

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 giugno 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 novembre 2001, n. 0411/Pres.

Legge regionale n. 13/1998, art. 118. Regolamento per l'assegnazione dei contributi a favore delle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti. Approvazione Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 novembre 2001, n. 0427/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi pluriennali a comuni, province e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a sollievo degli oneri di ammortamento per l'adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi comune della Regione e degli impianti nati nei comuni dichiarati interamente montani, alle norme di sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, come previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 8/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 novembre 2001, n. 0440/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29/1993 concernente «Disciplina dell'aucupio». Approvazione ... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 novembre 2001, n. 0442/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri di concessione dei contributi per il potenziamento dei raccordi ferroviari gestiti dai consorzi ed enti di sviluppo industriale in applicazione dell'art. 1 della legge regionale n. 16/2001. Approvazione. Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 novembre 2001, n. 0443/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri di concessione dei contributi per completamento infrastrutturale dei centri merci polifunzionali in applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2001. Approvazione Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 novembre 2001, n. 0444/Pres.

Regolamento per la definizione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 72/1979, come integrata dall'art. 13 della legge regionale n. 16/2001 a favore delle imprese concessionarie di autoservizi e di servizi marittimi internazionali. Approvazione ... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 novembre 2001, n. 0451/Pres.

Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 45 della legge regionale n. 30/1984, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale n. 2/1992. Approvazione Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 novembre 2001, n. 0453/Pres.

Legge regionale n. 44/1987. Regolamento per la concessione dei contributi per il completamento, la ristrutturazione, l'arredamento e l'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate alle persone anziane non autosufficienti. Approvazione Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 novembre 2001, n. 0454/Pres.

Legge regionale n. 17/2000, art. 3. Regolamento per la realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà. Approvazione Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. **0464/Pres.**

Modificazioni ed integrazioni al regolamento di attuazione della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. **0466/Pres.**

Regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Approvazione modifica termini allegato B Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 dicembre 2001, n. **0468/Pres.**

Regolamento disciplinante il rilascio degli estratti tavolari, delle certificazioni, delle copie autentiche nonché le modalità di tenuta del Registro delle relative richieste. Approvazione.
Pag. 19

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2001, n. 44.

Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia.
Pag. 20

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 45.

Disciplina delle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti, legge regionale 27 giugno 1997, n. 18, art. 6, comma 2 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 «Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo» . Pag. 24

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 novembre 2001, n. 6.

Funzionamento del Comitato legislativo e procedure di formazione degli atti normativi di competenza della giunta regionale Pag. 25

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2001, n. 1.

Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio Pag. 35

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2001, n. 2.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 Pag. 39

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2001, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2001 Pag. 45

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2002, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 2002 Pag. 45

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2002, n. 3.

Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania Pag. 46

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2002, n. 4.

Incentivazione di interventi a carattere territoriale per l'emergenza fitosanitarie conclamate Pag. 57

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2002, n. 5.

Promozione della ricerca scientifica in Campania .. Pag. 58

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2001, n. 20.

Norme generali di governo e uso del territorio Pag. 59

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 novembre 2001, n. 0411/Pres.

Legge regionale n. 13/1998, art. 118. Regolamento per l'assegnazione dei contributi a favore delle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 13 febbraio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, all'art. 118, autorizza - tra l'altro - l'amministrazione regionale a erogare contributi alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti per la realizzazione di programmi e di progetti di attività per l'informazione, l'educazione, la formazione, l'assistenza e la tutela del cittadino, in termini individuali e collettivi, in quanto consumatore e utente;

Considerato che con decreto n. 0190/Pres. del 17 giugno 1999, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1999, registro n. 1, foglio n. 286, sono state disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte delle associazioni in parola per gli esercizi finanziari 1999-2000;

Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento concernente i criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi, come disposto dall'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3449 del 18 ottobre 2001;

Decreta:

È approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2000, il «Regolamento per l'assegnazione dei contributi a favore delle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà (*) inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 novembre 2001

TONDO

(*) Disposizione soppressa in applicazione della deliberazione della giunta regionale n. 4083 del 27 novembre 2001.

ALLEGATO

Regolamento per l'assegnazione dei contributi a favore delle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti (art. 118 della legge regionale n. 13/1998).

Art. 1.

Assegnazione annuale contributi

1. La direzione regionale del commercio e del turismo provvedere ad assegnare annualmente alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 118, comma 2, della legge regionale n. 13/1998, contributi per la realizzazione di programmi e di progetti di attività per l'informazione, l'educazione, la formazione, l'assistenza e la tutela del cittadino.

Art. 2.

Criteri e modalità di concessione dei contributi

1. Le domande, da presentarsi entro il 1° marzo, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e corredate dai seguenti allegati:

copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
preventivo di spesa e programma di attività;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 118, comma 2, della legge regionale n. 13/1998.

2. I contributi sono assegnati in parti eguali tra le associazioni, nei limiti del 60% della spesa ritenuta ammissibile come previsto dall'art. 118, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 13/1998.

3. Entro il 1° giugno la direzione regionale del commercio e del turismo provvede alla concessione dei contributi e all'erogazione di un'anticipazione del 70% sui medesimi.

4. Il saldo del contributo viene erogato all'atto della rendicontazione della spesa, resa ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2001 le domande presentate sono considerate valide purché rispondenti ai requisiti di legge e ai criteri di cui all'art. 2.

Visto il presidente: TONDO

02R0318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 novembre 2001, n. 0427/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi pluriennali a comuni, province e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a sollievo degli oneri di ammortamento per l'adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi comune della Regione e degli impianti natatori siti nei comuni dichiarati interamente montani, alle norme di sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, come previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 8/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 12 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visti l'art. 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 17/1995 e modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 22/1995, dall'art. 7, comma 9, della legge regionale n. 9/1996 e dall'art. 49 della legge regionale n. 13/1998, nonché l'art. 22 della legge regionale n. 1/2000, con cui l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni, province e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni, a totale o parziale sollievo degli oneri in linea capitale e per interessi, relativi all'ammortamento dei mutui che i comuni, le province e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza stipulano per finanziare l'esecuzione di opere di adeguamento di impianti di immobili di loro proprietà alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della citata legge n. 46/1990, l'intervento è finalizzato, per gli edifici non adibiti ad uso civile, all'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, lettera a) del medesimo art. 1;

Visto l'art. 1, comma 27 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come modificato dalla legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, art. 22, comma 2, che, nell'ambito delle finalità previste dall'art. 5, comma 1, della legge n. 8/1995 come successivamente sostituito e modificato, autorizza un limite decennale di lire 2.000 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, relativamente all'adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi comune della Regione, e degli impianti natatori siti nei comuni dichiarati interamente montani;

Visto l'art. 2, comma 41, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, che sopprime il limite di spesa decennale, con decorrenza dall'anno 2000, precedentemente autorizzato dall'art. 1, comma 27, della legge regionale n. 4/1999 e nel contempo autorizza due limiti di spesa decennali, di lire 2.000 milioni, uno con decorrenza dall'anno 2001, l'altro con decorrenza dall'anno 2002, relativamente all'adeguamento degli impianti di edifici scolastici e degli impianti natatori siti nei comuni dichiarati interamente montani;

Visto l'art. 3, comma 55, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5, che ha ridotto il predetto limite di spesa decorrente dall'anno 2001 di lire 1.000 milioni e, nel contempo ha autorizzato un nuovo limite di spesa decennale di lire 1.000 milioni, con decorrenza dall'anno 2003;

Considerato che il termine della presentazione delle istanze, fissato originariamente al 31 agosto di ciascun anno di riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è stato prorogato dall'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2000, al 15 dicembre;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 11 agosto 2000, n. 0291/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2000, registro n. 1, foglio n. 36, concernente il regolamento per la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi pluriennali a comuni, province e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a sollievo degli oneri di ammortamento per l'adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi comune della Regione e degli impianti natatori siti nei comuni dichiarati interamente montani alle norme di sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, come previsto dall'art. 5, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 1081 del 6 aprile 2001, con cui la giunta regionale ha determinato in via preventiva le condizioni relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento di contributi a sollievo degli oneri di ammortamento;

Considerato che la deliberazione sopra citata detta criteri di carattere generale e domanda alle direzioni regionali interessate l'esecuzione per la parte di loro competenza;

Evidenziato che il citato regolamento introdotto con il decreto del presidente della giunta regionale di cui sopra, non risulta più conforme alle previsioni generali di cui alla deliberazione n. 1081 del 6 aprile 2001;

Ritenuto necessario, pertanto, per quanto concerne l'esecuzione della parte di competenza della direzione regionale per le autonomie locali, servizio finanziario e contabile, definire nuovi e specifici criteri da applicare per la determinazione dei contributi di cui sopra nonché le modalità di presentazione delle relative domande;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto lo statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3688 del 26 ottobre 2001;

Decreta:

È approvato il regolamento, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale, per la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi pluriennali a comuni, province e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a sollievo degli oneri di ammortamento per l'adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi comune della Regione e degli impianti natatori siti nei comuni dichiarati interamente montani alle norme di sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, come previsto dall'art. 5, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, successivamente sostituito e modificato.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà, quindi, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 novembre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 21 novembre 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 64

Regolamento per la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi pluriennali a comuni, province e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a sollievo degli oneri di ammortamento per l'adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi comune della Regione e degli impianti natatori siti nei comuni dichiarati interamente montani, alle norme di sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, come previsto dall'art. 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1.

1. I contributi pluriennali, di cui all'art. 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1995 e modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 22/1995, dall'art. 7, comma 9, della legge regionale n. 9/1996, dall'art. 49 della legge regionale n. 13/1998 e, da ultimo, dall'art. 22 della legge regionale n. 1/2000, relativi all'ammortamento dei mutui contratti per l'adeguamento degli impianti di edifici scolastici, siti in qualsiasi comune della Regione, e degli impianti natatori siti nei comuni dichiarati interamente montani, sono concessi ai comuni, alle province e alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per una durata decennale e nella misura massima consentita dai fondi stanziati in bilancio regionale.

Art. 2.

1. I mutui dovranno essere regolati e stipulati al tasso e per la durata definita annualmente, in via preventiva, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze.

Art. 3.

1. Gli enti richiedenti dovranno presentare, per i mutui assunti nell'anno, entro il 15 dicembre, alla direzione regionale per le autonomie locali, servizio finanziario e contabile, apposita istanza, corredata da:

a) copia conforme dell'atto di adesione dell'istituto mutuante con l'indicazione dell'ammontare della rata annuale di ammortamento;

b) copia conforme del provvedimento con cui si dispone l'assunzione del mutuo;

c) copia conforme, qualora il mutuo sia già stato stipulato, del contratto di mutuo o della determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, corredati dal relativo piano di ammortamento;

d) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente ove si dia atto che le opere che si intende finanziare con il mutuo sono preordinate all'esclusivo scopo dell'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/1990, art. 1, comma 1, lettera a);

e) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente in cui si dà atto, per la scelta dell'istituto mutuante, di aver richiesto un'offerta ad almeno tre istituti mutuanti, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 157/1995;

f) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante l'impegno dell'ente stesso a provvedere con fondi propri qualora, ai fini della completa realizzazione degli interventi programmati, l'ammontare del mutuo comportasse oneri superiori al contributo massimo stabilito.

Art. 4.

1. L'ammontare del contributo è determinato in misura pari alla quota annuale di ammortamento come indicata nella documentazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) o, in mancanza, come indicata ai sensi del medesimo art. 3, comma 1, lettera a).

2. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, il contributo, spettante a ciascun beneficiario, è ridotto in misura proporzionale.

Art. 5.

1. La liquidazione del contributo si effettua a partire dall'anno successivo a quello dell'inizio dell'ammortamento del mutuo, ed è subordinata alla presentazione del contratto di mutuo, ovvero della determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, corredato del relativo piano di ammortamento.

2. La liquidazione della quota annuale del contributo è disposta, inoltre, su presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente ove si dia atto dell'importo della rata annuale di ammortamento pagata all'istituto mutuante.

3. L'eventuale rinegoziazione del mutuo che comporti una riduzione del tasso d'interesse, dovrà essere comunicata alla direzione regionale per le autonomie locali, servizio finanziario e contabile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale per la rideterminazione del contributo spettante.

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche per le domande presentate nell'anno 2001, anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Per i procedimenti relativi alle istanze presentate anteriormente all'anno 2001, continua ad applicarsi il regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 11 agosto 2000 n. 0291/Pres.

VISTO Il presidente: TONDO

02R0208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 novembre 2001, n. 0440/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29/1993 concernente «Disciplina dell'aucupio». Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 28 novembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 1° giugno 1993, n. 29, recante «Norme per la disciplina dell'aucupio»;

Visto il decreto del presidente della giunta regione n. 0256/Pres, del 4 agosto 1995, registrato alla Corte dei conti in data 3 gennaio 1996, Registro n. 1, foglio n. 1, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della suddetta legge regionale n. 29/1993, previsto dall'art. 4 della legge regionale stessa;

Atteso che con sentenza n. 210 del 4 luglio 2001, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 della legge regionale n. 29/1993, limitatamente alla seconda parte del comma 1, in riferimento alle parole «con precedenza per i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura degli uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39» ed al secondo periodo del comma 3;

Vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 ed in particolare l'art. 1, comma 1, che reca disposizioni in materia di aucupio al fine di adeguare la legge regionale n. 29/1993 alla suddetta sentenza della Corte costituzionale n. 210/2001;

Ravvisata la necessità di adottare un nuovo regolamento;

Visto l'art. 4 della legge regionale n. 29/1993, così come modificato dall'art. 43, comma 19, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, in forza del quale il regolamento di esecuzione, da emanarsi da parte del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentito il comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, disciplina i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione, i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili distinti per specie e su base provinciale, i controlli sull'attività di cattura e le modalità per la cessione degli esemplari catturati;

Sentito il comitato faunistico-venatorio regionale, nella seduta del 4 settembre 2001, che ha espresso parere favorevole;

Visto il parere espresso dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica con nota n. 5611 del 13 settembre 2001;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3062 del 20 settembre 2001, come modificata ed integrata con deliberazione n. 3825 del 20 novembre 2001;

Decreta:

È approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29, concernente la «Disciplina dell'aucupio», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 novembre 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 22 novembre 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 65

Regolamento di esecuzione della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29, concernente «Disciplina dell'aucupio»

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento in esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29, (Disciplina dell'aucupio) disciplina le modalità della cattura di uccelli a fini di richiamo.

2. L'attività disciplinata dal presente regolamento è vietata in tutte le zone precluse all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelle previste dall'art. 21, comma 1, lettere e) e m) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 2.

Impianti di cattura

1. Per la cattura di uccelli prevista dalla legge regionale n. 29/1993 è consentita esclusivamente l'uso di impianti fissi a reti orizzontali e verticali individuati dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 3, comma 1 della medesima legge regionale n. 29/1993.

2. Gli impianti a reti orizzontali si compongono di una o al massimo di due reti parallele e complementari.

3. La maglia delle reti orizzontali non può essere inferiore a 20 millimetri di lato a più fili ritorti.

4. Il telaio di sostegno di ciascuna rete non può avere una lunghezza superiore a 20 metri e l'altezza del palo dal terreno non può superare 4 metri.

5. Gli impianti a reti orizzontali possono essere dotati di dispositivi esclusivamente meccanici e lo scatto di azionamento delle reti può essere prodotto solo da molle o da elastici.

6. Gli impianti a reti verticali si compongono di una o più reti di tipo mist-net o a tramaglio di lunghezza complessiva non superiore a 90 metri, la maglia della rete non deve essere inferiore a 32 millimetri di lato a più fili ritorti.

7. Alla cessazione dell'attività giornaliera di cattura le reti orizzontali devono essere riposte in posizione orizzontale sul terreno o raccolte in matasse lungo un lato del telaio di sostegno o tolte dall'impianto, le reti verticali devono essere raccolte in matasse o tolte dall'impianto.

Art. 3.

Esercizio dell'attività di cattura

1. L'esercizio della cattura di uccelli di cui alla legge regionale n. 29/1993 consentito dall'alba al tramonto, secondo gli orari determinati ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere).

2. Gli impianti di cattura, una volta attivati, devono essere sempre custoditi dal personale incaricato della loro gestione e le reti vanno esaminate almeno una volta ogni ora.

3. È vietato usare a fini di richiamo, o detenere al capanno, uccelli di specie diverse da quelle catturabili per ogni impianto, comprese quelle per le quali sia stato raggiunto il numero di catture assegnato all'impianto medesimo.

4. L'attività di ciascun impianto deve cessare al raggiungimento del quantitativo di catture previsto per tutte le specie catturabili.

Art. 4.

Autorizzazione regionale

1. La giunta regionale, sentito l'istituto faunistico regionale, autorizza per ogni triennio, le amministrazioni provinciali ad individuare e attivare gli impianti necessari a soddisfare il fabbisogno di uccelli vivi da richiamo. L'autorizzazione regionale è rilasciata nel limite massimo di centoventi impianti per la provincia di Udine, di novantatré impianti per la provincia di Pordenone, di trenta impianti per la provincia di Gorizia e di due impianti per la provincia di Trieste.

Art. 5.

Individuazione e attivazione degli impianti

1. Le amministrazioni provinciali annualmente individuano e attivano, previa certificazione da parte dell'istituto faunistico regionale, gli impianti necessari e idonei a soddisfare il fabbisogno di uccelli vivi da richiamo, entro i limiti di cui all'art. 10.

Art. 6.

Collaborazioni

1. Le amministrazioni provinciali possono richiedere collaborazioni a personale esterno al proprio organico, riconosciuto idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai fini dell'attivazione degli impianti, in conformità a protocolli d'intesa stipulati con l'Istituto medesimo.

2. Gli interessati presentano all'amministrazione provinciale competente per territorio istanza di collaborazione entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Nell'istanza sono indicati i dati anagrafici dell'interessato e l'ubicazione del sito dell'impianto da attivare. Ad essa devono essere allegati, all'atto della prima presentazione:

a) il certificato di abilitazione;

b) la dichiarazione di consenso all'ubicazione dell'impianto sul proprio terreno da parte del proprietario o possessore del terreno, qualora l'impianto non sia ubicato in terreni di proprietà;

c) la copia fotostatica di cartografia in scala 1:5000 (C.T.R.N. carta tecnica regionale numerica) indicante il sito da destinare ad impianto;

d) la copia autenticata della concessione o autorizzazione edilizia, qualora dovuta ai sensi della legislazione vigente, per i manufatti relativi all'impianto che comportino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno.

4. L'istanza può indicare nominativo di un eventuale sostituto con allegata anche per quest'ultimo, il certificato previsto alla lettera a) del comma 3.

5. L'interessato e eventuale sostituto possono operare presso un solo impianto.

6. In conformità a protocolli d'intesa di cui al comma 1, è consentita nell'impianto la presenza di una o più persone, con le sole mansioni di osservatore, aiutante manutentore, sorvegliante, intuendosi esclusa ogni manipolazione del catturato e la compilazione dei registri.

Art. 7.

Registri

1. Ad ogni gestore di impianto l'amministrazione provinciale competente per territorio consegna, prima dell'inizio dell'attività dell'impianto il registro delle catture e il registro degli uccelli detenuti ai fini del richiamo, predisposti e vidimati dall'amministrazione stessa.

2. Il registro è contraddistinto da un numero progressivo che trova riscontro su apposito registro generale tenuto da ogni singola amministrazione provinciale, onde controllare l'avvenuta consegna e la restituzione. Sul frontespizio del registro sono indicati i dati anagrafici del gestore dell'impianto.

3. Sul registro delle catture sono riportati con penna indelebile i dati relativi:

a) agli uccelli catturati ed agli anelli o fascette apposti ai medesimi ai sensi dell'art. 11;

b) alle catture degli uccelli già contrassegnati e rilasciati.

4. Il gestore, o il suo sostituto, deve riportare su detto registro il numero e la specie degli uccelli catturati subito dopo la conclusione dell'operazione di cattura.

5. Nel caso in cui durante l'attività dell'impianto si venga in possesso di uccelli contrassegnati, si deve provvedere alla loro immediata liberazione dopo averne trascritto i dati sul registro di cui al comma 3 e su appositi modelli predisposti dall'amministrazione provinciale che provvederà a trasmetterli all'Istituto nazionale della fauna selvatica entro dieci giorni dalla cattura.

Art. 8.

Obblighi

1. Gli uccelli morti vanno consegnati all'amministrazione provinciale competente per territorio, previa comunicazione scritta alla provincia medesima entro 48 ore dall'evento.

2. Il numero massimo di uccelli di cattura, registrati ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a), detenibili dal gestore, non può essere superiore a quaranta esemplari, che in ogni caso devono essere compresi nel limite massimo degli esemplari catturabili di cui all'art. 10.

3. Il registro delle catture e le note di cessione vanno esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla attività di vigilanza, individuati dall'art. 27, della legge n. 157/1992.

Art. 9.

Cessione degli uccelli catturati

1. Qualora il gestore di un impianto, o il suo sostituto, ceda uccelli catturati a soggetti di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 157/1992, ovvero alle persone autorizzate a svolgere attività di cattura di uccelli ai sensi della normativa vigente, è tenuto, conservandone copia matrice, a rilasciare contestualmente apposita figlia di cessione, datata e progressivamente numerata, annotando nel contempo gli uccelli ceduti sull'apposito registro.

2. Nella nota di cessione, che va sottoscritta da parte del gestore e del cessionario, devono essere indicate, oltre al numero ed alla specie degli uccelli, anche le generalità del gestore, del cessionario, nonché l'ora esatta di rilascio della nota medesima. Per il cessionario deve essere indicata pure la categoria cui appartiene, rispetto ai soggetti ai quali gli uccelli possono essere ceduti ai sensi del comma 1.

3. I blocchetti delle note di cessione sono rilasciati, debitamente numerati e timbrati, dall'amministrazione provinciale competente per territorio.

4. Entro il 15 gennaio di ogni anno, ogni gestore ha l'obbligo di restituire all'amministrazione provinciale il registro delle catture, debitamente compilato in tutte le sue parti, nonché le matrici delle note di cessione dell'anno precedente.

5. È vietato al cessionario di cedere a terzi gli esemplari ricevuti.

6. Il cessionario deve provvedere ad inoltrare, entro 48 ore dal ricevimento degli esemplari, comunicazione scritta del ricevimento stesso all'amministrazione provinciale competente per il territorio di residenza del cessionario.

7. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto previa presentazione all'amministrazione provinciale competente per il territorio di residenza del cessionario del richiamo morto da sostituire, munito dall'anello o fascetta inamovibile; la presentazione va preceduta da comunicazione scritta della morte dell'uccello entro 48 ore dall'evento.

8. Per soddisfare il fabbisogno di richiami vivi per la caccia d'appostamento, i gestori cedono gli uccelli catturati secondo le indicazioni dell'amministrazione provinciale competente per territorio, con priorità ai cacciatori residenti sul territorio regionale. La cessione degli uccelli di cattura a cacciatori non residenti nella provincia in cui è situato l'impianto avviene in conformità agli accordi stipulati tra le altre amministrazioni interessate e le amministrazioni provinciali competenti per territorio.

9. Le amministrazioni provinciali possono prevedere, a carico dei cessionari, il rimborso delle spese sostenute dai gestori per il mantenimento e la gestione degli impianti di cattura e le relative modalità di versamento. In tale caso la ricevuta del versamento unitamente al tesserino regionale di caccia costituisce titolo per l'acquisizione dei richiami dal gestore.

Art. 10.

Determinazione degli uccelli catturabili

1. Alla determinazione annuale del numero di esemplari catturabili distinto per specie e su base provinciale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 29/1993, provvede il Presidente della Regione sentito l'Istituto faunistico regionale.

Art. 11.

Marcatura

1. Contestualmente all'individuazione, per l'attivazione annua, degli impianti di cui all'art. 5, l'amministrazione provinciale provvede alla consegna al titolare dell'impianto di un numero di anelli o fascette inamovibili e numerati pari al numero di uccelli catturabili presso l'impianto.

2. Gli anelli o fascette di cui al comma 1 devono essere apposti agli uccelli catturati immediatamente dopo la cattura ed in ogni caso prima della registrazione e della introduzione in gabbia, od altro contenitore idoneo secondo le misure fornite dall'Istituto nazionale della fauna selvatica.

3. Qualora il gestore o il cessionario intendano liberare gli uccelli catturati nell'anno e detenuti, devono provvedervi dopo il 31 gennaio, e comunque entro il 15 aprile, alla presenza di almeno un addetto alla attività di vigilanza, tra quelli previsti all'art. 27 della legge n. 157/1992, che sottoscrive apposito verbale.

4. Della avvenuta liberazione di cui al comma 3 deve essere data, entro dieci giorni, formale comunicazione all'amministrazione provinciale competente per territorio che, a sua volta provvede a darne comunicazione all'Istituto nazionale della fauna selvatica con specifico richiamo alla numerazione degli anelli e alla specie dei soggetti liberati.

5. Tutti i richiami, detenuti ed utilizzati presso i singoli impianti di cattura vanno trattenuti in gabbie idonee, secondo le misure fornite dall'Istituto nazionale della fauna selvatica.

Art. 12.

Controlli

1. Il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento per lo svolgimento dell'attività di cattura è verificato dalle amministrazioni provinciali, le quali garantiscono controlli idonei ed effettivi in relazione agli impianti di cattura attivati.

Art. 13.

Abilitazione

1. L'esercizio dell'attività di cattura degli uccelli è subordinato alla frequenza di specifici corsi organizzati dalle amministrazioni provinciali d'intesa con l'Istituto nazionale della fauna selvatica, ed al superamento del relativo esame finale di abilitazione.

Art. 14.

Esame

1. L'esame di abilitazione di cui all'art. 13 consiste:

a) in una prova scritta e orale riguardante i seguenti argomenti:

- 1) legislazione vigente nel settore;
- 2) nozioni sugli impianti e attrezzature impiegate nella cattura di uccelli;
- 3) regole generali di precauzione nelle catture per la salvaguardia degli uccelli;
- 4) regole igieniche durante le operazioni di cattura, mantenimento e cura degli uccelli catturati;

b) in una prova pratica riguardante i seguenti argomenti:

- 1) riconoscimento delle specie ornitiche;
- 2) modalità per la messa in opera degli strumenti di cattura e per l'estrazione degli uccelli dagli impianti;
- 3) compilazione dei registri e delle note di cessione;
- 4) inanellamento dei soggetti catturati.

2. Nel corso dell'esame può essere utilizzato apposito materiale predisposto per l'accertamento della conoscenza di tipo pratico.

3. L'ammissione all'esame di abilitazione è subordinata alla presentazione di regolare domanda da presentarsi all'amministrazione provinciale competente per territorio di residenza del richiedente.

Art. 15.

Divieto di caccia

1. Durante il periodo di attività di cattura non è consentita la detenzione di armi da fuoco o l'attività venatoria all'interno e nell'ambito dell'impianto.

2. È vietato l'esercizio venatorio in forma vagante ad una distanza inferiore a cinquanta metri dagli impianti di cattura in attività e l'esercizio venatorio da appostamento alla migratoria a trecentocinquanta metri dai medesimi.

Art. 16.

Norma transitoria

1. L'istanza di cui all'art. 6 per l'anno 2001 deve essere presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 17.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del presidente della giunta regionale 4 agosto 1995, n. 0256/Pres.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

VISTO Il presidente: TONDO

02R0039

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 novembre 2001, n. **0442/Pres.**

Regolamento recante modalità e criteri di concessione dei contributi per il potenziamento dei raccordi ferroviari gestiti dai consorzi ed enti di sviluppo industriale in applicazione dell'art. 1 della legge regionale n. 16/2001. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 1 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, che prevede la concessione di finanziamenti (misura massima del contributo 100 per cento) per favorire l'ammodernamento e gli interventi di manutenzione straordinaria, anche al fine dell'adeguamento agli standard comunitari, dei raccordi ferroviari che sono gestiti dai consorzi ed enti di sviluppo industriale e che sono utilizzati come binari di collegamento tra le unità produttive insediate nelle zone industriali e la rete ferroviaria gestita dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.

Visti gli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 con cui si dispone che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale dell'8 novembre 2001, n. 3794;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante modalità e criteri di concessione dei contributi per il potenziamento dei raccordi ferroviari gestiti dai consorzi ed enti di sviluppo industriale in applicazione dell'art. 1 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà (*) inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 novembre 2001

TONDO

(*) Disposizione soppressa in applicazione della deliberazione della giunta regionale n. 4083 del 27 novembre 2001.

ALLEGATO

Regolamento recante modalità e criteri di concessione dei contributi per il potenziamento dei raccordi ferroviari gestiti dai consorzi ed enti di sviluppo industriale in applicazione dell'art. 1 della legge regionale n. 16/2001.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione al disposto di cui all'art. 1 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi anche in concorso con le Ferrovie dello Stato S.p.a. nella misura massima del 100 per cento, regola priorità e criteri per il raggiungimento delle finalità di legge, tese a favorire l'ammodernamento, la manutenzione straordi-

naria e l'adeguamento agli standard comunitari, dei raccordi ferroviari che sono gestiti dai consorzi ed enti di sviluppo industriale e che sono utilizzati come binari di collegamento tra le unità produttive insediate nelle zone industriali e la rete ferroviaria gestita dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.

Art. 2.

Priorità

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 per la concessione dei relativi contributi si applicano le seguenti priorità:

a) interventi volti alla riapertura di raccordi ferroviari chiusi, in quanto obsoleti;

b) interventi localizzati in zone montane in quanto caratterizzate da strutture di collegamento inadeguate ed inefficienti per le necessità del sistema produttivo ubicato in tali zone;

c) altri interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria ed all'ammodernamento, anche ai fini dell'adeguamento agli standard comunitari, dei raccordi ferroviari.

Art. 3.

Criteri

1. Nel rispetto delle priorità indicate dall'art. 2, per la concessione dei contributi si applicano i seguenti criteri:

a) concessione nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi che rispondano ad entrambe le priorità indicate ai punti a) e b) dell'art. precedente;

b) concessione nella misura dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi che rispondano solo ad una delle priorità indicate ai punti a) e b) dell'articolo precedente;

c) concessione nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi che rispondono alle priorità indicate al punto c) dell'articolo precedente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano più interventi potenzialmente beneficiari di contribuzione con la medesima priorità e le risorse disponibili risultassero insufficienti, si procede ad una riduzione proporzionale della percentuale contributiva.

3. Nel caso di concorso con interventi finanziari delle Ferrovie dello Stato i medesimi criteri si applicano sulla parte di spesa ammissibile non coperta da detti interventi.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese di manutenzione straordinaria, di ammodernamento e di adeguamento agli standard comunitari dei raccordi ferroviari che sono gestiti dai consorzi ed enti di sviluppo industriale e che sono utilizzati come binari di collegamento tra le unità produttive insediate nelle zone industriali e la rete ferroviaria gestita dalle Ferrovie dello Stato S.p.a., comprendenti anche le eventuali spese di acquisizione delle relative aree, le spese tecniche e generali nei limiti consentiti dalla normativa regionale in materia di opere pubbliche e l'I.V.A., qualora costituisca un costo che resta a carico del beneficiario.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per l'ottenimento del contributo sono presentate alla direzione regionale della viabilità e dei trasporti - servizio del trasporto merci, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Alle domande vanno allegate una relazione illustrativa dell'iniziativa, una planimetria dell'area interessata e una dettagliata previsione di spesa che, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, dovrà indicare la partecipazione finanziaria delle Ferrovie dello Stato S.p.a.

Art. 6.

Prima applicazione

1. In sede di prima applicazione e con riferimento alle risorse disponibili per gli esercizi 2001 e 2002 le istanze di cui al comma 1 dell'art. 5 vanno presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7.

Modalità di concessione ed erogazione e rendicontazione

1. La determinazione della spesa ammissibile e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, sono quelle previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nell' *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il presidente: TONDO

02R0319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 novembre 2001, n. 0443/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri di concessione dei contributi per completamento infrastrutturale dei centri merci polifunzionali in applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2001. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 2 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, che prevede la concessione di finanziamenti (misura massima del contributo 100 per cento) a favore dei soggetti gestori dei centri merci polifunzionali a servizio di tutta l'utenza, siano, tali soggetti, pubblici o società a prevalente capitale pubblico, a copertura delle spese necessarie per il finanziamento di interventi di completamento funzionale e di messa in sicurezza delle opere, impianti ed attrezzature.

Visti gli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46;

Visto l'art. 47, comma 2 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 con cui si dispone che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale dell'8 novembre 2001, n. 3796;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante modalità e criteri di concessione dei contributi per il completamento infrastrutturale dei centri merci polifunzionali in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 16/2001», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà (*) inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 novembre 2001

TONDO

(*) Disposizione soppressa in applicazione della deliberazione della giunta regionale n. 4083 del 27 novembre 2001.

ALLEGATO

Regolamento recante modalità e criteri di concessione dei contributi per il completamento infrastrutturale dei centri merci polifunzionali in applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2001.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione al disposto di cui all'art. 2 della legge regionale n. 16/2001 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere a favore di soggetti gestori di centri merci polifunzionali, a servizio di tutta l'utenza, siano essi enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico, contributi in conto capitale nella misura massima del 100%, regola priorità e criteri per il raggiungimento delle finalità di legge, tese a favorire gli interventi di completamento funzionale e di messa in sicurezza delle opere, impianti ed attrezzature nei centri merci polifunzionali siti nel territorio regionale.

Art. 2.

Priorità

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 per la concessione dei relativi contributi si applicano le seguenti priorità:

a) interventi di riconversione degli autoporti confinati in previsione dell'allargamento ad est dell'Unione europea, con particolare riferimento ad iniziative di sviluppo dell'intermodalità e alla creazione di centri-servizi a favore dell'autotrasporto;

b) altri interventi finalizzati al completamento funzionale e alla messa in sicurezza di opere, impianti e attrezzature dei centri merci polifunzionali siti in altre zone del territorio regionale.

Art. 3.

Criteri

1. Nel rispetto delle priorità indicate dall'art. 2, per la concessione dei contributi si applicano i seguenti criteri:

a) concessione nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi che rispondano alla priorità indicata al punto a) dell'articolo precedente;

b) concessione nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi che rispondono alle priorità indicate al punto b) dell'articolo precedente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano più interventi potenzialmente beneficiari di contribuzione con la medesima priorità e le risorse disponibili risultassero insufficienti, si procede ad una riduzione proporzionale della percentuale contributiva.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese di realizzazione di immobili quali capannoni, magazzini, depositi, le spese di realizzazione di impianti, opere ed attrezzature ferroviarie, arredamento funzionale di piazzali, coniprese le eventuali spese di acquisizione delle relative aree, acquisizione di attrezzature per il sollevamento di containers e casse mobili, attrezzature informatiche quali software, hardware e consu-

lenze informatiche, spese tecniche e generali nei limiti consentiti dalla normativa regionale in materia di opere pubbliche e l'IVA, qualora costituisca un costo che resta a carico del beneficiario.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per l'ottenimento del contributo vengono presentate alla direzione regionale della viabilità e dei trasporti - servizio del trasporto merci, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Alle domande vanno allegate una relazione illustrativa dell'iniziativa, una planimetria dell'area interessata ed una previsione dettagliata della spesa.

Art. 6.

Prima applicazione

1. In sede di prima applicazione e con riferimento alle risorse disponibili per gli esercizi 2001 e 2002 le istanze di cui al comma 1 dell'art. 5 vanno presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7.

Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione

1. La determinazione della spesa ammissibile e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, sono quelle previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il presidente: TONDO

02R0320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 novembre 2001, n. 0444/Pres.

Regolamento per la definizione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 72/1979, come integrata dall'art. 13 della legge regionale n. 16/2001 a favore delle imprese concessionarie di autoservizi e di servizi marittimi internazionali. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 14 dicembre 1979 n. 72, come integrata dall'art. 13 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, concernente le provvidenze regionali a favore degli autoservizi e dei servizi marittimi internazionali;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 con cui si dispone che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3791 dell'8 - novembre 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la definizione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1979 n. 72, come integrata dall'art. 13 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 a favore delle imprese concessionarie di autoservizi e di servizi marittimi internazionali», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà (*) inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 novembre 2001

TONDO

(*) Disposizione soppressa in applicazione della deliberazione della giunta regionale n. 4083 del 27 novembre 2001.

ALLEGATO

Regolamento per la definizione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1979 n. 72, come integrata dall'art. 13 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 a favore delle imprese concessionarie di autoservizi e di servizi marittimi internazionali.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali a favore delle imprese con sede nel territorio del Friuli-Venezia Giulia che svolgono autoservizi e servizi marittimi internazionali per il trasporto di passeggeri con le repubbliche di Slovenia e Croazia ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72 come da ultimo integrata con legge regionale 26 giugno 2001, n. 16.

Art. 2.

Ripartizione delle risorse

1. Gli stanziamenti annuali disposti a bilancio per le finalità di cui all'art. 1 sono destinati nella misura di:

- a) 65 per cento agli autoservizi;
- b) 35 per cento ai servizi marittimi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono ammessi nel limite del disavanzo di gestione dei servizi internazionali. Conformemente al piano regionale del trasporto pubblico locale le spese generali, compreso l'utile d'esercizio, sono ammesse nella misura forfettaria del 9% di tutti gli altri costi.

Art. 3.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi agli autoservizi

1. Fermo restando il limite di cui al comma 2 dell'art. 2, i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) vengono determinati secondo i seguenti criteri:

a) viene assegnato per ogni addetto impiegato negli autoservizi un contributo nella misura non superiore al 65 per cento del costo annuo contrattuale del conducente di linea riferito all'anno precedente;

b) il numero di addetti ritenuto ammissibile per gli autoservizi viene determinato in rapporto di un addetto ogni trentamila chilometri di percorrenza;

c) nel caso di disponibilità residua delle risorse viene assegnato un contributo ulteriore in proporzione alla percorrenza svolta limitatamente ai percorsi svolgentisi in territorio nazionale, salvo che si tratti di autolinee che non esplicano servizio locale sul percorso in territorio estero, nel qual caso il contributo è esteso all'intero percorso.

Art. 4.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai servizi marittimi

1. Fermo restando il limite di cui al comma 2 dell'art. 2, i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) vengono determinati secondo i seguenti criteri:

a) viene assegnato per ogni addetto impiegato nei servizi marittimi un contributo nella misura non superiore al 65 per cento del costo annuo contrattuale del meccanico navale di prima categoria riferito all'anno precedente;

b) il numero di addetti ritenuto ammissibile per i servizi marittimi viene determinato secondo le tabelle ufficiali di armamento del natante utilizzato.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contribuzione di cui al presente regolamento devono essere presentate alla direzione regionale della viabilità e dei trasporti in carta legale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) relazione sul servizio da svolgersi corredata dal programma di esercizio;

c) autorizzazione all'esercizio del servizio;

d) bilancio preventivo di gestione del servizio.

3. I contributi vengono concessi in via provvisoria sulla base del preventivo di gestione e liquidati nell'anno successivo in base ai dati a consuntivo presentati.

Art. 6.

Norme transitorie

1. Per la ripartizione delle risorse finanziarie dell'esercizio 2001 le domande per l'ottenimento dei contributi a favore dei servizi marittimi devono essere presentate entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono fatte salve le domande presentate nei termini per l'anno 2001 per l'ottenimento dei contributi a favore delle autolinee internazionali.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il presidente: TONDO

02R0321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 novembre 2001, n. 0451/Pres.

Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 45 della legge regionale n. 30/1984, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale n. 2/1992. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi alle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per l'acquisizione dei servizi destinati ad elevare il livello qualitativo dei prodotti e ad aumentare la produttività, oppure a migliorare l'organizzazione aziendale;

Visto il proprio decreto n. 0297/Pres. del 1° settembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1995, Registro 2, foglio 127, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione diretto a disciplinare le modalità di accesso ai contributi previsti dalla normativa sopraindicata;

Considerato che la legge regionale n. 30/1984 capo IX si rivolge alle imprese industriali e che tra queste sono comprese a norma dell'art. 2195 del codice civile oltre alle attività produttrici di beni anche quelle dirette alla produzione di servizi;

Ritenuto necessario individuare nell'ambito delle imprese di servizio quelle la cui attività è più strettamente connessa all'attività industriale produttiva e ciò a similitudine di quanto già accolto dall'Unione europea nel regolamento di esecuzione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 decreto del presidente della giunta regionale n. 0185/1998 o di quanto recepito nelle direttive per l'utilizzo della provvista della legge regionale n. 26/1995, D.G.R. n. 1758/1997, D.G.R. n. 1760/1997 e D.G.R. n. 830/1998 in modo da raggiungere una sempre maggior omogeneizzazione tra gli strumenti agevolativi;

Ritenuta l'opportunità, al fine di dare una risposta più tempestiva alle richieste di contributo di adottare la procedura valutativa a sportello disciplinata dall'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 al posto di quella a bando;

Ritenuto di riconoscere alle consulenze rivolte all'ottenimento di una certificazione di conformità maggiore valenza a confronto di quelle che si concretizzano nella sola consulenza;

Atteso che la normativa regionale di intervento a favore delle piccole e medie imprese deve uniformarsi alle disposizioni emanate dalla commissione della Comunità europea;

Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

Ritenuto necessario riformare l'attuale disciplina ed adottare un nuovo regolamento di esecuzione per l'accesso ai contributi di cui alla sopracitata legge regionale n. 30/1984 e successive modifiche;

Ritenuto, inoltre, di dover stabilire nel regolamento stesso l'entità massima della spesa ammissibile, così come prescritto dall'art. 45 della citata legge n. 30/1984, sostituito dall'art. 19 della legge regionale n. 2 del 1992;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'industria;

Sentita la II commissione consiliare permanente la quale nella seduta del 25 settembre 2001 dopo approfondito esame ha espresso parere favorevole sul medesimo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3750 dell'8 novembre 2001;

Decreta:

È approvato il «regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 27 novembre 2001

TONDO

Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, a favore delle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per l'acquisizione di servizi destinati:

- a) ad elevare il livello qualitativo dei prodotti;
- b) ad aumentare la produttività aziendale;
- c) a migliorare l'organizzazione aziendale, anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento dei sistemi informativi.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono accedere ai benefici le piccole e medie imprese, non artigiane, che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la classificazione ISTAT 91 sezioni C, D, E ed F, e le piccole e medie imprese di servizio, costituite sotto forma di società, che rientrano nelle classi e categorie di cui all'allegata tabella A, nonché i consorzi tra dette imprese aventi attività e sede nel territorio regionale, la cui maggioranza sia costituita da PMI aventi attività in Regione.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della citata legge regionale n. 2 del 20 gennaio 1992 per piccole e medie imprese industriali e di servizio si intendono le imprese che rientrano nei parametri dimensionali indicati dalla vigente normativa regionale.

3. Per le imprese appartenenti a settori specifici, quali la siderurgia, la cantieristica navale, l'industria automobilistica e delle fibre sintetiche valgono le limitazioni poste dalla vigente normativa comunitaria.

Art. 3.

Programmi ammissibili

1. I finanziamenti sono concessi per la realizzazione delle seguenti tipologie di programma:

A) Applicazione di metodologie per le quali sia previsto il rilascio, da parte di un organismo indipendente, della certificazione di conformità alla normativa europea, nazionale o a norme tecniche non disciplinate dal diritto comunitario quali:

- 1) sistema di gestione ambientale;
- 2) sistema qualità;
- 3) sistemi finalizzati all'assegnazione di un marchio di qualità del prodotto;
- 4) altri sistemi.

B) Acquisizione di servizi destinati al miglioramento dell'organizzazione aziendale e/o aumento della produttività in tema di:

- 1) pianificazione strategica e assetti societari;
- 2) organizzazione, finanza e controllo;
- 3) revisione e certificazione del bilancio (limitatamente al primo bilancio certificato);
- 4) definizione di sistemi informativi e informatici;
- 5) tecnologie telematiche e siti web;
- 6) problematiche ambientali;
- 7) fattibilità di nuovi investimenti;
- 8) innovazione tecnologica;
- 9) aumento della produttività mediante l'introduzione di metodologie e tecniche per la riduzione dei tempi e dei costi;
- 10) ogni altra consulenza che contribuisca alla crescita dell'impresa.

C) Realizzazione e potenziamento di sistemi informativi (software) connessi all'acquisizione dei servizi di consulenza di cui ai precedenti punti A e B.

2. Sono ammissibili solo programmi avviati a realizzazione dopo la presentazione della domanda. Per data di avvio si intende la data di emissione della prima fattura.

3. Non sono ammissibili programmi relativi a servizi continuativi o periodici e quelli connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

4. Non sono ammissibili programmi di spesa per i quali l'impresa abbia ottenuto altre pubbliche provvidenze.

Art. 4.

Presentazione domande

1. Le domande, da redigersi in bollo, sottoscritte dal legale rappresentante, vanno presentate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - direzione regionale dell'industria - Trieste.

2. Formano oggetto di preventivi separati i programmi che prevedono tipologie di intervento di cui alle lettere A, B e C indicate al precedente art. 3.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi del richiedente relativi all'iscrizione al registro delle imprese, i codici di classificazione (ISTAT) dell'attività svolta e la sede dell'investimento.

4. Le domande vanno corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'investimento programmato, con l'indicazione della spesa preventivata, degli obiettivi specifici che l'impresa intende raggiungere ed in quali tempi;

b) nota di presentazione, con indicate le caratteristiche professionali, del soggetto o dei soggetti consulenti cui l'impresa intende affidare l'esecuzione del progetto;

c) dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, con la quale l'impresa si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti, nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante attestante il rispetto dei limiti dimensionali;

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante attestante che per il medesimo programma di spesa sono o meno state richieste o concesse altre pubbliche provvidenze, in conto capitale o in conto interessi, a valere su leggi regionali, statali o comunitarie.

Art. 5.

Istruttoria delle domande e concessione del contributo

1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a sportello disciplinata dal capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Le domande, pervenute fino a dieci giorni antecedenti la data della riunione, sono sottoposte all'esame dal comitato tecnico consultivo per la politica industriale previsto dall'art. 43 della legge regionale n. 2/1992.

3. Le domande che hanno ottenuto il parere favorevole del comitato tecnico consultivo sono soddisfatte con la concessione del contributo secondo l'ordine cronologico delle sedute del comitato e secondo l'ordine di arrivo attestato dal numero di protocollo attribuito dalla direzione regionale dell'industria.

4. Le domande per le quali sono richieste integrazioni o chiarimenti sono esaminate dal comitato tecnico consultivo per la politica industriale nella seduta successiva alla data di arrivo delle integrazioni e chiarimenti chiesti purché detta documentazione pervenga alla direzione cinque giorni antecedenti la data fissata per la riunione dell'organo tecnico.

5. Il contributo può essere concesso fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile per le tipologie di cui all'art. 3, comma 1, lettera A).

6. Il contributo può essere concesso fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile per le tipologie di cui all'art. 3, comma 1, lettera B).

7. Il contributo può essere concesso fino al 15% a favore delle piccole imprese e fino al 7,5% a favore delle medie imprese della spesa ritenuta ammissibile per le tipologie di cui all'art. 3, comma 1, lettera C).

Sono fatte salve le maggiorazioni previste per le PMI insediate nelle zone coperte dalla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato che istituisce la comunità europea.

8. Le domande positivamente valutate dal comitato e non soddisfatte per carenza di fondi sono le prime ad essere contribuite con le ulteriori disponibilità finanziarie, secondo l'ordine di protocollo di cui al comma 4.

Art. 6.

Ammissibilità delle spese

1. Per le tipologie di programma A e B sono ammissibili le spese relative alle consulenze fornite da soggetti esterni all'organizzazione aziendale e le spese connesse con l'acquisizione della certificazione.

2. Spese antecedenti la data di presentazione della domanda, ivi compresi gli anticipi, non sono ammesse alla contribuzione.

3. Le spese si intendono al netto dell'I.V.A.

4. Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di beni materiali.

5. Non sono ammessi i costi interni e le spese per corsi di formazione ad eccezione delle attività limitate all'informazione e all'aggiornamento del personale sulle tematiche relative ai servizi acquisiti.

6. Non sono ammesse le spese per consulenze che si riferiscono all'ordinaria gestione aziendale né quelle successive alla prima quando la consulenza presenti carattere ricorrente.

7. Non sono ammesse le spese relative agli interventi di mantenimento della certificazione e di ordinaria manutenzione.

Art. 7.

Entità massima della spesa ammissibile

1. La misura massima della spesa ammissibile a contributo, per soggetto e per anno finanziario, è fissata in L. 251.700.000, ovvero a 130.000 euro.

Art. 8.

Anticipazione del contributo

1. Per contributi pari o superiori a L. 60.000.000, ovvero a 31.000 euro, le imprese possono chiedere l'erogazione in via anticipata del contributo ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. L'erogazione in via anticipata, pari al 40% del contributo, può essere disposta, su richiesta dell'impresa a programma avviato, certificato da apposita dichiarazione.

3. Il saldo viene erogato ad avvenuta realizzazione del programma.

Art. 9.

Realizzazione dei programmi e rendicontazione della spesa

1. I programmi ammessi devono essere conclusi nei termini fissati con il decreto di concessione.

2. È ammessa, previa richiesta motivata, una sola proroga della durata di anni uno.

3. Entro la data fissata l'impresa deve presentare:

a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'elencazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute dall'azienda per la realizzazione del programma ammesso a contributo, attestante che gli originali delle fatture o altra equipollente documentazione elencata sono stati annullati ai fini dell'incentivo, che gli importi esposti sono stati pagati per l'ammontare indicato e che sulle stesse spese non sono state concesse altre pubbliche provvidenze, in conto capitale o in conto interessi, a valere su leggi regionali, statali o comunitarie;

b) una relazione sull'attività svolta.

4. Eventuali variazioni in diminuzione del costo sostenuto rispetto alla spesa ammessa, purché contenute nel limite del 20%, comportano una conseguente proporzionale riduzione del contributo.

5. Eventuali variazioni in diminuzione del costo sostenuto rispetto alla spesa ammessa, in misura superiore al 20%, comportano una conseguente proporzionale riduzione del contributo, previa acquisizione del parere del comitato tecnico consultivo per la politica industriale di conformità dell'intervento realizzato alle finalità della legge incentivante.

Art. 10.

Arrotondamenti

1. L'ammontare del contributo nelle fasi dell'impegno e dell'erogazione viene arrotondato per difetto alle lire 1.000 all'unità di euro inferiore.

2. La liquidazione del contributo in euro, laddove l'impegno di spesa sia avvenuta in lire è arrotondata all'unità di euro inferiore.

Art. 11.

Rinvio alla normativa europea

1. Il regime d'aiuto disciplinato dal presente regolamento rispetta le condizioni poste dal regolamento CE n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001.

Art. 12.

Limitazioni

1. Non possono accedere ai benefici di cui all'art. 5 comma 7 le imprese la cui attività sia connessa alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Le limitazioni poste dall'art. 2, comma 1, non si applicano alle domande pervenute prima della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del presente regolamento.

2. Le domande di contributo pervenute successivamente al 2 aprile 2001 seguono la procedura di cui all'art. 5.

Art. 14.

Abrogazione regolamento

1. È abrogato il regolamento di esecuzione concernente le modalità di accesso ai contributi ex art. 45 della legge regionale n. 30/1984, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale n. 2/1992, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 1° settembre 1995, n. 0297/Pres.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si applica alle domande pervenute entro il 2 aprile 2001.

3. La consuntivazione delle domande di cui al comma 2 può avvenire secondo la procedura di cui all'art. 9 commi 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Tabella A.

72.20 Fornitura di software e consulenza informatica.

72.60.1 Servizi di telematica, robotica, eidomatica.

73.10 Ricerca applicata e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

74.12.2 Attività delle società di certificazione dei bilanci.

74.20 Attività in materia di architettura, in ingegneria ed altre attività tecniche.

74.30 Collaudi e analisi tecniche.

74.70 Servizi di pulizia e disinfestazione.

74.82 Attività di imballaggio, confezionamento.

90.00.1 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi.

90.00.2 Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini.

93.01.1 Servizi di lavanderia.

Visto il presidente: TONDO

02R0211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 novembre 2001, n. 0453/Pres.

Legge regionale n. 44/1987. Regolamento per la concessione dei contributi per il completamento, la ristrutturazione, l'arredamento e l'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate alle persone anziane non autosufficienti. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 12 dicembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, con la quale si prevede, tra l'altro, la concessione di contributi in conto capitale e annui costanti per l'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture destinate a persone anziane;

Ravvisata la necessità, al fine di consentire una ripartizione delle risorse finanziarie coerente con gli obiettivi evidenziati nella relazione programmatica per l'anno 2001 nel settore delle politiche sociali, di disciplinare la ripartizione dei summenzionati fondi regionali mediante apposito regolamento;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione giuntale n. 3983 del 20 novembre 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi finalizzati alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 novembre 2001

TONDO

Regolamento per la concessione dei contributi finalizzati alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti.

Art. 1.

Finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, finalizzati alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti.

Art. 2.

Tipologia dei contributi

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 viene perseguito attraverso la concessione di contributi in conto capitale e di contributi annui costanti per la durata di anni venti.

Art. 3.

Destinatari

1. I destinatari dei contributi di cui all'art. 2 sono i comuni, le province e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le cooperative e le persone giuridiche private senza fini di lucro.

Art. 4.

Criteri di assegnazione

1. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:

a) adeguamento alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica e superamento delle barriere architettoniche di strutture residenziali destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti;

b) adeguamento agli standard minimi strutturali previsti per le strutture protette o ad utenza diversificata dal regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale con finalità assistenziali, adottato con decreto del presidente della giunta n. 083/1990;

c) straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani non autosufficienti;

d) acquisto di arredi ed attrezzature per l'attivazione di strutture o reparti per anziani non autosufficienti già ultimati o in fase di prossima ultimazione;

e) sostituzione in strutture per anziani non autosufficienti di arredi ed attrezzature obsoleti e non rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di sicurezza.

Art. 5.

Limiti d'intervento

1. Nell'ambito della disponibilità triennale del bilancio regionale vengono fissati per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'art. 2, i seguenti parametri di contribuzione:

interventi edilizi:

a) per interventi valutati fino a L. 200.000.000 90% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale;

b) per interventi valutati da L. 200.000.001 a L. 500.000.000 85% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale;

c) per interventi valutati oltre L. 500.000.000 20% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale nonché 8% della parte di spesa non coperta dai contributi in conto capitale con l'assegnazione di contributi annui costanti per venti anni;

acquisto arredi ed attrezzature:

a) per acquisti valutati fino a L. 500.000.000 90% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale;

b) per acquisti valutati oltre L. 500.000.000 85% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale.

Art. 6.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 2, relativi ad interventi edilizi, vengono concessi ed erogati secondo le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 «Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico» e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I contributi di cui all'art. 2, relativi ad interventi di acquisto di arredi ed attrezzature, vengono concessi a seguito della presentazione dei preventivi di spesa ed erogati in via anticipata nella misura massima dell'80% del contributo concesso. All'erogazione del saldo si provvederà a seguito della presentazione della documentazione prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il presidente: TONDO

02R0209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 novembre 2001, n. 0454/Pres.

Legge regionale n. 17/2000, art. 3. Regolamento per la realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 12 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 recante «Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà»;

Visti in particolare:

l'art. 3 che autorizza l'amministrazione regionale a finanziare i progetti antiviolenza;

l'art. 9 che prescrive l'adozione di un provvedimento giuntale, sentita la commissione consiliare competente, per stabilire i criteri di priorità per la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui all'art. 3.

Visto altresì l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 che prescrive l'adozione di apposito regolamento che predetermini i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione dei contributi.

Preso atto che la terza commissione consiliare, nella seduta del 4 aprile 2001 ha espresso parere favorevole sulla proposta di regolamento predisposta dalla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

Rilevata tuttavia la necessità di apportare alcune modifiche al testo succitato al fine:

di garantire la copertura delle spese di gestione, funzionamento e funzionalità operativa dei centri antiviolenza e/o delle case di accoglienza, stanti le limitate risorse finanziarie disponibili, mediante la soppressione del vincolo di riserva di una quota delle risorse a sostegno delle spese per il monitoraggio del fenomeno nonché per le campagne informative e la formazione;

di assicurare il possesso di esperienza e di competenze specifiche delle associazioni femminili comprovate dall'iscrizione alla data della domanda da almeno un anno agli albi delle associazioni di volontariato e/o agli albi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

di acquisire l'attestazione dell'ente locale, che si convenzioni con una associazione femminile, circa il possesso dei requisiti richiesti, previa acquisizione della documentazione prevista.

Visto il testo del regolamento predisposto in conformità alle predette necessità dalla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3393 del 12 ottobre 2001;

Decreta:

È approvato il regolamento per la concessione dei contributi per la «Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà» nel testo allegato e facente parte integrante del presente atto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 novembre 2001

TONDO

Regolamento per la concessione dei contributi per la «Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà» di cui alla legge regionale 16 agosto 2000 n. 17.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei finanziamenti, previsti dall'art. 3 della legge regionale 16 agosto 2000, n. 17, di seguito denominata legge, per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica psicologica e/o economica, maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.

Art. 2.

D e s t i n a t a r i

1. I destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono:

- a) gli enti locali singoli o associati;
- b) le associazioni femminili operanti in Regione che siano iscritte, alla data della presentazione della domanda, da almeno un anno agli albi delle associazioni di volontariato e/o agli albi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e che possano dimostrare almeno due anni di esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
- c) gli enti locali, singoli o associati di concerto con le associazioni femminili operanti in Regione.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande

1. I destinatari dei contributi devono presentare le domande entro il 31 gennaio dell'anno per il quale chiedono il contributo.

2. Le domande vanno indirizzate alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) per gli enti locali, singoli o associati, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge: una relazione tecnica, contenente la descrizione del progetto e l'indicazione dei relativi costi;
- b) per gli enti locali, singoli o associati, convenzionati con associazioni femminili operanti in Regione: la documentazione di cui alla precedente lettera a), copia della convenzione stipulata con l'associazione e una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente locale che attesta la presenza dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b) fermo restando che, preventivamente alla stipula della convenzione, gli enti locali, singoli o associati, devono acquisire la documentazione di cui alla successiva lettera c);
- c) per le associazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge la relazione tecnica di cui al punto a) e la seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
- 2) nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiarazione del legale rappresentante che attesti quali siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo alla data di presentazione della domanda tributo;
- 3) relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni nell'ambito della violenza intra ed extra familiare contro le donne;

4) copia del bilancio consuntivo dei due ultimi anni di attività o, in mancanza, del bilancio preventivo ovvero, per le associazioni iscritte all'albo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni;

5) certificazione dell'iscrizione all'albo regionale delle associazioni di volontariato e/o all'albo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) da almeno un anno alla data della presentazione della domanda;

6) ogni altra documentazione utile per comprovare l'adeguatezza dell'ente od associazione a svolgere l'attività nel settore in argomento.

3. I documenti elencati al precedente comma 2, lettera c), devono essere autenticati dal legale rappresentante in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

4. I preventivi di spesa devono contenere l'esatta indicazione dei costi così come suddivisi all'art. 4, comma 1 del presente regolamento.

Art. 4.

Criteri e modalità di riparto

1. Il sessanta per cento delle risorse disponibili sarà attribuito in via prioritaria per finanziare «Progetti antiviolenza» presentati dalle associazioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della legge, fino al limite massimo del 90% degli oneri sostenuti, per le spese di cui alle lettere b), c), d) e d-bis) dell'art. 7 comma 2 della legge, dal centro antiviolenza e/o dalle case di accoglienza, con la seguente graduatoria di priorità:

- a) spese di gestione e di funzionamento;
- b) spese per la funzionalità operativa delle strutture;
- c) posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanze ai bambini ospitati presso le case di accoglienza;
- d) monitoraggio del fenomeno, campagne informative in merito all'attività ed ai servizi offerti, formazione di operatori pubblici e privati.

2. Qualora le risorse dovessero risultare insufficienti il contributo da destinare a ciascun richiedente è assegnato proporzionalmente in modo da garantire, fino alla misura massima possibile, la copertura delle spese di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. L'eventuale parte residua e il rimanente quaranta per cento delle risorse disponibili saranno proporzionalmente ripartiti tra gli enti locali singoli o associati e gli enti locali convenzionati con le associazioni femminili operanti in Regione, con priorità per questi ultimi, fino al limite dei due terzi dell'importo disponibile e comunque in misura non superiore alla percentuale di contribuzione prevista a favore delle associazioni di cui al comma 1.

4. Qualora i progetti dei richiedenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e c) della legge non esauriscano la quota loro riservata, la parte residua viene destinata a finanziare esclusivamente i progetti presentati dalle associazioni di cui al precedente comma 1.

5. I contributi vengono erogati, contestualmente al decreto di concessione, per una somma pari al 50% dell'importo complessivo, come previsto dal comma 3, dell'art. 9 della legge. Il restante 50% viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.

Art. 5.

Definizione della tipologia di spese

1. Per spese di gestione e funzionamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza di cui alla lettera b) dell'art. 7, comma 2 della legge, si intendono tutti gli oneri da sostenere per l'ordinaria gestione della struttura, quali, in particolare:

- a) spese di affitto e assicurazioni;
- b) forniture di acqua, luce, gas, telefono;
- c) ordinaria manutenzione;
- d) arredi.

2. Per spese di gestione per la funzionalità operativa dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza di cui alla lettera c) dell'art. 7, comma 2 della legge, si intendono tutte le spese necessarie per la concreta attuazione del progetto e dei servizi alla persona, quali, in particolare:

- a) spese per il vitto e il vestiario;
- b) assicurazioni;
- c) spese per gli operatori;
- d) consulenze;
- e) formazione;
- f) spese mediche specialistiche;
- g) attività didattiche e ludiche;
- h) spese postali e di cancelleria.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Ai fini dell'attribuzione dei contributi, vengono tenute in considerazione tutte le domande pervenute alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali anche anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di contributo le domande che risultassero carenti della documentazione prevista dal precedente art. 3, devono essere integrate su richiesta della competente direzione regionale.

Visto il presidente: TONDO

02R0210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2001, n. 0464/Pres.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento di attuazione della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 16 gennaio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1257/99 del consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

Visto il regolamento (CE) n. 1750/99 della commissione del 23 luglio 1999, recante «Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/99 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000, con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (P.S.R.);

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal P.S.R., l'attuazione delle misure di competenza della direzione regionale dell'agricoltura avviene mediante l'emanazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare;

Visto il regolamento applicativo della misura a - Investimenti nelle aziende agricole approvato con il decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres.;

Visto l'art. 14 del citato regolamento, in cui sono individuati i criteri per la determinazione della congruità ed elegibilità della spesa per gli investimenti soggetti a contributo;

Ritenuto che, esclusivamente per le domande pervenute prima della pubblicazione del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres., tali criteri debbano essere integrati al fine di garantirne l'applicazione in modo trasparente nei confronti degli interessati;

Visto l'art. 10 del citato regolamento con cui è previsto che la spesa ammissibile degli investimenti debba, di norma, essere superiore a lire 50 milioni;

Considerato che, secondo quanto previsto nell'ambito della descrizione dei contratti in corso di cui alla misura a - Investimenti nelle aziende agricole del P.S.R., tale limite va applicato a tutte le domande di contributo giacenti;

Ritenuto, per motivi di trasparenza nei confronti degli interessati, di non applicare tale limite alle domande presentate prima della pubblicazione del P.S.R. nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, avvenuta il 14 dicembre 2000;

Considerato che con nota prot. n. AGR/1 - 15/22878 del 9 ottobre 2001, è stata comunicata alla commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 35, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1750/99 e successive modificazioni ed integrazioni, la modifica delle procedure applicabili ai contratti in corso relativamente alla misura a - Investimenti nelle aziende agricole del P.S.R., consistente nell'ammissibilità a finanziamento delle domande di contributo per importi di spesa inferiori a lire 50 milioni, pervenute precedentemente alla data di pubblicazione del P.S.R. nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

Considerato che con nota del 13 novembre 2001 prot. n. 28019, pervenuta il 22 novembre 2001, la commissione delle Comunità europee ha comunicato l'accettazione della modifica proposta;

Visto l'art. 41 del regolamento applicativo della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole», in cui sono fissati i termini per l'approvazione della graduatoria e per le richieste di avvenuta esecuzione dei lavori relativamente alle domande di contributo pervenute agli ispettorati provinciali dell'agricoltura a partire dal 14 dicembre 2000 fino al sessantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto del presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres.;

Visto l'art. 42 del regolamento applicativo della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole», in cui sono fissati i termini per l'approvazione della graduatoria relativamente alle domande di contributo che perverranno agli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il 15 gennaio 2002;

Considerato che il numero di domande presentate e il grado di complessità dell'istruttoria delle medesime non consentono il rispetto della tempistica per l'approvazione delle graduatorie stabilita dal citato regolamento e che pertanto al fine di consentire l'espletamento dell'istruttoria in forma oculata e compiuta è demandata al direttore regionale dell'agricoltura la fissazione dei termini di cui sopra, con proprio decreto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

Considerato pertanto che per le domande di aiuti cofinanziati per gli investimenti la cui realizzazione è prevista nel corso del 2002 si rende necessario posticipare il termine per la presentazione delle richieste di verifica di avvenuta esecuzione delle opere e/o acquisti;

Visto lo statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4085 del 27 novembre 2001;

Decreta:

Sono approvate le «Modificazioni ed integrazioni al regolamento applicativo della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche ed integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 dicembre 2001

TONDO

ALLEGATO

Modificazioni ed integrazioni al regolamento applicativo della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia,

Art. 1.

1. Al comma 10 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres., è aggiunta la seguente frase:

«Fatta salva la normativa specifica adottata nel settore del credito, per tali domande l'importo di spesa giustificato da fatture quietanzate, deve essere superiore all'importo del contributo comunitario.».

Art. 2.

2. All'art. 40 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres., è aggiunto il seguente comma:

«8. Per le domande di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni previste dall'art. 10.».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres., è sostituito dal seguente:

«3. La graduatoria è approvata applicando le disposizioni di cui all'art. 39, entro i termini stabiliti dal direttore regionale dell'agricoltura con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 4.

1. Il comma 4 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres., è sostituito dal seguente:

«4. Le richieste di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori riferibili alle domande di aiuto cofinanziato per investimenti la cui realizzazione è prevista entro il 31 maggio 2002 devono essere presentate entro tale data, salvo proroga concedibile fino ad un massimo di sessanta giorni da accordarsi a seguito di istanza adeguatamente motivata.».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres., è sostituito dal seguente:

«1. Le domande pervenute entro il 15 gennaio 2002 concorrono alla formulazione della graduatoria, che è approvata applicando le disposizioni di cui all'art. 39 entro i termini stabiliti dal direttore regionale dell'agricoltura con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 6.

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le domande di contributo di importo di spesa inferiore a lire 50 milioni e presentate entro il 14 dicembre 2000 devono essere integrate, pena l'archiviazione, da istanza di conferma su appositi modelli messi a disposizione dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 7.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il presidente: TONDO

02R0205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

11 dicembre 2001, n. 0466/Pres.

Regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Approvazione modifica termini allegato B.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che con decisione n. C (97) 3744 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche; la Commissione europea ha approvato il Documento unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia ammissibili all'obiettivo 2 per il triennio 1997-1999;

Visto l'art. 14 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, commi da 1 a 20, che contiene le disposizioni per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale n. 0185/Pres. del 22 maggio 1998, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1998, Registro I, foglio 290, il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal succitato DOCUP, come disposto dall'art. 14, comma 5, della menzionata legge regionale n. 3/1998;

Visti i successivi decreti del Presidente della giunta regionale numeri 0271/Pres. del 13 luglio 1998 e 0152/Pres. del 12 maggio 1999, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 31 luglio 1998, registro n. 1, foglio n. 378 e il 16 giugno 1999, registro n. 1, foglio n. 238, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al suddetto regolamento di esecuzione;

Tenuto conto che il punto «obblighi dei beneficiari e rendicontazione», di cui all'allegato B del succitato regolamento, prevede, per ciascuna azione del DOCUP, l'indicazione della data entro la quale i soggetti beneficiari delle diverse azioni sono tenuti a presentare la documentazione finale di spesa e ad ultimare i lavori;

Vista la nota prot. n. EST/15371 - A/5/F del 15 ottobre 2001 con la quale la direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, in relazione a specifiche esigenze rappresentate da alcuni soggetti beneficiari degli interventi, ha richiesto alla direzione regionale degli affari europei di modificare il testo dell'allegato B del succitato regolamento, come segue:

Asse 3, azione 3.2 «riqualificazione urbana e valorizzazione ambientale», misura *sub-a*) «interventi di riqualificazione urbana», punto 3 «obblighi dei beneficiari e rendicontazione», il quarto capoverso «al fine di consentire l'espletamento delle procedure amministrative entro il 31 dicembre 2001, il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 settembre 2001 e contenere tutti gli elementi oggetto dell'intervento programmato, con il dettaglio dei costi sostenuti» va sostituito come segue: «al fine di consentire l'espletamento delle procedure amministrative di rendicontazione alla Commissione europea, gli enti beneficiari dovranno produrre, entro il 31 marzo 2002, il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo assieme a tutta la documentazione che dettaglia i costi sostenuti. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere emesso entro il 31 dicembre 2001 e vengono riconosciute le spese ammissibili sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2001».

Viste le note prot. n. VTP/5606/TM-AE.8 del 30 ottobre 2001 e prot. n. VTP/5849/TM-AE.8 del 13 novembre 2001 con le quali la direzione regionale della viabilità e trasporti, in relazione a specifiche esigenze rappresentate da alcuni soggetti beneficiari degli interventi, ha richiesto alla direzione regionale degli affari europei di modificare i termini di presentazione della documentazione finale di spesa quietanzata, di cui all'allegato 13 del succitato regolamento, come segue:

Asse 3, Azione 3.1 «sistemi intermodali», punto 3 «obblighi dei beneficiari e rendicontazione», quarto capoverso, le parole «il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 settembre 2001» vanno sostituite con le parole «il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 novembre 2001»;

Asse 3, azione 3.3 «sviluppo telematico per il trasporto integrato di persone», punto 3 «obblighi del beneficiario», quarto capoverso, le parole «il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 settembre 2001» vanno sostituite con le parole «il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 novembre 2001»;

Preso atto, conseguentemente, dell'opportunità di modificare detti termini secondo le indicazioni pervenute dalle succitate direzioni, in relazione alle motivazioni dalle stesse addotte e al fine di massimizzare la spesa rendicontabile alla Commissione europea nell'ambito del programma in oggetto, apportando le conseguenti modifiche al testo relativo all'allegato B del summenzionato regolamento di esecuzione;

Tenuto conto che tali proroghe non pregiudicano i termini di esecuzione del programma, né quelli di rendicontazione alla Commissione europea fissati dalla decisione comunitaria di approvazione del DOCUP;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4020 del 20 novembre 2001;

Decreta:

Sono approvate le sottoelencate modifiche all'allegato B del regolamento di esecuzione approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0185/Pres. del 22 maggio 1998, e successive modifiche e integrazioni, come citato in premessa, relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999:

Asse 3, azione 3.1 «sistemi intermodali», punto 3 «obblighi dei beneficiari e rendicontazione», quarto capoverso, le parole «il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 settembre 2001» vanno sostituite con le parole «il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 novembre 2001»;

Asse 3, azione 3.2 «riqualificazione urbana e valorizzazione ambientale», misura *sub-a*) «interventi di riqualificazione urbana», punto 3 «obblighi dei beneficiari e rendicontazione», il quarto capoverso «al fine di consentire l'espletamento delle procedure amministrative entro il 31 dicembre 2001, il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 settembre 2001 e contenere tutti gli elementi oggetto dell'intervento programmato, con il dettaglio dei costi sostenuti» va sostituito come segue: «al fine di consentire l'espletamento delle procedure amministrative di rendicontazione alla Commissione europea, gli Enti beneficiari dovranno produrre, entro il 31 marzo 2002, il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo assieme a tutta la documentazione che dettaglia i costi sostenuti. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere emesso entro il 31 dicembre 2001 e vengono riconosciute le spese ammissibili sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2001»;

Asse 3, azione 3.3 «sviluppo telematico per il trasporto integrato di persone», punto 3 «obblighi del beneficiario», quarto capoverso, le parole «il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 settembre 2001» vanno sostituite con le parole «il rendiconto finale di spesa dovrà essere presentato alla Regione entro il 30 novembre 2001».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le suindicate disposizioni con modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 dicembre 2001

TONDO

02R0212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2001, n. 0468/Pres.

Regolamento disciplinante il rilascio degli estratti tavolari, delle certificazioni, delle copie autentiche nonché le modalità di tenuta del Registro delle relative richieste. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1971, n. 234, recante «norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari», con il quale, fra l'altro, sono state trasferite alla Regione stessa le relative potestà amministrative;

Visto il regio decreto 28 marzo 1928, n. 499, ed in particolare l'art. 7 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al medesimo decreto;

Visto il regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale del 10 aprile 1975, n. 0915/Pres., disciplinante i tipi e le modalità di rilascio degli estratti tavolari, delle certificazioni e delle copie autentiche;

Ravvisata l'opportunità di modificare la normativa regolamentare di cui sopra al fine di semplificare le procedure di rilascio e compilazione delle attestazioni tavolari;

Viste le leggi regionali 20 giugno 1983, n. 59, 10 luglio 1987, n. 20 e 19 febbraio 1990, n. 8, e loro successive modificazioni ed integrazioni, che autorizzano, fra l'altro, l'introduzione di procedure automatizzate nella tenuta del Libro fondiario;

Rilevata l'opportunità, nell'ottica del graduale sviluppo dell'informaticizzazione nel sistema del Libro fondiario, di adottare procedure automatizzate nella tenuta del registro di richiesta degli estratti tavolari, delle certificazioni e delle copie autentiche;

Visto il nuovo testo regolamentare predisposto dal servizio del libro fondiario;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4081 del 27 novembre 2001;

Decreta:

È approvato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato regolamento disciplinante il rilascio degli estratti tavolari, delle certificazioni, delle copie autentiche, nonché le modalità di tenuta del registro delle relative richieste.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Le relative disposizioni entreranno in vigore il giorno della loro pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 dicembre 2001

TONDO

Regolamento disciplinante il rilascio degli estratti tavolari, delle certificazioni, delle copie autentiche, nonché le modalità di tenuta del registro delle relative richieste.

Art. 1.

*Accesso, consultazione e rilascio di estratti
certificazioni e copie autentiche*

1. Il libro fondiario, costituito dal libro maestro e dalla collezione dei documenti, è pubblico.

2. Chiunque, nell'orario di apertura degli uffici tavolari e loro sezioni, può consultarlo, estrarne personalmente copia, ottenerne copie ed estratti autenticati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e meccanici, nonché, può chiedere il rilascio di certificazioni direttamente desumibili dai libri maestri e dai documenti.

Art. 2.

Modalità di tenuta del registro informatizzato di richiesta degli estratti, delle certificazioni e delle copie autentiche

1. Le richieste di estratti e di copie autentiche possono essere formulate verbalmente o per iscritto ai competenti uffici tavolari e loro sezioni; quelle finalizzate al rilascio delle certificazioni sono redatte esclusivamente per iscritto.

2. Dette richieste sono inserite in un apposito registro tenuto a livello informatico e, secondo la rispettiva tipologia, devono riportare le indicazioni sotto elencate:

- la data della richiesta;
- il nome del richiedente;
- il numero della partita tavolare interessata;
- il Giornal numero.

3. Se la richiesta concerne dati parziali di una partita tavolare, o singoli atti documentali deve indicare altre sì:

- il numero del corpo tavolare;
- il numero di particella;
- il nominativo del soggetto iscritto;
- il tipo del documento (decreto, contratto, domanda, ecc.).

4. Ai fini dell'eventuale esenzione dall'imposta di bollo il richiedente deve indicare la specifica normativa di riferimento.

5. Le richieste di cui al primo comma, in caso di mancato funzionamento del sistema informatizzato, vengono riportate su di un registro provvisorio, in dotazione a ciascun ufficio tavolare o sezione staccata, recante numerazione progressiva. Alla riattivazione del sistema le informazioni contenute nel registro provvisorio vengono inserite - nel più breve tempo possibile - nel registro tenuto a livello informatico.

Art. 3.

Tipologia e contenuto degli estratti tavolari

1. Gli estratti tavolari sono di due tipi:

- a) attuale, riportante le sole iscrizioni relative allo stato tavolare in vigore al momento del rilascio;
- b) storico, riportante tutte le iscrizioni, fatta eccezione per quelle di cui al successivo comma 3, comprese quelle cancellate.

2. Sia gli estratti di tipo attuale che di tipo storico, riferibili anche al contenuto parziale di una partita tavolare, possono essere eseguiti per «esteso» riportando alla lettera le iscrizioni così come esposte nel libro maestro, oppure, per «sommario» riportando le iscrizioni in modo sintetico.

3. Nelle copie e negli estratti autenticati non vanno menzionate le iscrizioni non rinnovate ai sensi dell'art. 7 della legge generale sui libri fondiari allegata al regio decreto 28 marzo 1929 n. 499; per gli estratti devono essere osservate, altresì, le norme di cui all'art. 116 della legge medesima e quelle di cui al paragrafo 27 della legge 25 luglio 1871, in Bollettino delle leggi imperiali. n. 96, sulla procedura di regolazione.

4. Gli estratti, le certificazioni e le copie autentiche devono riportare l'indicazione della data del rilascio e, in caso di esenzione dall'imposta di bollo, degli estremi normativi di riferimento. Gli estratti tavolari devono riportare, altresì, l'indicazione della tipologia e della modalità di esecuzione.

5. Gli estratti tavolari possono essere, a discrezione dell'ufficio, rinnovati mediante aggiornamento eseguito in calce al precedente estratto, con l'osservanza delle norme sul bollo. Gli estratti tavolari, negli uffici tavolari dotati di strumentazione idonea all'elaborazione informatica delle immagini, possono essere, altresì, ottenuti mediante fotoreproduzione o scansione delle pagine del Libro maestro.

Art. 4.

Copie autentiche

1. Le copie autentiche, anche parziali, di atti conservati presso gli uffici tavolari e loro sezioni, devono essere rilasciate riportando gli estremi di individuazione dell'originale.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto del presidente della giunta regionale 10 aprile 1975, n. 0915.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il presidente: TONDO

02R0213

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2001, n. 44.

Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 172 del 29 novembre 2001)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

la seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, l'esecuzione in economia dei lavori di competenza della Regione Emilia-Romagna, nonché di quelli affidati ai soggetti attuatori di cui all'art. 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22, qualora siano eseguiti in economia.

2. Gli importi indicati nel presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

3. Possono essere eseguiti in economia i seguenti interventi:

- a) i lavori di cui all'art. 2;
- b) gli interventi di urgenza e somma urgenza;
- c) i "pronti interventi" di cui al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 in connessione ad eventi calamitosi o eccezionali;
- d) gli interventi connessi all'attività di servizio di piena e polizia idraulica.

4. Gli interventi possono essere eseguiti entro il limite di € 200.000 o comunque, nei soli casi di somma urgenza, nel limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

5. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di assoggettarli alla disciplina del presente regolamento.

Art. 2.

Tipologia di lavori

1. Possono eseguirsi in economia le seguenti tipologie di lavori:

a) interventi di manutenzione da eseguirsi nei corsi d'acqua:

1) rimozione di rifiuti solidi e taglio di vegetazione presente nel fondo e nelle sponde degli alvei pregiudizievole al deflusso delle acque;

2) rinaturazione di sponde dissestate;

3) ripristino della sezione di deflusso mediante movimentazione materiale litoide in caso di manifesto sovralluvionamento;

4) sistemazione e protezione spondale, intesa come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali, sostituzione di gabbionate o di difese artificiali collabenti e loro adeguamento funzionale;

5) eliminazione dei detrattori ambientali;

6) ripristino versanti in erosione prospicienti corsi d'acqua mediante sistemazione con interventi di ingegneria naturalistica, ripristino e realizzazione di nuove reti di drenaggio superficiale, chiusura delle fessure di taglio, opere di sostegno a scala locale (terre rinforzate, muri cellulari vivi, gabbionate);

7) ripristino delle officiosità della luce dei ponti o di tratti tombati con rimozione di tronchi o depositi alluvionali o trovanti. Difesa delle pile e delle spalle dei ponti da fenomeni di sfiancamento, scalcamento e di aggrimento;

8) manutenzione e adeguamento funzionale arginature e accessori intese come sfalcio e taglio di vegetazione riparia, ripresa di frane e scoscendimenti, ricarica di sommità arginali, conservazione e ripristino paramento ringrossi;

9) ripristino e adeguamento funzionale di manufatti quali briglie, difese spondali, soglie di fondo, chiaviche, scolmatori, bocche a sifone, rampe e appostamenti idraulici;

10) costituzione di transetti vegetazionali;

11) manutenzione e ripristino di reti irrigue;

b) interventi di manutenzione da eseguirsi sulla costa:

1) ripascimento di arenili in erosione anche con realizzazione di trappole o barriere soffolte;

2) mantenimento o ripristino di dune naturali ed artificiali;

3) sistemazione ed adeguamento funzionale opere di difesa esistenti;

c) interventi di manutenzione da eseguirsi nei versanti collinari e montani instabili:

1) rimodellazione dei versanti e regimazione del reticolo superficiale;

2) ripristino e realizzazione di nuove reti di drenaggio superficiale;

3) opere di sostegno a scala locale (terre rinforzate, muri cellulari vivi, gabbionate) connesse al rimodellamento dei versanti;

d) interventi su immobili destinati o utilizzati dall'amministrazione regionale:

1) realizzazione e/o manutenzione, nonché loro adeguamento alle normative vigenti, di impianti tecnologici di qualsiasi natura ed opere accessorie degli edifici sedi di uffici regionali;

2) realizzazione e/o manutenzione quadri di distribuzione linee elettriche MT-BT-FM e messa a terra;

3) riparazione e sostituzione di infissi esterni ed interni di qualsiasi materiale ed opere accessorie, compreso portoni, vetrate, cancelli, serrande, basculanti, automatismi di impianti idraulici, serbatoi di accumulo acqua ed autoclavi;

4) ripristino di servizi igienici e relativa funzionalità compreso le modifiche per i portatori di handicap;

5) realizzazione e/o manutenzione di pavimentazioni in qualsiasi materiale, lastre galleggianti, grigliati di ferro, compreso i rispettivi sottofondi ed opere annesse;

6) realizzazione e/o manutenzione di coperture ed impermeabilizzazioni di tetti e pareti controterra;

7) realizzazione e/o manutenzione di opere edili ed affini nei fabbricati e loro pertinenze in uso alla Regione Emilia-Romagna;

8) adeguamento alle normative di ascensori e montacarichi, nonché lavori di manutenzione o di mantenimento, compreso le verifiche biennali per l'esercizio;

9) ripristino di locali e uffici a causa di allagamenti accidentali o cedimenti strutturali e crolli;

10) interventi necessari causa nuove utenze (lucegas-acqua-telefono);

e) interventi sul patrimonio immobiliare della Regione:

1) opere edili ed affini rivolte al mantenimento, ripristino o consolidamento degli immobili, compreso le recinzioni;

2) demolizioni parziali o totali di fabbricati pericolanti comprese le opere annesse;

3) ripristino della pubblica incolumità in genere con eliminazione del pericolo;

4) trasformazione di centrali termiche da gasolio a gas metano;

5) realizzazione e/o manutenzione reti fognarie bianche o nere, fosse biologiche;

6) recupero urbano o ripristino di aree abbandonate e degradate;

7) mantenimento della percorribilità di strade private dell'ente Regione;

f) interventi per il miglioramento dei luoghi di lavoro e per la sicurezza delle sedi regionali:

1) bonifica da sostanze nocive alla salute (amianto, lane minerali dannose ecc.) comprese cisterne interrate dannose;

2) realizzazione e/o manutenzione impianti TV anche satellitari, di allarmi antintrusione e telecamere a circuito chiuso ed accessori (monitor, videoregistratori ecc.);

3) realizzazione e/o manutenzione, nonché messa a norma degli impianti elettrici, trasmissione dati e telefonia, idraulici, a gas ecc.;

4) realizzazione e/o manutenzione di porte REI, uscite di sicurezza, maniglioni antipánico, di porte blindate ed inferriate;

5) realizzazione e/o manutenzione di illuminazione di emergenza, di sicurezza ed allarmi antincendio;

6) realizzazione e/o manutenzione impianti antincendio, idranti e C02, cartellonistica di sicurezza;

7) realizzazione e/o manutenzione di percorsi agevolati per portatori di handicap, rampe e montascale;

8) realizzazione e/o manutenzione di ulteriori servizi igienici anche per portatori di handicap nonché assolvimento delle norme igienico-sanitarie;

9) realizzazione e/o manutenzione coibentazioni acustiche e termiche, condizionamento, riscaldamento, deumidificazione, nonché aerazione anche forzata di ambienti;

10) fornitura, montaggio e/o manutenzione di tende ombreggianti, oscuranti, tendaggi, veneziane;

g) interventi di manutenzione degli impianti idraulici, idrovori e di sollevamento:

1) manutenzione e ristrutturazione delle apparecchiature elettromeccaniche;

2) manutenzione e ristrutturazioni alle parti edili;

h) interventi di esplorazione, che si rendano necessari nel corso dell'esecuzione dei lavori, per l'approfondimento di studi, indagini, rilievi e/o sondaggi ad un livello ulteriore rispetto a quello prescritto per la redazione dei progetti, purché si tratti di interventi che l'esecutore dei lavori non sia tenuto ad effettuare in base a disposizioni vigenti o ad altro titolo.

2. Ai fini del presente regolamento i lavori di manutenzione sono intesi come la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o ripristinare la funzione che l'opera o l'impianto è preordinato a svolgere. Tali lavori possono altresì ricomprendere anche l'esecuzione di nuovi lavori purché questi assumano rilievo economico inferiore al 50% dell'importo complessivo dell'intervento.

3. Il direttore generale competente può adottare atti contenenti le precisazioni, le specificazioni e gli adeguamenti operativi necessari per l'esecuzione dei lavori in economia.

4. Il direttore generale competente, con propri atti di organizzazione, individua l'articolazione delle competenze dirigenziali relativamente all'effettuazione dei lavori di cui al presente regolamento.

Art. 3.

Modi di esecuzione

1. I lavori di cui al presente regolamento possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimi;
- c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente della stazione appaltante impiegando materiali, mezzi, e quant'altro occorra, di proprietà della stazione appaltante o in uso al medesimo.

3. Sono eseguiti a mezzo di cottimi i lavori per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'intervento di un imprenditore individuato secondo le modalità di cui al successivo articolo 6.

Art. 4.

Interventi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza, contemporaneamente alla redazione del relativo verbale, può disporsi l'immediata esecuzione degli interventi fino all'importo di € 20.000.

2. Il verbale di somma urgenza, corredato della valutazione estimativa degli interventi disposti ai sensi del comma 1 e di quelli ulteriori, eventualmente necessari, è immediatamente trasmesso alla competente struttura organizzativa per l'autorizzazione di cui al comma 3.

3. L'esecuzione degli interventi può essere autorizzata entro il limite di € 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

4. Degli interventi è successivamente redatta apposita perizia giustificativa da trasmettere alla competente struttura organizzativa per l'approvazione.

Art. 5.

Responsabile del procedimento

1. Per tutti i lavori in economia deve essere nominato un responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Per i lavori che la Regione realizza direttamente il responsabile del servizio competente per l'intervento può nominare, con proprio atto, per motivi di carattere organizzativo, quale responsabile del procedimento, un collaboratore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6.

Esecuzione per cottimi

1. L'affidamento dei lavori per cottimi è preceduto da interpello rivolto ad almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, per i lavori da eseguire. I concorrenti sono individuati a seguito di indagini di mercato anche con il ricorso a strumenti telematici.

2. La scelta del cottimista è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni tra i concorrenti che hanno presentato offerta.

3. L'esecuzione per cottimi può aver luogo in seguito ad affidamento diretto ad una o più imprese, individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato, nei seguenti casi:

- a) per interventi di importo non superiore a 20.000 euro;
- b) per interventi in circostanze di somma urgenza, ai sensi dell'art. 4;

c) per lavori accessori ad un appalto in corso di esecuzione purché siano individuati, secondo le tipologie e le specificazioni di cui all'art. 2, comma 1, nel progetto e nel quadro economico relativi ai lavori principali e siano affidati all'esecutore di questi ultimi.

Art. 7.

Contratto di cottinio

1. Il contratto di cottimo deve contenere le indicazioni di cui all'art. 144, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99, e prevedere la prestazione della cauzione definitiva di cui all'art. 30, comma 2, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

2. La cauzione, da prestarsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, è pari al 10% dell'importo contrattuale, e deve essere prestata all'atto della stipulazione del contratto di cottimo.

3. L'affidatario, prima della consegna dei lavori, dovrà trasmettere al responsabile del procedimento la polizza assicurativa prevista dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

4. Il contratto di cottimo può essere stipulato nella forma di scrittura privata, semplice o autenticata, o in forma pubblico-amministrativa.

Art. 8.

Divieto di subappalto

1. Le prestazioni oggetto del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente ed esclusivamente dal cottimista, ad eccezione delle forniture di materiale necessario all'esecuzione dei lavori, dei noli a caldo e dei noli a freddo.

2. Le attività che richiedono impiego di mano d'opera sono consentite qualora non integrino la fattispecie del subappalto ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni.

Art. 9.

Esecuzione dei lavori

1. Il responsabile del procedimento è responsabile della corretta esecuzione dei lavori e della loro contabilizzazione, nonché del contenimento della spesa entro il limite autorizzato.

2. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa cottimista, si applicano le penali previste nel contratto di cottimo, previa contestazione scritta, da parte del responsabile del procedimento, degli addebiti mossi all'impresa medesima.

3. In caso di inadempimento grave la stazione appaltante può, previa contestazione scritta degli addebiti, procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione, e fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

4. In caso di perizia suppletiva per maggiori spese si applicano le disposizioni di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici e contratti della pubblica amministrazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 novembre 2001

ERRANI

02R0033

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 45.

Disciplina delle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti, legge regionale 27 giugno 1997, n. 18, art. 6, comma 2.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 175 del 4 dicembre 2001)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta le norme di applicazione della legge regionale 27 giugno 1997, n. 18 recante «Iniziativa per la promozione e l'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti» ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della stessa, per l'attuazione, la promozione e il sostegno alle iniziative tese a favorire il processo di integrazione dell'Unione europea e a creare un'atmosfera di collaborazione e di comprensione più intensa tra i popoli di tutti i continenti.

2. In particolare sono definite le modalità attuative relativamente alle attività che possono essere intraprese dalla Regione Emilia-Romagna per:

a) favorire il processo d'integrazione dell'Unione europea e lo sviluppo di collaborazioni tra i popoli di tutti i continenti attraverso la partecipazione ad associazioni ed organismi internazionali;

b) promuovere lo sviluppo di gemellaggi;

c) pervenire alla stipula e attuare protocolli di collaborazione con regioni e territori di altri Stati dell'Unione europea e del mondo;

d) incentivare attività di studio e di ricerca, lo scambio tra giovani, la costituzione di associazioni di amicizia fra i territori per i quali sono in vigore i protocolli d'intesa, la promozione delle tematiche europee del partenariato;

e) attivare rapporti con le organizzazioni europeiste.

Art. 2.

Gemellaggi tra comuni e tra altri enti locali

1. La Regione favorisce il gemellaggio dei comuni e di altri enti locali dell'Emilia-Romagna con quelli dei Paesi membri dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e di altri organismi internazionali; favorisce inoltre il gemellaggio tra gli enti locali della Regione con altri enti locali italiani.

2. In particolare la Regione fornisce, se richiesta, la propria assistenza agli enti locali dell'Emilia-Romagna nella ricerca e selezione del partner in ambito europeo e nelle regioni e territori con i quali sono in corso protocolli di collaborazione a livello internazionale.

Art. 3.

Protocolli di collaborazione istituzionale

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, può stipulare protocolli di collaborazione con altri territori e Stati esteri nel rispetto delle normative nazionali in materia e nei limiti e con le procedure dalle stesse previste.

2. I protocolli sono di norma stipulati con altri territori e Stati esteri con i quali sono stati realizzati, in precedenza e con esito positivo, rapporti di collaborazione.

3. Tali protocolli riguardano la collaborazione su materie di competenza regionale, possono prevedere il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati dei rispettivi territori favorendo la prospezione e realizzazione di progetti di collaborazione tra soggetti omologhi, anche al fine di predisporre programmi e progetti per il finanziamento comunitario.

4. I protocolli sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale che ne autorizza la sottoscrizione, hanno di norma durata triennale e, salvo espressa clausola, non prevedono il tacito rinnovo.

Art. 4.

Sviluppo del partenariato

1. Il programma di interventi ed iniziative nell'ambito delle relazioni internazionali, approvato annualmente dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 18/1997, individua, fra l'altro, le aree prioritarie di collaborazione con le quali saranno stipulati i protocolli di cui all'art. 3 ed attuate le iniziative di cui al presente articolo.

2. Nel quadro delle priorità territoriali di cui al programma ricordato al comma 1, la giunta regionale:

a) promuove e incentiva le attività formative generali volte a promuovere l'integrazione europea e l'esecuzione dei protocolli, favorendo la realizzazione di scambi fra funzionari della propria amministrazione e della amministrazione partner, anche con il ricorso ai finanziamenti previsti dai programmi comunitari o di organismi internazionali a ciò destinati;

b) favorisce le attività intese a sviluppare forme di partenariato tra soggetti pubblici e privati dei rispettivi territori, anche nel quadro di programmi ed iniziative dell'Unione europea ed a tal fine promuove la realizzazione di tirocini presso l'amministrazione regionale, le associazioni di categoria, gli atenei della Regione ed istituti ed enti di formazione;

c) favorisce la costituzione e l'attività di associazioni di amicizia tra cittadini delle due realtà, al fine di promuovere la conoscenza della realtà sociale, economica e culturale dei rispettivi territori.

3. Al fine di favorire lo sviluppo di reti di collaborazione internazionale le attività di cui al comma 2 possono riguardare, in via sperimentale, anche regioni e territori legati da rapporti di collaborazione con le regioni e i territori di cui al comma 1 dell'art. 3.

4. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con associazioni e organismi di coordinamento degli enti locali regionali ed internazionali. A tal fine la giunta regionale può instaurare rapporti di collaborazione e stipulare convenzioni con associazioni o organismi espressione degli enti locali per favorire, coordinare e programmare le attività di partenariato in ambito europeo.

Art. 5.

Partecipazione ad associazioni ed organismi interregionali

1. Per favorire il perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 18 del 1997, la giunta regionale promuove la partecipazione della regione ad organizzazioni e associazioni costituite tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali relativamente all'attività delle Comunità europee, del Consiglio d'Europa e ad altre associazioni e organismi internazionali aventi lo scopo di favorire l'integrazione, lo scambio e la collaborazione tra regioni e realtà locali d'Europa che siano rilevanti per lo sviluppo economico, sociale e culturale della regione stessa.

2. L'adesione è deliberata dal consiglio regionale su proposta della giunta, secondo quanto prevede l'art. 47 dello statuto e nelle forme previste dall'art. 6 della legge regionale 26 luglio 1997, n. 25.

Art. 6.

Informazione e diffusione delle tematiche dell'integrazione europea

1. La regione promuove e favorisce la diffusione delle tematiche dell'integrazione europea, promuovendo azioni di riflessione sui valori europei rivolte alla generalità della popolazione o a soggetti ed ambiti tematici specifici. In particolare sono favorite le attività di informazione rivolto ai giovani, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con organizzazioni e strutture giovanili.

2. Le iniziative di cui al comma 1 riguardano soprattutto gli obiettivi dell'Unione europea, le sue istituzioni e le sue politiche ed i loro sviluppi nella prospettiva dell'Agenda 2000, con particolare riguardo all'ampliamento dell'Unione europea, e sono orientate a sensibilizzare ed incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini, in forma singola od organizzata, alla creazione dell'Europa ed alla formazione di una cittadinanza europea. Sono inoltre finalizzate a promuovere la partecipazione a programmi europei nel campo dell'istruzione, della formazione professionale o gli scambi giovanili.

3. La regione promuove, inoltre, iniziative di informazione e sensibilizzazione degli enti locali del territorio regionale con l'obiettivo di incentivare la partecipazione ai programmi comunitari, promuovere la cooperazione transnazionale e la partecipazione a reti europee ed internazionali.

4. Ai fini del presente articolo la giunta regionale stabilisce rapporti con le organizzazioni e le associazioni degli enti locali ed europeiste, realizzando scambi di informazione, attività di studio congiunte, organizzazione di incontri, conferenze e dibattiti tesi a sensibilizzare i cittadini, ed in particolar modo i giovani, alla realizzazione ed agli obiettivi della costruzione europea.

Art. 7.

Finanziamento delle attività

1. Le attività di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento possono essere realizzate dalla Regione Emilia-Romagna direttamente o in collaborazione con associazioni di categoria e degli enti locali, le università presenti sul territorio regionale, istituti ed enti di formazione, associazioni ed organismi internazionali o loro rappresentanze regionali.

2. La collaborazione con i soggetti indicati al comma 1 può essere regolata da apposite convenzioni, stipulate dalla giunta regionale, le quali prevedono le attività da svolgere, gli impegni a carico di ciascun soggetto, la durata, la quantificazione delle spese a carico della Regione e le relative modalità di erogazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 dicembre 2001

ERRANI

02R0034

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 «Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 181 dell'11 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 23 del 1997

1. La rubrica ed il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 23 del 1997 sono sostituiti come segue:

«Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo. — 1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attività sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.».

2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 23 del 1997 è sostituito come segue:

«3. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di apposita istruttoria che accerti:

a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli artt. 7 e 8;

b) il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria, comprovati nelle forme e nei modi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ove consentita dalla normativa vigente;

c) l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto a procedura fallimentare.».

3. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 23 del 1997 è abrogato.

Art. 2.

Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 23 del 1997

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 23 del 1997 è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-bis (*Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo*). — 1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altre Regioni, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale.

2. La comunicazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione o ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale;

b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei locali di esercizio della sede secondaria;

c) le esatte generalità del titolare o del legale rappresentante, a seconda che si tratti rispettivamente di impresa individuale o di società;

d) le generalità del direttore tecnico dell'agenzia principale se diverso dal titolare o dal legale rappresentante e dell'eventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria;

e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella Regione in cui ha sede l'agenzia principale.

3. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 2 deve essere comunicata alla provincia entro dieci giorni al fine di consentire le verifiche di cui al comma 4.

4. Decorso quindici giorni dalla data d'invio della comunicazione alla provincia l'attività può essere avviata. La provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la provincia vieta la prosecuzione dell'attività, fino al riscontro della eliminazione delle irregolarità contestate.

5. A seguito di positivo accertamento la provincia invia copia della comunicazione di cui al comma 1 all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 23 del 1997

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 23 del 1997 è sostituita come segue:

«f) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della sede dell'esercizio.».

2 La lettera g) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 23 del 1997 è abrogata.

3. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 23 del 1997 sono sopresse le parole «e g»).

4. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 23 del 1997 sono sopresse le parole «e g»).

Art. 4.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 23 del 1997

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 23 del 1997 dopo la parola «turismo» è inserita la seguente locuzione: «e le loro filiali o sedi secondarie».

Art. 5.

Modifiche all'art 8 della legge regionale n. 23 del 1997

1. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 23 del 1997 le parole «, o filiale o succursale» sono sopresse.

2. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 23 del 1997 le parole «, o nel caso di filiali o succursali,» sono sopresse.

Art. 6.

Sostituzione dell'art 9 della legge regionale n. 23 del 1997

1. L'art. 9 della legge regionale n. 23 del 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Elenco delle agenzie di viaggio e turismo*). — 1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo operanti sul territorio regionale è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione e trasmesso all'organo governativo competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale delle agenzie di viaggio e turismo.

2. La provincia da tempestiva comunicazione alla Regione e all'organo governativo di cui al comma 1 dell'avvenuto rilascio di nuove autorizzazioni, dell'apertura o chiusura di filiali o sedi secondarie, ovvero delle modifiche di elementi relativi all'organizzazione dell'agenzia o della filiale o sede secondaria, nonché dei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'attività.».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, secondo comma, dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 dicembre 2001

ERRANI

02R0035

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 novembre 2001, n. 6.

Funzionamento del Comitato legislativo e procedure di formazione degli atti normativi di competenza della giunta regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 21 novembre 2001)

La GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

Il seguente regolamento:

Art. 1.

Compti

1. Il comitato legislativo, istituito con regolamento regionale n. 1 del 25 febbraio 2000, di seguito denominato comitato, esprime parere preventivo obbligatorio ai sensi dell'art. 23 del regolamento interno della giunta regionale, approvato con deliberazione 13 dicembre 2000, n. 1439, sui disegni di legge di iniziativa della giunta regionale e sui regolamenti che i direttori regionali intendono proporre alla giunta.

2. Il parere di cui al comma 1 è reso al fine di garantire:

a) la qualità dei testi, con riguardo alla coerenza giuridica, logica e sistematica nonché la semplicità, chiarezza e proprietà del linguaggio normativo e della scrittura, nel rispetto delle regole e dei criteri per la redazione degli stessi, fissati a livello statale e regionale;

b) il rispetto della normativa comunitaria e di quella statale applicabile;

c) la coerenza con le disposizioni dello statuto, con la normativa e con la programmazione regionali;

d) l'armonia con i principi contenuti nelle disposizioni statali e regionali concernenti la semplificazione e il riassetto della legislazione vigente, l'economicità dei procedimenti e dell'azione amministrativa, il decentramento delle funzioni regionali e la coerenza con le riforme istituzionali.

3. Il comitato elabora studi e formula proposte al presidente della giunta regionale sui problemi istituzionali di particolare rilevanza, anche con riferimento all'attività della Conferenza Stato-Regioni.

4. Su richiesta della giunta regionale il comitato valuta i progetti di legge di iniziativa consiliare, degli enti locali territoriali e dei cittadini, nonché gli emendamenti sostanziali ai disegni di legge di iniziativa giuntale, all'esame degli organi consiliari.

5. Il comitato svolge azione di monitoraggio e verifica dell'impatto della normativa vigente e coordina le operazioni di riassetto della stessa, con particolare riferimento alla redazione di testi unici.

Art. 2.

Composizione

1. Il comitato è composto da:

a) il segretario generale della presidenza della giunta regionale;

b) il direttore regionale alle risorse umane, finanziarie e strumentali;

c) il coordinatore dell'area della programmazione strategica;

d) il responsabile del servizio affari giuridici e legislativi;

e) il responsabile del servizio riforme e affari istituzionali;

f) il responsabile del servizio segreteria della giunta regionale.

2. I direttori competenti sui singoli argomenti all'ordine del giorno partecipano alle sedute anche tramite loro delegati.

3. La giunta regionale, su proposta del segretario generale della presidenza, con riferimento alle esigenze espresse dal comitato, può incaricare di partecipare ai lavori dello stesso, in relazione ad oggetti o problematiche determinati, esperti esterni di elevata professionalità e comprovata capacità nelle materie da trattare.

4. Agli esperti di cui al comma 3 spetta un compenso nella misura stabilita dalla giunta regionale all'atto dell'incarico.

5. Agli incarichi di cui ai commi 3 e 4 si applicano le norme della legge regionale 23 marzo 1981, n. 14.

Art. 3.

Presidente

1. Il comitato è presieduto dal dirigente responsabile del servizio affari giuridici e legislativi della segreteria generale della presidenza della giunta regionale.

2. Il presidente svolge i seguenti compiti:

- a) convoca e presiede il comitato;
- b) fissa l'ordine del giorno delle sedute;
- c) coordina la concertazione tra i servizi per gli aspetti di merito contenuti nelle singole proposte normative;
- d) cura i rapporti con le direzioni regionali per l'acquisizione di dati e informazioni utili per i lavori del comitato;
- e) informa annualmente la giunta regionale sull'attività svolta dal comitato.

Art. 4.

Convocazione

1. Il comitato è convocato dal suo presidente mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, con allegata copia degli atti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche con strumenti telematici.

2. L'avviso di convocazione è inviato anche ai direttori regionali competenti sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 5.

Procedimento

1. I direttori regionali trasmettono al comitato i testi dei disegni di legge e dei regolamenti che intendono proporre alla giunta regionale, ai fini del parere di cui all'art. 23 del regolamento interno della giunta e in attuazione dell'art. 1, comma 2 del presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di atti soggetti a preadozione, gli stessi sono trasmessi al comitato prima dell'adozione definitiva. Su richiesta della giunta, il comitato assicura l'assistenza anche nella fase preparatoria.

3. Le proposte, formulate ai sensi della «Guida alla redazione dei testi normativi» (circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2001) in quanto applicabile, avvalendosi del servizio affari giuridici e legislativi, sono accompagnate da una relazione e dalla documentazione, dalle quali risultino i motivi e gli obiettivi delle stesse, con particolare riferimento alla programmazione regionale, all'identificazione della base giuridica, alle concertazioni esterne e interne già effettuate.

4. Le proposte sono trasmesse unitamente ai supporti informatici, salvo invio per posta elettronica all'indirizzo giurlegis@regione.umbria.it

5. In attuazione dell'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, gli elementi finanziari e le implicazioni organizzative vanno evidenziati nelle apposite schede di accompagnamento, sottoscritte dai competenti servizi, in conformità ai modelli A e B allegati al presente regolamento. Nell'ipotesi di atti urgenti le schede possono essere completate anche dopo il parere del comitato, a cura della direzione proponente.

6. Il comitato, nella seduta stabilita, esamina il testo normativo all'ordine del giorno, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, con l'intervento delle direzioni interessate.

7. Al termine dell'esame il comitato redige il proprio parere, che viene trasmesso al direttore proponente unitamente al testo della proposta del disegno di legge o di regolamento, eventualmente rielaborati secondo le osservazioni emerse nel corso della riunione e concordate con i rappresentanti della direzione.

8. Nell'ipotesi di divergenza tra il comitato ed i rappresentanti della direzione, il parere dà conto di tale circostanza, indicando la norma o le norme non concordate.

9. Il parere è espresso entro il termine massimo di venti giorni, decorrenti dalla richiesta formulata dalla direzione proponente, fatti salvi casi di urgenza motivati dal direttore richiedente e comunque tenuto conto delle scadenze collegate all'iter degli atti. Esso è trasmesso al direttore proponente con lettera del presidente del comitato.

10. Il direttore formula la proposta definitiva da sottoporre alla giunta regionale, tenendo conto delle osservazioni del comitato. Qualora intenda, in tutto o in parte, proporre un testo diverso da quello formulato dal comitato, ne indica le ragioni nell'atto deliberativo.

Art. 6.

Sedute

1. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di almeno tre dei componenti previsti dall'art. 2, comma 1, e di almeno un rappresentante della direzione proponente per ciascun oggetto all'ordine del giorno.

2. Nell'ipotesi di assenza o impedimento del presidente, il comitato è presieduto dal componente più anziano di età fra i presenti.

3. Di ogni seduta è redatto il processo verbale a cura del segretario, che deve contenere il resoconto dei lavori e dei nominativi dei partecipanti. Ciascun partecipante può chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazioni ed osservazioni sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel verbale si dà conto di eventuali opinioni dissenzienti e delle loro motivazioni.

4. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 7.

Attività di segreteria

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile della sezione assistenza all'attività legislativa e alla consulenza legale del servizio affari giuridici e legislativi.

2. Il servizio affari giuridici e legislativi assicura, mediante le proprie strutture, gli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del comitato; provvede alle attività istruttorie connesse alle funzioni del comitato; predispone la documentazione giuridica assicurando la stessa anche durante le sedute; raccoglie gli ordini del giorno, i verbali e gli atti inerenti l'attività del comitato.

Art. 8.

Abrogazione

1. Le norme del regolamento regionale n. 1 del 25 febbraio 2000 sono abrogate, ad eccezione del primo periodo dell'art. 1, comma 1.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 12 novembre 2001

LORENZETTI

MODELLO A

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

DISEGNO DI LEGGE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

a) SEZIONE I (da completare a cura della Direzione proponente)

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:

Entrata:			
Articolo/comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
•			
		L.	L.
•			
		L.	L.
•			
		L.	L.
	Totale	L.	L.
Spesa:			
Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
•			
		L.	L.
•			
		L.	L.
•			
		L.	L.
	Totale	L.	L.
	Saldo da finanziare	L.	L.

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

.....

.....

.....

.....

.....

DATI E FONTI UTILIZZATI:

.....

.....

.....

.....

.....

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

.....

.....

.....

.....

.....

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

.....

.....

.....

.....

.....

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

.....

.....

.....

.....

.....

Per la Direzione proponente

.....

a) **SEZIONE II** (da completare a cura del Servizio bilancio e controllo di gestione)

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

.....

.....

.....

.....

.....

QUADRO FINANZIARIO
a regime

Saldo da finanziare a pareggio:

L.

Entrata

Spesa

- mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate

L.

- utilizzo fondi speciali

L.

- riduzione autorizzazioni di spesa

L.

- a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio

L.

- mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio

L.

Totale

L. L.

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

.....

.....

.....

.....

.....

MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2001	2002	2003
Saldo da finanziare			
• Spesa corrente			
• Spesa in conto capitale			

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ANNOTAZIONI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Servizio bilancio e controllo di gestione

MODELLO B

SCHEDA DELLE IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE

DISEGNO DI LEGGE

.....

.....

.....

.....

a) **SEZIONE I** (da completare a cura della Direzione proponente)

1) VERIFICA DELLA COERENZA CON I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DELLA ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI:

(allegato organigramma gerarchico-funzionale)

.....

.....

.....

.....

2) INDIVIDUAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEI SOGGETTI CHE SONO COINVOLTI NEI PROCESSI E DELLE EVENTUALI RESPONSABILITÀ ATTRIBuite:

.....

.....

.....

3) DESCRIZIONI DELLE PROCEDURE CON LA VERIFICA DEI PASSAGGI/TEMPI/SOGGETTI COINVOLTI: (allegati diagrammi di flusso)

.....

.....

.....

4) EFFETTI SULLA SPESA DEL PERSONALE E SULLA DOTAZIONE ORGANICA: (se comporta incrementi, riqualificazione professionale, attribuzione nuovi incarichi, etc.)

.....

.....

.....

.....

b) SEZIONE II (da completare a cura del Servizio organizzazione e politiche di gestione e sviluppo della risorsa umana)

1) CONSIDERAZIONI A CARATTERE ORGANIZZATIVO (con analisi dell'organigramma allegato)

- SE HA CORRELATE CONSEGUENZE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO E SULLE STRUTTURE ESISTENTI (necessita di analisi organizzative per revisione di competenze ed interventi organizzativi connessi)

☐ sì☐ no

- SE INTERVIENE A MODIFICARE LE RELAZIONI E INTERAZIONI ORGANIZZATIVI E GLI EQUILIBRI COSTITUITI

☐ sì☐ no

- SE INCIDE SUI RUOLI DI RESPONSABILITÀ

☐ sì☐ no

- SE IMPLICA LA REVISIONE DI ISTITUTI, ENTI ED ORGANISMI

☐ sì☐ no

- SE IMPLICA LA DEFINIZIONE DI ATTI ORGANIZZATIVI ATTUATIVI

☐ sì☐ no

- SE E QUALI EFFETTI PRODUCE SULL'ARTICOLAZIONE STRUTTURALE DISLOCATA SUL TERRITORIO

☐ sì☐ no

- SE E QUALI EFFETTI PRODUCE SULLA DOTAZIONE ORGANICA

☐ sì☐ no

- SE E IN CHE MODO COINVOLGE MOVIMENTI DI PERSONALE

☐ sì☐ no

- Se e in che modo comporta la riqualificazione di una parte del personale

☐ sì☐ no

- SE IMPLICA L'ISTITUZIONE DI ORGANISMI CHE VANNO REGOLAMENTATI

☐ sì☐ no

- SE COMPORTA NUOVE ESIGENZE DI RISORSE UMANE

☐ sì☐ no

- SE NEL COMPLESSO L'ONERE ORGANIZZATIVO E/O IL FABBISOGNO DI RISORSE PUÒ ESSERE VALUTATO ADEGUATO OVVERO TROPPO ELEVATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE

☐ adeguato☐ elevato

RIFLESSIONI E PROPOSTE PER CORRETTIVI O INTERVENTI ALTERNATIVI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) CONSIDERAZIONI A CARATTERE ORGANIZZATIVO (con analisi dell'organigramma allegato)

- SE NECESSITA UNA INTEGRAZIONE PER DEFINIRE LE PROCEDURE

☐ sì☐ no

- SE LE PROCEDURE SONO FACILMENTE DESUMIBILI E SNELLE

☐ sì☐ no

- SE INVECE SONO PARTICOLARMENTE COMPLESSE O CONTENGONO LACUNE O PUNTI DI CRITICITÀ PER CUI SI VALUTA PROCEDERE AD UNA SEMPLIFICAZIONE/RAZIONALIZZAZIONE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

RIFLESSIONI E PROPOSTE PER CORRETTIVI O INTERVENTI ALTERNATIVI:

.....

.....

.....

.....

.....

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2001, n. 1.

Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in conformità ai principi di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto, promuove lo sviluppo economico e sociale del litorale del Lazio.

2. Per i fini di cui al comma 1, sono concessi, nei limiti del «Fondo speciale per il litorale del Lazio» di cui all'art. 22, finanziamenti regionali per l'attuazione di un programma integrato di interventi che consentano di valorizzare e salvaguardare le risorse strutturali ed ambientali, di diversificare e specializzare l'offerta turistica e culturale, di potenziare le attività produttive marittime e di incrementare i livelli occupazionali.

3. Nelle fasi di programmazione, attuazione e controllo delle politiche per il litorale ed il mare, la Regione promuove e favorisce la partecipazione attiva di tutti i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

4. La Regione, quale membro della Conferenza delle regioni periferiche marittime dell'Europa, promuove e favorisce le relazioni interregionali e le politiche di partenariato fra le regioni del Mediterraneo in sintonia con le finalità di cui alla presente legge.

Art. 2.

Ambito territoriale degli interventi

1. L'ambito territoriale interessato dagli interventi di cui all'art. 1, comma 2, è costituito dai comuni delle province di Roma, Latina e Viterbo, anche parzialmente costieri, per i quali il mare rappresenta componente fondamentale delle attività economiche e sociali.

Art. 3.

Finanziamenti

1. I finanziamenti previsti dall'art. 1, comma 2, sono concessi in forma di contributo in conto capitale e di contributo in conto interessi.

2. I contributi in conto capitale e quelli in conto interessi sono cumulabili tra di loro, entro i limiti di finanziamento stabiliti per ciascun intervento, secondo quanto indicato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere e) ed f).

3. I finanziamenti a favore dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) possono essere concessi anche a titolo di cofinanziamento di leggi, regolamenti e programmi comunitari, nazionali e regionali.

Art. 4.

Beneficiari dei finanziamenti

1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dall'art. 1, comma 2, non riservati all'amministrazione regionale:

- a) le province e gli altri enti locali territoriali, anche in forma associata;
- b) gli altri enti pubblici e le società a partecipazione pubblica;
- c) le associazioni, le organizzazioni non lucrative sociali (ONLUS), le imprese e le cooperative sociali private.

Art. 5

Interventi finanziabili

1. Possono essere ammessi ai finanziamenti previsti dall'art. 1, comma 2, tutti gli interventi realizzati nei comuni costieri del Lazio finalizzati a migliorare e rafforzare l'attrattività turistica e lo sviluppo produttivo nonché a recuperare, conservare e valorizzare il patrimonio ambientale ed il territorio e, in particolare quelli concernenti:

a) opere ed impianti per il recupero ed il risanamento di zone costiere degradate, ivi compresi gli impianti di depurazione e riutilizzo delle acque reflue;

b) iniziative per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, artistiche, monumentali, e delle aree naturali protette marine e terrestri;

c) manifestazioni culturali, spettacolari, congressuali e di educazione ambientale utili ai fini del prolungamento della stagione turistica, della diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica o della creazione di un'immagine turistica qualificata;

d) strutture destinate alle attività ricreative, sportive e di educazione ambientale, nonché strutture ricettive e di completamento della ricettività, ivi comprese quelle della ristorazione e della balneazione;

e) sistemi organici di servizi pubblici connessi alla fruibilità e difesa del litorale, comprensivi di aree di parcheggio attrezzate;

f) potenziamento delle infrastrutture viarie, ferroviarie e portuali e dei mezzi di trasporto che migliorino l'accesso al litorale del Lazio;

g) incremento delle attività produttive artigianali ed in particolare di quelle connesse all'artigianato tipico ed artistico;

h) incremento delle attività produttive marittime ed in particolare della cantieristica, della pesca professionale e della pescaturismo, compatibili con i valori ambientali tutelati;

i) piani di riqualificazione urbana;

l) promozione di studi, indagini ed attività conoscitiva finalizzati alla fruibilità, valorizzazione e protezione delle coste e del litorale marino;

m) iniziative per la realizzazione di servizi telematici ai fini della valorizzazione turistica e sociale delle risorse del territorio.

2. I finanziamenti previsti dall'art. 1, comma 2, non possono essere concessi:

a) per l'acquisto di immobili;

b) per interventi privati di manutenzione ordinaria;

c) per iniziative destinate unicamente ai dipendenti di enti pubblici ovvero ai soci o dipendenti di organizzazioni ed enti privati.

Art. 6.

Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti

1. Costituiscono titolo di priorità per la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 1, comma 2:

a) gli interventi attuati da enti locali interessati agli accordi di programma ed agli strumenti di contrattazione programma di cui all'art. 23 delle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14, o attuati dagli enti locali in forma associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

b) gli interventi non rientranti nei regimi di aiuto comunitari;

c) gli interventi attuati da operatori privati associati;

d) gli interventi imprenditoriali attuati con la partecipazione della società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale, di seguito denominata società, di cui all'art. 49 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12;

e) gli interventi di potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto destinati al collegamento con le isole pontine;

f) gli interventi sperimentali di carattere tecnologico per il miglioramento delle condizioni di pesca, allevamento, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti e sottoprodotti ittici;

g) gli interventi di salvaguardia, di riqualificazione e difesa delle coste;

h) gli interventi di tutela ambientale del territorio concernenti il recupero e la valorizzazione di aree vincolate degradate, di aree verdi vincolate nonché degli arenili mediante riduzione delle volumetrie esistenti ed aumento delle visuali libere;

i) gli interventi di miglioramento delle strutture esistenti destinate alla ristorazione ed alla balneazione.

Capo II

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL LITORALE DEL LAZIO E RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE

Sezione I

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI
PER LO SVILUPPO DEL LITORALE DEL LAZIO

Art. 7.

Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del programma

1. La giunta regionale, in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale nazionale e regionale, ivi compresa quella paesistica, adotta, su proposta dell'assessore competente in materia di programmazione e bilancio, lo schema del programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio, di seguito denominato programma, di durata triennale, articolato in annualità, che viene notificato alla commissione europea ai sensi dell'art. 88 (ex art. 93), paragrafo 3, del trattato CE e sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.

2. L'assessore competente in materia di programmazione e bilancio elabora lo schema del programma, avvalendosi della cabina di regia per lo sviluppo del litorale del Lazio, di cui all'art. 18, di seguito denominata cabina di regia, e dell'assistenza tecnica della società, anche sulla base delle proposte di intervento formulate dai soggetti beneficiari indicati dall'art. 4, in conformità alle previsioni dell'art. 5.

3. Ai fini della formulazione delle proposte di cui al comma 2, l'assessorato competente in materia di programmazione e bilancio provvede a pubblicare su tre quotidiani a diffusione regionale apposito avviso pubblico, nel quale sono indicati modalità e termini per la presentazione delle proposte stesse.

4. Sulla proposta di programma presentata al consiglio regionale ai sensi del comma 1, la competente commissione consiliare procede, a livello provinciale, alle consultazioni con gli enti locali e le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e sociali, nonché con le associazioni ambientaliste riconosciute secondo la normativa vigente in materia.

5. Il programma approvato dal consiglio regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. Il programma è eventualmente aggiornato, in relazione allo stato di attuazione delle singole annualità o a variazioni del bilancio regionale, con deliberazione del consiglio regionale, da adottarsi su proposta della giunta regionale e da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. Entro il 30 settembre dell'ultimo anno di validità del programma la giunta regionale dà inizio alle procedure per l'adozione del nuovo programma ai sensi dei commi precedenti.

Art. 8.

Contenuti del programma

1. Il programma, nel rispetto delle disposizioni generali di cui al capo I, indica:

a) gli interventi da attuare nel triennio di validità ed i tempi per la loro definizione;

b) le aree in cui localizzare gli interventi;

c) le coperture finanziarie con riferimento ai bilanci regionali pluriennale ed annuale;

d) le prescrizioni, in conformità alla normativa vigente, per l'elaborazione, la scelta, l'approvazione e l'attuazione dei progetti poliennali o annuali dei singoli interventi privilegiando la scelta di procedure accelerate e semplificate, con specificazione degli enti e dei soggetti attuatori e beneficiari pubblici o privati;

e) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento e la percentuale di finanziamento da concedere in relazione ai tipi di intervento, ai diversi enti e soggetti attuatori e beneficiari ed alle zone interessate, entro i limiti fissati dall'Unione europea per le imprese, nonché le condizioni per l'eventuale cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche;

f) le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, per la verifica dello stato di attuazione dei progetti nonché per l'eventuale revoca degli stessi finanziamenti, rinviando, ove esistenti, alle specifiche disposizioni di cui alle leggi regionali di settore relative alle materie nelle quali rientrano gli interventi da finanziare.

Sezione II

RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE

Art. 9.

Piani concernenti la difesa del suolo e le risorse idriche

1. Il programma, in relazione agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), che attengano alle materie disciplinate dalle leggi 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modifiche, e 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con legge 3 agosto 1998, n. 267, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dalle leggi regionali 7 ottobre 1996, n. 39, e 11 dicembre 1998, n. 53, deve essere conforme alle previsioni dei piani di bacino, ivi compresi i piani stralcio ed i piani straordinari, nonché ai piani dell'economia idrica, redatti dalle autorità di bacino.

2. Il programma, limitatamente agli interventi già inseriti nei piani di cui al comma 1, integra le previsioni finanziarie dei programmi di attuazione dei piani stessi.

3. Il programma, per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera l) integra il programma delle attività dell'autorità dei bacini regionali previsto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 39/1996.

Art. 10.

Piani concernenti il demanio marittimo

1. Il programma, in relazione agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), deve essere conforme al piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'art. 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. Nelle more dell'adozione del piano regionale di cui al comma 1, il programma può indicare interventi concernenti nuove strutture per la fruizione turistico-balneare del demanio marittimo esclusivamente nell'ambito dei comuni i cui piani di utilizzazione degli arenili, previsti dall'art. 5, comma 8, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, e successive modifiche, siano stati approvati in conformità alle disposizioni regionali vigenti, previo rilascio da parte dei comuni stessi delle relative concessioni demaniali.

3. I piani comunali di utilizzazione degli arenili di cui al comma 2 sono adottati, sentito il parere delle associazioni locali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, sulla base di una indagine ricognitiva delle concessioni demaniali in atto e nel rispetto dei criteri e delle direttive definiti dalla giunta regionale.

Art. 11.

Altri piani di settore

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10, il programma, in relazione agli interventi che attengono a settori di materie oggetto di specifici piani regionali adottati ai sensi della vigente normativa, integra i contenuti di detti piani.

2. Al fine di cui al comma 1, le previsioni del programma difforni rispetto ai piani regionali di cui al comma 1, hanno efficacia di variazione ai piani stessi.

Capo III

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Art. 12.

Progetti di intervento

1. Il programma si attua mediante progetti poliennali o annuali di intervento, di carattere settoriale o intersettoriale, conformi alle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica degli enti locali.

2. I soggetti beneficiari indicati dall'art. 4 predispongono le richieste di finanziamento sulla base di appositi progetti di intervento attinenti alle proposte di cui all'art. 7, comma 2, ed elaborati in conformità alle disposizioni previste dagli articoli 5 e 8.

3. I soggetti beneficiari di cui all'art. 4, per la predisposizione delle richieste di finanziamento possono ricorrere, senza oneri a loro carico, all'assistenza tecnica della società al fine esclusivo di verificare preliminarmente il possesso dei requisiti di ammissibilità tecnica, formale e finanziaria e di accelerare la fase di valutazione definitiva di cui al comma 4.

4. Le richieste di finanziamento, predisposte ai sensi del comma 2, sono trasmesse dai soggetti beneficiari alla società per l'istruttoria e la valutazione definitiva.

5. In sede di istruttoria la società acquisisce gli eventuali specifici pareri di altri enti od organi previsti dalla normativa di settore.

6. La valutazione delle richieste di finanziamento è volta ad accertare, in particolare:

a) la qualità sociale, ecologica, ambientale ed economica delle soluzioni progettuali e la loro coerenza con il contesto socio-economico ed ambientale nel quale si inserisce l'intervento progettato;

b) la conformità delle soluzioni progettuali alle specifiche disposizioni tecniche previste dalla normativa vigente relativa alla materia nella quale rientrano;

c) l'efficacia delle soluzioni progettuali sotto il profilo della loro capacità di conseguire gli obiettivi attesi;

d) l'efficienza delle soluzioni progettuali, intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione e gestione.

7. Le richieste di finanziamento istruite e valutate dalla società sono inserite in apposita graduatoria e trasmesse alla cabina di regia per l'espressione del relativo parere e per il successivo inoltro all'assessore competente in materia di programmazione e bilancio ai fini dell'approvazione da parte della giunta regionale ai sensi dell'art. 14.

8. Le richieste di finanziamento valutate accoglibili ma non finanziabili per carenza di fondi vengono inserite in un apposito «parco progetti» per il loro eventuale successivo finanziamento ai sensi dell'art. 15, comma 3.

9. Gli interventi riservati all'amministrazione regionale sono trasmessi alla società al solo scopo di garantire il loro coordinamento complessivo nel quadro dell'attuazione del programma.

Art. 13.

Accordi di programma

1. Per i progetti inerenti ad interventi complessi che richiedono per la loro completa attuazione l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici ed in particolare quelli che interessano il patrimonio artistico, storico, archeologico e monumentale, si procede attraverso accordi di programma a norma dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 14.

Concessione, erogazione e revoca dei finanziamenti

1. I finanziamenti previsti dall'art. 1, comma 2, sono concessi agli enti ed ai soggetti attuatori degli interventi indicati dal programma ed inseriti nella graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 12, comma 7, a seguito dell'approvazione della graduatoria stessa da parte della giunta regionale, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1, lettere e) ed f).

2. All'erogazione dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, provvede la società, utilizzando il fondo speciale per il litorale del Lazio di cui all'art. 22.

3. La concessione dei finanziamenti può essere revocata, secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1, lettera f), qualora gli interventi non vengano attuati in conformità ai progetti approvati o alle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera d). La revoca del finanziamento comporta il recupero delle somme già erogate a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 15.

Relazioni sull'attuazione del programma

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 14, comma 1, adottano, entro il termine loro prescritto dal provvedimento di concessione del finanziamento, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti stessi riferito all'annualità in corso.

2. La relazione di cui al comma 1, viene trasmessa alla cabina di regia al fine della effettuazione del monitoraggio periodico sull'attuazione del programma.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la cabina di regia, anche avvalendosi della società, predispone il rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del programma, contenente le eventuali proposte di aggiornamento, rimodulazione, modifica del programma stesso ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 7, comma 6.

4. Le proposte di rimodulazione del programma tengono conto delle eventuali somme provenienti dalla revoca di finanziamenti di cui all'art. 14, comma 3, che possono essere destinate al finanziamento delle richieste di cui all'art. 12, comma 8.

Art. 16.

Verifica dell'attuazione del programma e poteri sostitutivi

1. Qualora la cabina di regia, in occasione dell'effettuazione del monitoraggio periodico sull'attuazione del programma ai sensi dell'art. 15, accerti che i soggetti beneficiari dei finanziamenti nell'attuare i progetti abbiano violato le norme in materia urbanistica e paesistica, comunica le violazioni all'assessore competente in materia di programmazione e bilancio, ai fini della revoca della concessione dei finanziamenti stessi e del recupero delle somme già erogate, ai sensi dell'art. 14, fermi restando i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

2. Ferme restando speciali disposizioni dettate dalle leggi che disciplinano le singole materie, la giunta regionale, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 14/1999, può sostituirsi agli enti locali qualora venga verificato dalla cabina di regia il protrarsi di situazioni di inerzia in relazione all'attuazione dei progetti agli stessi finanziati a norma dell'art. 14, comma 1.

Art. 17.

Vincoli di destinazione d'uso

1. Gli immobili, nonché i beni mobili soggetti a trascrizioni per i quali siano stati concessi i finanziamenti previsti dall'art. 1, comma 2, sono vincolati, a pena della revoca del finanziamento, al manteni-

mento della destinazione d'uso risultante alla data del provvedimento di concessione, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento stesso.

2. Il vincolo di cui al comma 1 deve risultare da apposito atto d'obbligo unilaterale prodotto dagli enti e dai soggetti privati beneficiari dei finanziamenti, da trascriversi a loro cura e spese, previo assenso dei proprietari dei beni se diversi dai beneficiari stessi.

3. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla trascrizione dell'atto d'obbligo ai sensi del comma 2.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

Cabina di regia per lo sviluppo del litorale del Lazio

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di programmazione e bilancio è istituita la cabina di regia per lo sviluppo del litorale del Lazio, con funzioni di coordinamento, consulenza e verifica di tutti gli interventi finalizzati allo sviluppo del litorale del Lazio.

2. La cabina di regia è costituita con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta da:

a) il direttore del dipartimento preposto alla programmazione ed al bilancio, o un dirigente da lui delegato, che la presiede;

b) i direttori dei dipartimenti preposti alle materie in cui rientrano gli interventi finanziabili, di cui all'art. 5, o dirigenti da loro delegati;

c) esperti nelle materie di cui alla lettera b), nominati dal presidente della giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, in numero non superiore a tre;

d) un funzionario del dipartimento preposto alla programmazione ed al bilancio, con funzioni di segretario.

3. La cabina di regia provvede, in particolare, a:

a) elaborare lo schema del programma ai sensi dell'art. 7, comma 2;

b) esprimere parere sui progetti valutati dalla società ai sensi dell'art. 12, comma 7, inclusi quelli concernenti interventi da realizzare con la partecipazione della società stessa;

c) predisporre il rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del programma ai sensi dell'art. 15, comma 3;

d) verificare situazioni di inefficacia nell'attuazione del programma ai sensi dell'art. 16, comma 2;

e) esprimere parere su qualsiasi iniziativa concernente il litorale del Lazio prevista da atti programmatori o provvedimenti regionali.

4. Agli esperti di cui al comma 2, lettera c), è corrisposto un compenso onnicomprensivo da determinarsi con il provvedimento di nomina sulla base delle tariffe fissate dagli ordini professionali, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.

Art. 19.

Primo programma

1. In fase di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale adotta lo schema del programma di cui all'art. 7, comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo di cui al titolo I, capo I, della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e del piano territoriale regionale generale di cui al titolo II, capo I, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38.

Art. 20.

Clausola di sospensione

1. I finanziamenti alle imprese per l'attuazione degli interventi indicati nel programma di cui all'art. 7, soggetti a notifica, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE, sono concessi a condizione che siano autorizzati dalla

commissione europea ed a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione.

Art. 21.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) legge regionale 12 settembre 1978, n. 53 (Finanziamento del progetto d'intervento denominato «Isole Pontine»);

b) legge regionale 23 aprile 1980, n. 21 (Provvedimenti urgenti per la ricostruzione o il ripristino di opere pubbliche, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti portuali danneggiati dalle mareggiate nell'autunno-inverno 1979-1980);

c) legge regionale 23 aprile 1980, n. 22 (Contributi a favore degli stabilimenti balneari, nonché delle aziende dei pescatori singoli o associati danneggiati da eccezionale mareggiata);

d) art. 15 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 19 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1986);

e) legge regionale 25 maggio 1989, n. 84 (Interventi regionali a sostegno delle spese per investimenti delle compagnie portuali del Lazio);

f) legge regionale 9 agosto 1991, n. 38 (Interventi regionali per le Isole Pontine);

g) legge regionale 11 dicembre 1992, n. 52 (Promozione della cultura musicale nella Regione Lazio), limitatamente alle disposizioni relative alla manifestazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

h) legge regionale 6 novembre 1993, n. 59 (Iniziativa di promozione turistica della costa marina della Regione Lazio);

i) legge regionale 1° luglio 1994, n. 26 (Interventi a favore delle strutture interessate alla difesa del litorale);

l) legge regionale 1° luglio 1994, n. 27 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale approvata nelle sedute del 30 novembre 1992, e del 9 marzo 1994, concernente: «Interventi a favore delle strutture interessate alla difesa del litorale»).

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sul capitolo istituito ai sensi dell'art. 23, comma 1, confluiscono, con decreto del presidente della giunta regionale, le disponibilità residue dei capitoli corrispondenti alle leggi regionali di cui al comma 1, che restano iscritte in bilancio per la sola gestione dei residui e degli importi impegnati nell'esercizio di competenza.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 22.

Fondo speciale per il litorale del Lazio

1. Presso la società è istituito il «Fondo speciale per il litorale del Lazio».

2. Il fondo di cui al comma 1, è amministrato con contabilità separata, secondo modalità regolate da apposita convenzione tra la Regione e la società. La convenzione deve prevedere, tra l'altro, le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse.

3. Il fondo è alimentato dallo stanziamento iscritto nel capitolo n. 52510, di cui all'art. 23, comma 1.

Art. 23.

Copertura finanziaria

1. Nel bilancio regionale di previsione per l'anno 2000 e pluriennale per il triennio 2000-2002, è istituito il capitolo n. 52510 denominato: «Fondo regionale per il litorale del Lazio».

2. Lo stanziamento complessivo per il triennio 2000-2002 iscritto nel capitolo istituito ai sensi del comma 1, è stabilito in lire 140 mila milioni, di cui 30 mila milioni per l'esercizio finanziario 2000, 50 mila milioni per l'esercizio finanziario 2001, e 60 mila milioni per l'esercizio finanziario 2002.

3. Alla copertura dell'onere finanziario di cui al comma 2, si provvede con gli stanziamenti previsti dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14, elenco 4, come segue:

a) per l'esercizio finanziario 2000, prelevando 25 mila milioni dal capitolo n. 59002, lettera a), e 5 mila milioni dal capitolo n. 49002, lettera a);

b) per l'esercizio finanziario 2001, prelevando 35 mila milioni dal capitolo n. 59002, lettera a), e 15 mila milioni dal capitolo n. 49002, lettera a);

c) per l'esercizio finanziario 2002, prelevando 40 mila milioni dal capitolo n. 59002, lettera a), e 20 mila milioni dal capitolo n. 49002, lettera a).

4. Alla spesa per la corresponsione dei compensi di cui all'art. 18, comma 4, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 11421 del bilancio regionale di previsione per l'anno 2000, ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 gennaio 2001.

STORACE

Il visto del commissario del Governo, è stato apposto il 29 dicembre 2000.

02R0328

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2001, n. 2.

Assessmentamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazione. Tabella A

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella A).

Art. 2.

Variazioni. Tabella B

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella B).

Art. 3.

Variazioni. Tabella C

1. Al bilancio pluriennale 2000-2002 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella C).

Art. 4.

Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione per l'anno 2000 - tabella D

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'anno 2000 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

2. L'elenco 5/bis allegato alla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14, modificato in relazione alle rettifiche apportate ai singoli capitoli dalla legge regionale 13 aprile 2000, n. 20, dalla legge regionale 4 settembre 2000, n. 26 e dalla presente legge, è sostituito dall'allegata tabella D).

Art. 5.

Autorizzazione alla contrazione di mutui

1. L'autorizzazione contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 14/2000, è incrementata dell'ulteriore importo di lire 125 miliardi 182 milioni 846 mila 042 mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo di lire 1.150 miliardi 420 milioni 847 mila 952 finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi.

2. Attesa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, è fatta salva la facoltà, con la legge regionale di approvazione del bilancio 2001 o con il relativo assessmentamento, di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale n. 14/2000 e nell'elenco 5/bis di cui alla medesima legge, come modificato dalla legge regionale n. 20/2000, dalla legge regionale n. 26/2000 e dalla presente legge, nonché di quelle autorizzate dal presente articolo.

Art. 6.

Adempimenti contabili

1. Improrogabilmente, entro il 31 marzo 2001, i dirigenti delle aree regionali devono far pervenire all'area 2.A-Bilancio dei dipartimento economia e finanza regionale l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 1998 e non pagati negli anni 1998, 1999 e 2000 per i quali al 31 dicembre 2000 sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 15/1977, precisando gli estremi degli atti originali d'impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui al secondo comma dell'art. 33 della legge regionale n. 15/1977.

2. I dirigenti regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 1, sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto sorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso, nei termini contenuti nell'art. 27 della legge regionale n. 15/1977.

3. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 1 è condizione indispensabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernente i residui passivi perenti reclamati dai creditori, salvo i casi previsti al comma 6 del presente articolo.

4. Entro la data del 31 marzo 2001 i direttori dei dipartimenti regionali devono far pervenire all'area 2.A-dipartimento economia e finanza un quadro dettagliato aggiornato degli impegni di rispettiva competenza assunti e dei pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre 2000 relativamente ai debiti ricogniti con decreti pregressi e quelli per i quali sia stata accertata la decadenza o la riduzione dell'importo del titolo del credito a suo tempo vantato da terzi.

5. Il dipartimento economia e finanza è autorizzato a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la consegna o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite; trascorso il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto.

6. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 2000, a carico degli esercizi 1998 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative abbiano ordinato l'emissione entro i termini con atti pervenuti all'area ragioneria entro il 31 dicembre 2000, è consentita, nelle more del perfezionamento della

procedura di cui al presente articolo, l'immediata riemissione o emissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 2001. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvede direttamente l'area ragioneria del dipartimento economia e finanza regionale.

7. Per l'esercizio finanziario 2000 è sospesa la facoltà di protrarre le operazioni di riscossione e pagamento oltre il 31 gennaio 2000 di cui all'art. 8 secondo comma della legge regionale n. 15/1977.

8. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo vengono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di presidenza.

Art. 7.

Modifica all'art. 11 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26 «Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000».

1. L'art. 11 della legge regionale n. 26/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Proroga del termine di cui all'art. 18 della legge regionale n. 59/1996 concernente assestamento del bilancio 1996*). — 1. Al fine di consentire agli enti locali di attuare le attività finanziate gravanti sugli stanziamenti di bilancio dell'esercizio 1999 disposte nello stesso anno ma comunicate nell'anno 2000, il termine di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 e successive modificazioni è fissato improrogabilmente al 30 aprile 2001».

Art. 8.

Modifica all'art. 7. della legge regionale n. 26/2000

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 26/2000 dopo le parole «nell'anno 1999» sono aggiunte, in fine, le parole: «e nell'anno 2000».

Art. 9.

Termine per le istanze di finanziamento del trasporto pubblico locale

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2000 i termini per la presentazione, da parte dei comuni, delle istanze intese ad ottenere per l'anno 2001 il finanziamento a carico del fondo regionale dei trasporti, a sostegno del trasporto pubblico urbano ai sensi della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30.

2. Sono altresì fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la presentazione delle istanze per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale a domanda debole riferiti agli anni 1999 e 2000.

Art. 10.

Responsabilità dirigenziale - Comitato dei garanti

1. In via provvisoria, in attesa del recepimento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è istituito il comitato dei garanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal medesimo decreto legislativo n. 80/1998.

2. Il comitato dei garanti è costituito con decreto del presidente della giunta, ed è composto:

a) da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, con funzione di presidente, designato dal presidente dello Corte dei conti;

b) da un dirigente, eletto dagli appartenenti al ruolo della dirigenza con le modalità stabilite dalla giunta regionale con apposita deliberazione, collocato fuori ruolo per la durata dell'incarico;

c) da un esperto designato dalla giunta regionale, sentito l'ufficio di presidenza del consiglio, scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

3. Il comitato dei garanti resta in carica tre anni e non è rinnovabile.

4. Il comitato dei garanti può essere costituito in collaborazione con gli altri enti presenti nel territorio regionale facenti parte del comparto regioni-enti locali, previa stipula di una apposita convenzione. In tale ultimo caso, la convenzione stessa deve disciplinare la elezione

del dirigente tra i dirigenti degli enti partecipanti e le modalità di scelta dell'esperto di cui al comma 2, lettera c), al fine della composizione del comitato medesimo.

5. La giunta regionale disciplina con apposito regolamento il funzionamento del comitato dei garanti.

Art. 11.

Copertura disavanzi di esercizio nel settore trasporti pubblici

1. La Regione è autorizzata a contrarre un mutuo per provvedere alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997 del settore trasporti pubblici locali, per i quali è previsto all'art. 12 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 «Interventi nel settore dei trasporti» un contributo quindicennale da parte dello Stato, stabilito nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 giugno 2000 in un importo pari a lire 8 miliardi 194 milioni per l'anno 1999 e di lire 8 miliardi 98 milioni a partire dall'anno 2000 fino al 2013.

Art. 12.

Anticipazioni alle aziende sanitarie

1. Con riferimento alle risorse di competenza della Regione comprese negli accantonamenti di cui alla tabella A) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», per il ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie del servizio sanitario regionale, ed in attesa della loro effettiva erogazione da parte dello Stato, la giunta regionale è autorizzata a mettere a disposizione delle singole aziende unità sanitarie locali (U.S.L.) ed aziende ospedaliere, in via di anticipazione, le relative somme nel limite complessivo di duemila miliardi di lire.

2. Per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, la giunta regionale è autorizzata ad acquisire le risorse necessarie mediante finanziamenti a titolo oneroso sul mercato del credito.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale è autorizzata ad operare anche mediante operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti».

4. Il rimborso delle somme finanziate è effettuato utilizzando le somme erogate da parte dello Stato ed i relativi oneri sono posti a carico delle singole aziende U.S.L. e aziende ospedaliere.

Art. 13.

(*Omissis*).

Art. 14.

Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo

1. Ai sensi di quanto disposto dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito con modifiche dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime» e dall'art. 10, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» nonché dal decreto del Ministro della marina mercantile e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342 contenenti disposizioni in materia di determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'imposta regionale sulle concessioni del demanio marittimo è determinata nella misura del 15 per cento.

2. Il contribuente che dall'anno 1998 ha pagato la maggiore imposta nella misura del 300 per cento stabilita dall'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1 come modificata dalla legge regionale 29 aprile 1983, n. 29, può chiedere il rimborso alla Regione nel termine di cui all'art. 2948 del codice civile, che decorre dalla data del pagamento effettuato.

Art. 15.

Tasse di concessioni regionali - Sospensione voce tariffa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è sospesa l'applicazione della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modifiche limitatamente alla voce della tariffa n. 7 relativa ai seguenti esercizi pubblici:

- a) strutture ricettive alberghiere ed altre strutture ricettive;
- b) esercizi per la somministrazione di alimenti;
- c) esercizi per la somministrazione di bevande.

Art. 16.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 36 «Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo».

1. Al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 36, dopo le parole «un funzionario direttivo medico dipendente della Regione Lazio» sono inserite le seguenti: «ovvero un dirigente medico di una azienda U.S.L. o di azienda ospedaliera della Regione».

Art. 17.

Modifica all'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1 «Istituzione dell'Istituto regionale di Formazione dei dipendenti (I.R.F.O.D. Lazio)».

1. All'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1, al comma 1, dopo le parole «mediante la stipulazione di convenzioni con l'università e con l'istituto regionale di studi giuridici "A.C. Jemolo"» sono inserite le seguenti: «con altri soggetti qualificati pubblici o privati non aventi finalità di lucro».

Art. 18.

Personale di cui all'art. 13 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 25 «Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale»

1. Al personale assunto ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 25 che viene confermato in servizio e che presta effettivamente servizio, in caso di rinnovo dell'organo di Governo e di direzione politica, compete la continuità del trattamento economico anche nel caso in cui il nuovo contratto di lavoro venga, per motivi tecnici, stipulato in data successiva.

2. Per l'anno 2000, nel passaggio tra la VI e la VII legislatura, la giunta regionale è autorizzata a provvedere in conformità alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 19.

Modifica all'art. 18 della legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 «Disciplina autorità dei bacini regionali»

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 è sostituita dalla seguente:

«a) per quanto riguarda le indennità del segretario generale e del personale della segreteria tecnico-operativa, nonché i compensi e le indennità per i membri del comitato tecnico mediante l'utilizzo dei «fondi stanziati su apposito capitolo di spesa di nuova istituzione n. 12505 denominato "indennità del segretario generale ed oneri connessi con le attività della segreteria tecnico-operativa e del comitato tecnico dell'autorità dei bacini regionali" con uno stanziamento per l'anno 2000 in termini di competenza e di cassa di lire 180 milioni. Alla copertura finanziaria per gli anni successivi si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.».

Art. 20.

Termine per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa

1. In considerazione dei tempi richiesti per il perfezionamento delle procedure di acquisizione dei mutui e delle similari fonti di finanziamento da parte dei soggetti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti regionali da concretizzare mediante il ricorso al credito direttamente da parte dei soggetti interessati ovvero della Regione, il termine posto dall'art. 18, comma 1, della legge regionale del 21 dicembre 1996 n. 59 e successive modifiche è fissato al 15 ottobre dell'anno successivo a quello in cui viene formalmente concesso il credito da parte degli istituti finanziari concedenti.

2. La disposizione del comma 1 ha effetto retroattivo.

Art. 21.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 «Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1997 e successive modifiche».

1. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 22 maggio 1997 n. 12, come modificato dall'art. 53 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 e dall'art. 8 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37, è sostituito dal seguente:

«2. Il trasferimento di cui al comma 1 è perfezionato con atti formali dai comuni interessati e dall'ARSIAL entro e non oltre il 31 dicembre 2000, fatti salvi i trasferimenti già effettuati dai predetti enti».

Art. 22.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 «Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane»

1. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis L'investimento minimo, ammissibile ai benefici di legge, è fissato in lire 30 milioni e ridotto a lire 20 milioni se trattasi di impresa di nuova costituzione. I beni mobili ammessi a contributo sono vincolati all'attività aziendale per tre anni, mentre i beni immobili per cinque anni, fatta eccezione, limitatamente alle sole imprese, nei casi di morte o di invalidità permanente del titolare.».

«3-ter La Regione valuta annualmente le domande pervenute tra il 1° giugno dell'anno precedente ed il 31 maggio dell'anno in corso.».

Art. 23.

Proroga del termine di cui all'art. 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998».

1. La durata del comitato tecnico istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione, istituito con l'art. 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, è prorogata di ulteriori due anni.

Art. 24.

Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo

1. Per il supporto tecnico ed operativo necessario allo svolgimento delle attività finalizzate alla razionalizzazione della spesa e del fabbisogno finanziario ed alla sua copertura, alla programmazione sanitaria ed agli investimenti, la giunta regionale può avvalersi dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo di cui all'art. 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, ovvero di strutture specializzate promosse dall'agenzia stessa ai sensi dell'art. 24, comma 3, della lettera a), della legge regionale n. 6/1999.

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo».

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, le parole: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, rispettivamente, della presente legge e delle relative norme integrative, il consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della giunta regionale, individua, per ciascuna materia compresa nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI ambiti territoriali ottimali, non interprovinciali» sono sostituite dalle seguenti:

«il consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della giunta regionale, individua, per le varie materie comprese nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI, ambiti territoriali ottimali».

2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 14/1999, è sostituito dal seguente:

«3. Qualora alla data di decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali, la Regione non abbia ancora adottato la deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 2, i singoli comuni esercitano, comunque, le funzioni ed i compiti amministrativi ad essi conferiti fino all'adozione della deliberazione stessa».

3. Al comma 2, dell'art. 19, della legge regionale n. 14/1999, le parole: «lettera *od*)» sono sostituite dalle seguenti:

«lettera *d*)».

4. Al comma 2, dell'art. 19, della legge regionale n. 14/1999, le parole: «art. 182» sono sostituite dalle seguenti:

«art. 184».

5. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 14/1999, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:

«entro il 31 dicembre 2001».

6. Alla lettera *aa*), comma 1, dell'art. 69, della legge regionale n. 14/1999, le parole: «e 182» sono sostituite dalle seguenti:

«e 184».

7. L'art. 86 della legge regionale n. 14/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 86 (*Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive*). — 1. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legislativo n. 112/1998, confluiscono i fondi statali relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese a qualunque titolo conferite alle regioni, nonché tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria, artigianato e commercio.

2. Il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive è gestito dalla Regione attraverso programmi annuali di intervento».

8. Al comma 2, dell'art. 100, della legge regionale n. 14/1999, le parole: «lettera *g*)» sono sostituite dalle seguenti:

«lettera *h*)».

9. Al comma 1 dell'art. 101, della legge regionale n. 14/1999, le parole: «fatta salva la delega di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti:

«fatta salva la delega di cui al comma 3».

10. Al numero 3 della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 114, della legge regionale n. 14/1999, le parole:

«tensione inferiore a 150 KV», sono sostituite dalle seguenti: «tensione fino a 150 KV».

11. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 121 della legge regionale n. 14/1999 le parole: «tensione inferiore a 150 KV», sono sostituite dalle seguenti:

«tensione fino a 150 KV».

Dopo le parole: «opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «e di pubblica utilità».

12. Alla lettera *b*) del comma 1, dell'art. 121 della legge regionale n. 14/1999 dopo le parole «opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «e di pubblica utilità».

13. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 121 della legge regionale n. 14/1999 dopo le parole: «opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «e di pubblica utilità».

14. L'art. 191 della legge regionale n. 14/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 191 (*Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti*).

— 1. Salvo quanto stabilito nei commi successivi:

a) l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a*), decorre dalla data determinata dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 59/1997;

b) l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b*), fermo restando l'esercizio concernente le funzioni e i compiti confermati e già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli in relazione ai quali sono stati già emanati, alla citata data, indirizzi e direttive ai sensi dell'art. 52, comma 2, della legge regionale n. 4/1997, decorre dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di assegnazione di risorse umane, patrimoniali e finanziarie previsti dall'art. 192.

2. L'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a*), in materia di agricoltura, di attività a rischio di incidente rilevante, di commercio, di turismo, di sanità, di governo del territorio, nonché di edilizia residenziale

pubblica, decorre dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi degli articoli 188, 189 e 194, comma 4, ovvero dalla diversa data eventualmente prevista dalle leggi stesse.

3. Ai sensi dell'art. 138, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 153, comma 2, decorre dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997.

4. Ai sensi dell'art. 144, comma 3, del decreto legislativo 112/1998, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 158, comma 1, lettera *n*), decorre dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 112/1998».

15. L'art. 192 della legge regionale n. 14/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 192 (*Prima assegnazione di risorse umane patrimoniali e finanziarie - Poteri sostitutivi*). — 1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi organizzati dalla presente legge, in sede di prima applicazione la Regione provvede:

a) per le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a*), alla determinazione, nell'ambito delle risorse individuate dallo Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 59/1997, con deliberazione della giunta regionale, previo parere della conferenza Regione-Autonomie locali, delle quote di risorse da assegnare alla Regione e a ciascun ente locale;

b) per le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b*), il cui conferimento sia stato oggetto di adeguamento, ovvero sia stato confermato, ma non sia ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie secondo le disposizioni del comma 2.

2. Per il fine di cui al comma 1 lettera *b*), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di approvazione dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari 2001 e seguenti, nei quali sono stanziati le risorse da assegnare, nonché dalla data di esecutività delle eventuali variazioni, la giunta regionale sottopone la deliberazione di assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie agli enti locali, alla conferenza Regione-Autonomie locali, per l'acquisizione del parere.

3. Per l'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di difesa del suolo si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 44, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 53/1998.

4. Per l'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di trasporti dalla legge regionale n. 38/1998, si applicano le disposizioni del presente articolo fermo restando quanto stabilito negli articoli 36 e 37 della stessa legge regionale n. 30/1998 in relazione alle risorse patrimoniali e finanziarie.

5. Per l'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di mercato del lavoro dalla legge regionale n. 38/1998 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 della stessa legge regionale n. 38/1998, come modificati dall'art. 200 della presente legge.

6. Per l'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di edilizia residenziale pubblica dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 1, della legge stessa».

16. L'art. 193 della legge regionale n. 14/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 193 (*Affari pendenti*). — 1. Entro la data di decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti sono consegnati a ciascun ente locale interessato, con elenchi nominativi, gli atti concernenti le funzioni e i compiti stessi relativi ad affari non ancora esauriti, ad eccezione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso alla data della predetta decorrenza».

17. Al comma 2, dell'art. 195, della legge regionale n. 14/1999, le parole: «entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:

«entro il 31 dicembre 2001».

18. Alla lettera e), del comma 1 dell'art. 209, le parole «il comma 1» sono sostituite dalle seguenti:

«i commi 1 e 5».

19. L'allegato A della legge regionale n. 14/1999 è abrogato.

Art. 26.

Contributo alla provincia di Roma per il progetto «Estate della provincia di Roma»

1. L'importo di lire 50 milioni assegnato in aumento al capitolo 44352 ai sensi dell'art. 1, tabella b) della legge regionale n. 26/2000, è destinato alla provincia di Roma per interventi straordinari collegati al progetto «Estate della provincia di Roma»

Art. 27.

Contributo al comune di Latina per la realizzazione del progetto «Parco tematico terme di Fogliano»

1. Al fine di concorrere alle spese per la realizzazione dello studio di fattibilità del progetto «Parco tematico terme di Fogliano», è concesso al comune di Latina un contributo pari al 12 per cento della spesa e comunque non superiore a lire 600 milioni. Il contributo è concesso dall'Assessorato politiche del bilancio e programmazione a seguito della presentazione da parte del comune di Latina del programma dello studio di fattibilità da realizzare. L'erogazione avviene a seguito della presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta erogazione della quota a loro carico da parte degli altri soggetti interessati al progetto.

2. Ai relativi oneri si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2000 del capitolo n. 28178 avente la seguente denominazione «Concorso finanziario della Regione alle spese per lo studio di fattibilità del progetto «Parco tematico terme di Fogliano» con lo stanziamento di lire 600 milioni.

Art. 28.

Contributo straordinario aziende trasporto pubblico regionale ed interregionale

1. A favore delle aziende che esercitano il servizio pubblico di trasporto regionale ed interregionale è corrisposto un contributo straordinario di lire 21 miliardi 73 milioni 787 mila 142 per i maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio stipulati con la Regione per l'anno 1999 connessi all'introduzione dell'IVA.

2. Il relativo onere grava sul capitolo n. 43121 «Contributo straordinario per l'anno 1999 a favore dei soggetti che esercitano il trasporto pubblico regionale ed interregionale per la copertura dei maggiori oneri connessi all'introduzione dell'IVA nei contratti di servizio stipulati con la Regione».

Art. 29.

Contributi alle ADISU

1. Una quota dello stanziamento iscritto al capitolo n. 44116 è destinata: quanto a lire 500 milioni all'ADISU Cassino, quanto a lire 2 miliardi all'ADISU La Sapienza Roma, quanto a lire un miliardo all'ADISU Tor Vergata Roma, quanto a lire 500 milioni all'ADISU Viterbo.

Art. 30.

Contributo all'Università La Sapienza di Roma

1. Una quota pari a lire 60 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo n. 44124 è destinata all'Università degli studi «La Sapienza di Roma» per la realizzazione del Master in economia e management per il turismo.

Art. 31.

Risorse finanziarie per la realizzazione di progetti innovativi

1. La Regione in caso di progetti approvati ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e realizzabili mediante strumenti finanziari innovativi, quali il project financing o leasing operativo, provvede all'erogazione delle relative risorse finanziarie secondo un piano coerente con il reale fabbisogno.

2. Le somme disponibili per effetto dei pagamenti differiti di cui al comma 1 possono essere utilizzate dalla Regione per anticipare la realizzazione dei progetti finanziabili con le successive annualità, ricadenti nel medesimo piano triennale ed aventi le caratteristiche necessarie per essere avviati.

Art. 32.

Contributo al comune di San Donato Val Comino per acquisto attrezzature ostello della gioventù

1. Lo stanziamento del capitolo n. 23245 denominato «Concorso regionale agli oneri sostenuti dai soggetti pubblici per le attrezzature e gli arredi di ostelli realizzati per il Giubileo del 2000», è integrato di lire 300 milioni da destinare al comune di San Donato Val Comino per l'acquisto di attrezzature per il locale ostello della gioventù.

2. All'onere relativo si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 16310, denominato «Fondo di riserva per spese obbligatorie» che offre sufficiente disponibilità.

Art. 33.

Contributo al comune di Viterbo per la manifestazione «Viterbo Festival»

1. Una quota di lire 50 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo n. 44350 per le iniziative previste dalla legge regionale 27 settembre 1991, n. 60 «Interventi a sostegno della promozione turistica sul territorio regionale» è destinato al comune di Viterbo per la manifestazione «Viterbo Festival».

Art. 34.

Contributo al comune di Sora ed al comune di Pescosolido per danni alluvionali

1. Nell'ambito dello stanziamento di cui al capitolo n. 47114, una somma sino a lire 500 milioni è destinata agli interventi connessi ai danni alluvionali nel territorio del comune di Sora ed alla frana nel territorio del comune di Pescosolido, località Forcella.

Art. 35.

Contributo acquisizione immobile nel comune di Segni

1. Lo stanziamento di lire 2 miliardi iscritto al capitolo n. 28101 «Interventi per lo sviluppo economico dell'area Collevero-Valle del Sacco (art. 14 legge regionale n. 36/1992)» è destinato all'acquisizione dell'immobile sito nel comune di Segni, di proprietà dell'Istituto religioso delle suore del Santissimo Sacramento, da destinare a presidio sul territorio per l'accoglienza di gruppi giovanili e/o di gruppi della terza età, nonché ad attività turistico-congressuali, nell'ambito delle attività ricomprese nella misura 5 del piano d'area per l'attuazione degli interventi ex art. 14 della legge regionale 3 marzo 1992, n. 36, approvato con deliberazione della giunta regionale 15 giugno 1995, n. 5588.

Art. 36.

Contributo al comune di Castelliri per centro diurno «Elio Gabriele»

1. Nell'ambito dello stanziamento di cui al capitolo n. 42125, al comune di Castelliri è riconosciuto un contributo di lire 100 milioni per il completamento e l'arredo del centro diurno «Elio Gabriele» istituito con deliberazioni consiliari 22 settembre 1995, n. 14 e 28 settembre 1999, n. 63 allo scopo di consentirne la piena agibilità quale struttura destinata a giovani ed anziani del comune.

Art. 37.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000».

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 è sostituito dal seguente:

«2. La convocazione dell'assemblea dei consorziati e lo svolgimento delle votazioni devono avvenire entro il 30 giugno 2001».

Art. 38.

Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 12/2000

1. Dopo il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Lo stanziamento di cui al comma 4 è destinato, fino alla concorrenza di lire 550 milioni, ai produttori i cui terreni, ricadenti nell'area di produzione Frascati D.O.C., rientrano nei confini del comune di Roma e sono esclusi dai confini della XI comunità montana».

Art. 39.

Contributi al comune di Anguillara Sabazia

1. La Regione concede contributi in conto capitale al comune di Anguillara Sabazia per interventi di consolidamento e valorizzazione del complesso La Rupe.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) al recupero ed al consolidamento statico della parete rocciosa situata nella zona del decantatore di liquami «ai Soldati»;

b) al recupero e riqualificazione delle aree limitrofe alla zona di cui alla lettera a).

3. Per gli interventi di cui al comma 2, l'amministrazione comunale presenta appositi studi di settore, nel rispetto delle specifiche competenze spettanti all'amministrazione statale, ove previste.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con le procedure previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, «Norme in materia di opere e lavori pubblici» in quanto applicabili, ed ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 legge regionale, 11 aprile 1986, n. 17)».

5. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, procede all'erogazione dei contributi entro trenta giorni dalla richiesta del comune interessato.

6. Nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2000 è istituito il capitolo n. 44222 denominato «Contributi al comune di Anguillara per il consolidamento e la valorizzazione del complesso La Rupe» con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 2000 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 2001.

7. Allo stanziamento di cui al comma 6 si fa fronte mediante riduzione di pari importo al capitolo n. 39002, elenco 4, lettera m) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000.

Art. 40.

Contributo per il reinserimento della popolazione carceraria

1. Per favorire una corretta attuazione delle disposizioni costituzionali circa il recupero ed il reinserimento della popolazione carceraria, onde facilitarne il ripristino dell'autostima e dei rapporti interpersonali, attraverso uno scambio interno/esterno, dentro/fuori, è assegnato un contributo di lire venti milioni al «Progetto Plancton - Laboratorio e Messinscena» da attuarsi presso il carcere di Rebibbia N.C.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la spesa grava sul capitolo n. 42123 del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 2000 e successivi.

Art. 41.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 «Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000».

1. Al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 14/2000 sono aggiunte le seguenti lettere:

«f) comune di Monterotondo, sino a lire un miliardo;

g) comune di Acquapendente sino a lire un miliardo.».

Art. 42.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 «pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico»

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 24/1998 e successive modificazioni è aggiunto il seguente: «Art. 27-bis (*Varianti agli strumenti urbanistici richiamati dai PTP*). — 1. In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, nei soli casi in cui le norme dei PTP rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, sono consentite varianti agli strumenti stessi, esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche, nelle zone territoriali omogenee indicate nell'art. 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1968 n. 97, ad eccezione delle zone E, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP.».

Art. 43.

Contributo all'I.R.V.I.T.

1. Lo stanziamento previsto sul capitolo n. 32426 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, quale contributo regionale all'I.R.V.I.T. per il finanziamento delle iniziative in conto capitale, è destinato al capitolo n. 32425 di nuova istituzione «Spese di funzionamento dell'I.R.V.I.T.», che viene istituito ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 novembre 1992, n. 43.

Art. 44.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale 4 settembre 2000 n. 26 «Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000».

1. L'art. 29 della legge regionale n. 26/2000 è sostituito dal seguente: «Art. 29 (*Intervento per la copertura dei disavanzi di gestione delle APT*). — 1. Lo stanziamento del capitolo n. 23120 è incrementato dell'importo di lire 2 miliardi 143 milioni, destinato al concorso finanziario della Regione alla copertura delle situazioni debitorie determinatesi nell'anno in corso e negli esercizi precedenti.».

Art. 45.

Modifica all'art. 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, «pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico».

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni, le parole «Entro il 31 dicembre 2000», sono sostituite dalle seguenti:

«Entro il 31 dicembre 2001».

Art. 46

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 12 gennaio 2001

STORACE

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 gennaio 2001, salvo il rinvio al riesame del consiglio regionale disposto dal Governo per l'art. 13.

(Omissis).

02R0329

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2001, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2001.

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2001 la gestione del bilancio per l'anno finanziario 2001, con le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all'esame del consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni, nei limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CE per i quali la gestione non è soggetta a limiti di somme.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 12 gennaio 2001

STORACE

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 gennaio 2001.

02R0330

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2002, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 13 del 25 febbraio 2002)

(Omissis).

EMANA:

Il seguente regolamento, che entra in vigore con la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania:

Regolamento per il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento nelle more del riordino organico della materia disciplina, in attuazione dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11, e dell'art. 24, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2001 e tenuto conto dell'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato.

Art. 2.

Funzioni delle commissioni provinciali per l'artigianato

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato svolgono, nei territori provinciali di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

a) curano la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane, l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni anche mediante periodiche revisioni d'ufficio;

b) certificano l'iscrizione delle imprese nell'albo e delle cooperative e dei consorzi nella separata sezione dell'albo;

c) formulano pareri e favoriscono iniziative per l'aggiornamento tecnologico delle aziende e la ristrutturazione o riconversione delle attività artigiane per l'incremento della commercializzazione dei prodotti artigiani;

d) concorrono con la commissione regionale allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche e alla predisposizione di documentazioni relative alle attività artigiane utilizzando le possibilità derivanti da una idonea gestione ai fini statistici dell'albo;

e) svolgono ogni altro compito loro attribuito dalla Regione in tema di attività artigiana.

Art. 3.

Obblighi di comunicazione

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 443, le commissioni provinciali per l'artigianato trasmettono alle rispettive camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, entro 15 giorni dalla presentazione copia delle domande di iscrizione e di denuncia di modificazione e di cessazione di attività da esse ricevute ai sensi di legge.

2. Le C.P.A. comunicano alle sedi locali della C.C.I.A.A., dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S. le decisioni da esse adottate in ordine alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane per i conseguenti adempimenti di legge demandati a detti enti.

3. Qualora una pubblica amministrazione dovesse segnalare alle commissioni provinciali per l'artigianato che una impresa iscritta all'albo non possieda i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443, le C.P.A. sono tenute a comunicare agli Ispettorati del lavoro, agli enti erogatori di agevolazioni a favore delle imprese artigiane, nonché alla stessa pubblica amministrazione segna-

lante le decisioni adottate a seguito di detta segnalazione. Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla adozione della decisione.

Art. 4.

Segreteria delle C.P.A.

1. Presso ogni C.P.A. è istituita una apposita segreteria.
2. I compiti delle segreterie sono quelli indicati dall'art. 19, comma 2 della legge regionale n. 11/1987.
3. Il personale di segreteria delle commissioni è quello di ruolo della giunta regionale assegnato al settore artigianato e svolge i propri compiti nell'ambito dei programmi annuali di attività predisposti dal settore medesimo.
4. In relazione a particolari esigenze di servizio il dirigente del settore artigianato della Regione può richiedere a detto personale l'espletamento di specifici compiti.
5. Nelle more del conferimento delle deleghe derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 tali servizi di segreteria sono assicurati dalle strutture individuate dalle convenzioni stipulate tra la Regione e C.C.I.A.A.
6. Il presidente della CPA dovrà inviare al settore artigianato della G.R. i riepiloghi delle attività del personale in conformità delle norme regionali vigenti in materia.

Art. 5.

Riunioni delle C.P.A.

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato si riuniscono presso le sedi della C.C.I.A.A. delle rispettive provincie di appartenenza.
2. Le riunioni sono convocate dal presidente che ne formula l'O.d.G., ed, in caso di assenza od impedimento, dal vice presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei membri della commissione aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso:
 - a) entro 5 giorni dalla presentazione della istanza il presidente è tenuto a convocare la riunione;
 - b) la riunione della commissione deve essere prevista non oltre 15 giorni dalla data di presentazione della istanza di convocazione.
3. Le riunioni delle commissioni sono a porte chiuse.
4. Le commissioni si riuniscono 2 volte al mese in seduta ordinaria ed, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità.
5. È facoltà del presidente, per l'approfondimento di singoli atti o problemi, nominare uno o più membri con l'incarico di riferire al Plenum dell'Organo sull'argomento nella prima riunione utile.

Art. 6.

Convalida, decadenza, surrogazione

1. Nella prima riunione la commissione, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 11/1987, provvede alla convalida degli eletti, verificando il possesso dei requisiti e la regolarità nel versamento dei contributi associativi.
2. In caso di designazione effettuata ai sensi della legge regionale 11 giugno 2001, n. 10, art. 24, comma 4, la commissione provvede analogamente alla convalida dei componenti designati dalle organizzazioni.
3. Non possono essere dichiarati componenti oltre coloro che sono privi dei requisiti specificamente previsti, i falliti, gli interdetti dai pubblici uffici, coloro che si trovano in una delle condizioni di divieto, di decadenza o di sospensione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'eventuale elezione o designazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra è nulla.
5. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 3 sopravviene dopo la convalida, comporta la decadenza dalla carica.
6. L'azione di decadenza può essere promossa d'ufficio o su istanza di un qualsiasi elettore di cui all'art. 6 della legge regionale n. 11/1987. La decadenza è pronunciata con decreto del presidente della giunta regionale che provvede altresì alla sostituzione con il primo dei non eletti nell'ambito della stessa lista. Nel caso di deca-

denza di componente designato da organizzazione artigiana si provvede alla sostituzione con altro designato dalla medesima organizzazione, o, in caso di assenza di designazione, con le modalità previste dal successivo art. 8

7. L'assenza dalle riunioni per un numero di 5 sedute consecutive comporta la decadenza ed il presidente dovrà darne comunicazione al settore artigianato per gli adempimenti consequenziali. Nelle more della pronunzia della decadenza da parte del presidente della giunta regionale il componente decaduto non è più abilitato a partecipare alle sedute.

Art. 7.

Sistema elettorale

1. In considerazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 267/2000, il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 11/1987 è così modificato:

i seggi verranno assegnati secondo il sistema dei quozienti progressivi.

Ogni elettore ha il diritto di dare il proprio voto ad una delle liste di candidati in competizione ed ha facoltà di attribuire un solo voto di preferenza nell'ambito della lista prescelta.

L'indicazione di voto dovrà essere manifestata tracciando il segno di croce sul simbolo della lista prescelta e scrivendo nell'apposito spazio a margine del simbolo prescelto il nome e cognome del candidato cui intende attribuire la preferenza.

02R0309

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2002, n. 3.

Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 19 dell'8 aprile 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto legislativo n. 20 settembre 1999, n. 400, del capo VII, titolo terzo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il sistema di trasporto pubblico locale ed i sistemi di mobilità nella Regione Campania.

Art. 2.

Contenuti e finalità

1. La presente legge propone le seguenti finalità:

a) assicurare la migliore accessibilità e fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le regioni contermini e dei collegamenti con il territorio nazionale e dell'Unione europea e con i paesi del Mediterraneo;

b) realizzare, sostenere e sviluppare un sistema integrato ed equilibrato di mobilità in cui le diverse modalità di trasporto vengono utilizzate nell'ambito dei propri campi di convenienza tecnico-economica, integrando le singole modalità di trasporto sia nello spazio mediante nodi di interscambio, sia nel tempo mediante integrazione degli orari;

c) favorire lo sviluppo del sistema dei trasporti della Regione, il riequilibrio della ripartizione modale attraverso il miglioramento della qualità del servizio di trasporto pubblico, contribuendo così alla riduzione della congestione, dell'inquinamento e dell'incidentalità;

d) incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l'espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, in modo da acquisire una maggiore efficacia, efficienza e qualità, intese sia come più adeguata risposta alla domanda di mobilità, sia come più favorevole rapporto tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi;

e) ottimizzare gli investimenti nelle infrastrutture e nei mezzi di trasporto;

f) raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia;

g) favorire lo sviluppo di modelli organizzativi e finanziari congruenti con i programmi di intervento e di politica dei trasporti di interesse regionale e locale;

h) favorire l'organizzazione del trasporto merci, seguendo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali;

i) promuovere e operare la diffusione della cultura della mobilità sostenibile, incentivando lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e gestionale applicata ai trasporti sia collettivi sia individuali;

l) promuovere la concertazione con l'Unione europea, lo Stato e gli enti locali, nelle sedi appositamente istituite, al fine di favorire la loro partecipazione ai processi decisionali;

m) individuare i livelli di governo del trasporto pubblico mediante il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni che non richiedono l'esercizio unitario su base regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, responsabilità ed unicità dell'amministrazione;

n) promuovere la separazione tra le funzioni di amministrazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico.

Art. 3.

Sistema dei servizi di trasporto pubblico

1. Il sistema dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale attiene all'insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico non riservati alla competenza statale e si articola in:

- a) rete ferroviaria nazionale;
- b) rete ferroviaria regionale;
- c) reti ferroviarie urbane e metropolitane in sede propria;
- d) rete e impianti autofiltranviari;
- e) nodi e infrastrutture di scambio urbani ed extraurbani per la gestione della mobilità;
- f) impianti di trasporto a fune;
- g) impianti fluviali, lacuali, portuali, aeroportuali ed eliportuali;
- h) impianti e reti non convenzionali non ricompresi nelle categorie precedenti;
- i) servizi ferroviari regionali e locali e sistemi innovativi ad essi strettamente connessi;
- l) servizi autofiltranviari;
- m) servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di metropolitana in sede propria;
- n) servizi di trasporto a fune;
- o) servizi aerei ed elicotteristici, lacuali e fluviali;
- p) servizi marittimi;

q) servizi effettuati con sistemi non convenzionali non ricompresi nelle categorie precedenti.

2. I servizi di trasporto pubblico si distinguono in relazione all'ambito territoriale di competenza in:

a) urbani, che sono svolti nell'ambito del territorio di un comune, anche se attraversano una parte marginale e circoscritta del territorio di comuni limitrofi, e che collegano tra l'altro il centro urbano con lo scalo ferroviario, con l'aeroporto o con il porto, situati anche nel territorio di comuni limitrofi;

b) extraurbani, che collegano comuni diversi nella stessa provincia anche se attraversano una parte marginale e circoscritta del territorio di una provincia limitrofa;

c) interprovinciali, che collegano il territorio di due o più province nell'ambito del territorio regionale;

d) interregionali, che collegano il territorio della Regione con il territorio di una o più Regioni limitrofe.

3. In relazione alla finalità, i servizi di trasporto si distinguono in:

a) servizi pubblici di linea, effettuati con una delle modalità elencate al comma 1 ed adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, aventi lo scopo di collegare due o più località ed effettuati con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

Ogni singolo itinerario determina una distinta linea; i servizi pubblici di linea si distinguono in:

1) regolari, quando sono rivolti a tutte le categorie di utenti, l'orario e l'itinerario sono individuati, eventualmente anche in una articolazione variabile; la frequenza e la tariffa sono predeterminate;

2) speciali, quando sono riservati a categorie specifiche di utenti;

3) a chiamata, quando sono effettuati in zone a bassa densità abitativa con l'utilizzazione di idonee tecnologie e sono espletati con l'effettuazione di percorrenze di base su percorsi fissi e percorrenze a chiamata su percorsi variabili;

4) servizi in territori a domanda debole, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997;

5) sperimentali, quando sono effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzazione di tecnologie avanzate;

6) di gran turismo, quando hanno finalità esclusivamente turistiche con tariffa remunerativa del costo;

b) servizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e comprendono servizi di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante, e veicolo a trazione animale, servizi di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale ed ogni altro tipo.

Art. 4.

Servizi di trasporto pubblico non di linea

1. Ai sensi del decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone.

2. Per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate in materia di servizi pubblici non di linea i comuni adottano regolamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sentita la commissione consiliare competente, determina i criteri cui i comuni devono attenersi nel redigere i regolamenti di cui al comma precedente.

4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina con apposito regolamento i criteri di svolgimento dei servizi marittimi non di linea.

5. È istituito presso le camere di commercio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge 15 gennaio 1992, n. 21, il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea. La giunta regionale individua i requisiti di iscrizione e il servizio trasporti regionale provvede all'accertamento della relativa veridicità.

6. È istituita presso la giunta regionale la commissione consultiva regionale con compiti di verifica e proposta sullo svolgimento dei servizi di trasporto non di linea di persone e sull'applicazione dei relativi regolamenti comunali. La giunta regionale ne determina la composizione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 5.

Servizi di linea minimi, aggiuntivi e autorizzati

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono servizi di linea definiti tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, del decreto legislativo n. 422/1997. Detti servizi minimi devono garantire anche le linee di trasporto a domanda debole.

2. Gli enti locali possono istituire, d'intesa con la Regione, ai fini della compatibilità di rete, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997, servizi di trasporto di linea aggiuntivi a quelli definiti minimi con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

3. I servizi autorizzati sono i servizi di linea residuali per i quali non sussistono obblighi di servizio, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 422/1997, e che possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti e autorizzate dall'ente competente, ai sensi dell'art. 39.

TITOLO II

COMPETENZE E DELEGHE

Art. 6.

Funzioni della Regione

1. Alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della legge n. 59/1997, del decreto legislativo n. 422/1997, del decreto legislativo n. 112/1998 e del decreto legislativo n. 400/1999 e per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2 della presente legge. Svolge, inoltre, le funzioni amministrative in materia di:

- a) reti, infrastrutture e servizi ferroviari regionali e locali;
- b) reti, impianti e servizi autofiltranviari e non convenzionali interprovinciali, che collegano tre o più province, e interregionali;
- c) reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale, reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici, individuati con delibera di giunta regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'assessorato ai trasporti si dota di una struttura tecnica finalizzata all'analisi in linea tecnica ed economica dei progetti inerenti le infrastrutture, gli impianti delle ferrovie e degli altri sistemi di trasporto pubblico locale di interesse regionale, nonché l'esame e le approvazioni del materiale ferroviario e filotranviario.

Art. 7.

Tariffe e titoli di viaggio

1. La Regione, al fine di garantire l'integrazione e l'uniformità fra i diversi sistemi e modi di trasporto, con il supporto dell'agenzia regionale della mobilità, e d'intesa con il consiglio delle autonomie locali, determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, definisce la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, stabilisce le diverse tipologie di titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari massimi, definisce le azioni di promozione del trasporto pubblico, fondate su incentivi anche tariffari e sulla diffusione dell'informazione. Il livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio è demandato agli enti locali competenti per la stipulazione dei relativi contratti di servizio.

2. Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci.

3. La Regione, sentite la consulta regionale e la commissione consultiva competente, definisce con apposito regolamento i beneficiari, le condizioni e le modalità con le quali assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie sociali deboli e quelle di cui al comma precedente.

4. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.

Art. 8.

Funzioni delle province

1. Alla provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione non espressamente riservate alla Regione, ai sensi dell'art. 6, e non espressamente delegate ai comuni capoluogo di provincia, ai sensi dell'art. 9, in materia di:

- a) reti, impianti e servizi autofiltranviari e non convenzionali urbani ed extraurbani;
- b) nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità;
- c) reti, impianti e servizi autofiltranviari e non convenzionali interprovinciali che collegano due province della Regione Campania;
- d) servizi e impianti di trasporto a fune;
- e) servizi lacuali.

2. I servizi autofiltranviari e i servizi non convenzionali interprovinciali, che collegano più province della Regione, sono amministrati dalla provincia nella quale si svolge la parte prevalente del servizio o, comunque, risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, individuata d'intesa tra le due province interessate, ovvero, in mancanza d'intesa, dalla Regione.

3. Le funzioni e i compiti riguardanti i servizi di linea di cui all'art. 3, comma 3, n. 4) sono trasferite alle province che le esercitano, ai sensi dell'art. 16, comma 4.

4. La Regione, su proposta delle province, può delegare a comuni, o consorzi di comuni, comunità montane e comunità isolate le funzioni connesse ai servizi minimi che si svolgono interamente nel territorio di questi ultimi e quelle previste dal comma 3 del presente articolo.

Art. 9.

Funzioni dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane

1. Ai comuni capoluogo di provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione in materia di:

- a) reti, impianti e servizi urbani autofiltranviari e non convenzionali;
- b) reti e servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di metropolitane in sede propria;
- c) nodi e infrastrutture di scambio urbani per la gestione della mobilità;
- d) impianti e servizi di trasporto a fune che si svolgono interamente nell'ambito comunale.

2. I comuni capoluogo di provincia svolgono le attività di programmazione e amministrazione relative ai bacini metropolitani di cui al successivo art. 16, comma 5, ove istituiti, in accordo con la provincia competente.

3. Le città metropolitane, laddove costituite, svolgono le attività di programmazione e amministrazione relative alle reti e ai servizi ricompresi nel loro territorio.

Art. 10.

Funzioni dei comuni e delle comunità montane e isolate

1. I comuni, le comunità montane e isolate, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997, possono istituire servizi di trasporto aggiuntivi compatibili con la rete regionale dei servizi minimi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e con l'eventuale contributo finanziario della provincia, previo parere favorevole della giunta regionale e della provincia competente, che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza. Se la giunta regionale e la provincia non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

Art. 11.

Mobilità del personale e trasferimento dei beni agli enti locali

1. Il trasferimento agli enti locali del personale e dei beni necessari per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione è regolato dalle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998.

TITOLO III

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI

Art. 12.

Indirizzi e soggetti della pianificazione

1. La pianificazione dei trasporti in Campania è il risultato di un processo decisionale cui contribuiscono, nel rispetto delle reciproche competenze e del principio di sussidiarietà, l'Unione europea, lo Stato, la Regione, le province, i comuni, le città metropolitane (laddove istituite), le comunità montane e isolate ed altri soggetti pubblici e privati.

2. La Regione partecipa:

a) alla pianificazione e programmazione comunitaria dei trasporti, in via prioritaria, nell'ambito del comitato delle Regioni dell'Unione europea;

b) alla pianificazione e programmazione nazionale dei trasporti, in via prioritaria, nell'ambito della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome e mediante altre forme di concertazione con lo Stato e le altre Regioni;

c) alla pianificazione e programmazione regionale nell'ambito del consiglio delle autonomie locali.

3. La Regione si raccorda con le altre Regioni al fine di promuovere una pianificazione coordinata dei trasporti finalizzata allo sviluppo sociale ed economico.

Art. 13.

Pianificazione degli investimenti e pianificazione dei servizi per la mobilità

1. La pianificazione regionale dei trasporti si distingue in pianificazione degli investimenti e pianificazione dei servizi per la mobilità.

2. La pianificazione degli investimenti, di cui ai successivi articoli 14 e 15, riguarda le scelte che incidono sulla struttura del sistema regionale e locale dei trasporti e, in particolare, gli investimenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture, impianti e veicoli per il trasporto di persone e di merci.

3. La pianificazione dei servizi per la mobilità di cui ai successivi articoli 16, 17 e 18, riguarda la gestione del sistema dei trasporti, l'utilizzo ottimale delle risorse infrastrutturali, umane ed organizzative disponibili al fine di soddisfare la domanda di mobilità.

4. La pianificazione degli investimenti e la pianificazione dei servizi per la mobilità sono coordinate sulla base di obiettivi comuni a carattere generale.

5. La pianificazione dei servizi per la mobilità, ancorché orientata agli stessi obiettivi generali della pianificazione degli investimenti, viene definita ed attuata indipendentemente dallo stato di avanzamento del processo di pianificazione degli investimenti di cui al successivo art. 14.

Art. 14.

Articolazione del processo di pianificazione degli investimenti

1. Il processo di pianificazione degli investimenti si articola in una successione di documenti diversi per grado di dettaglio, di operatività e di coerenza, adottati nell'ambito delle proprie competenze territoriali dalla Regione e dagli enti locali, come segue:

a) piani generali dei trasporti: contengono le linee strategiche per la configurazione del sistema dei trasporti e le scelte generali per il riassetto organizzativo ed economico del settore. Il piano è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e dei trasporti di lungo periodo, alla stessa scala territoriale ed a scala territoriale maggiore. Il piano generale dei trasporti della Regione Campania è denominato «Piano regionale dei trasporti».

I piani generali dei trasporti delle singole province sono denominati «Piani provinciali dei trasporti». I piani generali dei trasporti dei comuni, o di comuni associati, sono denominati «Piani urbani della mobilità» - PUM;

b) piani di settore: contengono, in conformità alle linee strategiche contenute nei piani generali, gli interventi relativi al trasporto pubblico e privato, di persone e di merci, su strada, su ferro, via mare, aereo e elicotteristico sull'intero territorio di competenza dell'ente che ne cura la redazione. I programmi sono coordinati con gli analoghi piani di settore a scala nazionale. I piani di settore possono avere contenuti integrativi rispetto ai piani generali e possono essere approvati anche in assenza degli stessi;

c) studi di fattibilità: riguardano un singolo intervento o un insieme organico e coordinato di interventi e contengono le verifiche funzionali, tecniche, amministrative, economiche, commerciali, finanziarie ed ambientali necessarie alla sua realizzazione. Gli studi di fattibilità possono avere contenuti integrativi rispetto ai piani generali e ai piani di settore e possono essere approvati anche in loro assenza.

Art. 15.

Processo di pianificazione degli investimenti

1. Il piano regionale dei trasporti è adottato, sentito il consiglio delle autonomie locali e tenuto conto dei piani generali approvati e trasmessi dagli enti locali, ogni cinque anni su proposta della giunta regionale e approvazione del consiglio regionale. La giunta regionale è tenuta a presentare la propria proposta almeno sei mesi prima della scadenza del piano vigente. Se il consiglio regionale non si esprime entro sei mesi dalla data di scadenza del piano vigente, il piano regionale proposto dalla giunta vige quale piano regionale transitorio fino all'approvazione del nuovo piano dei trasporti da parte del consiglio stesso.

2. La giunta regionale è tenuta a presentare al consiglio regionale la proposta del nuovo piano regionale dei trasporti entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se il consiglio regionale non approva il piano regionale dei trasporti entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta, il piano regionale dei trasporti proposto dalla giunta vige quale piano regionale transitorio fino all'approvazione del nuovo piano dei trasporti da parte del consiglio stesso.

3. I piani di settore di competenza della Regione sono approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

4. I piani provinciali dei trasporti sono adottati ogni cinque anni dalle singole province, sulla base di linee guida elaborate dalla giunta regionale ed in coerenza al piano regionale dei trasporti, e trasmessi alla giunta regionale per il visto di conformità. Se la giunta regionale non si pronuncia entro 90 giorni dalla trasmissione di un piano provinciale, il visto si intende rilasciato.

5. I piani di settore di competenza delle province sono approvati dalle province; se tali piani di settore sono innovativi ed integrativi rispetto al piano provinciale dei trasporti, o sono redatti in assenza dello stesso, le province devono acquisire il parere favorevole della giunta regionale che ne verifica la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di propria competenza. Se la giunta regionale non si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

6. I piani urbani della mobilità sono adottati ogni cinque anni da singoli comuni o dai comuni associati, in coerenza al piano regionale ed al piano provinciale dei trasporti e trasmessi alla provincia e alla giunta regionale per il visto di conformità. Se la giunta regionale e la provincia non si pronunciano entro 90 giorni dalla trasmissione di un piano urbano della mobilità, il visto si intende rilasciato.

7. I piani di settore di competenza di singoli comuni o di comuni associati sono da loro approvati; se tali piani di settore sono innovativi ed integrativi rispetto al piano urbano della mobilità, o sono redatti in assenza dello stesso, i singoli comuni o i comuni associati devono acquisire il parere favorevole della giunta regionale e della provincia competente che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza. Se la giunta regionale e la provincia non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

8. Gli studi di fattibilità sono approvati dall'ente pubblico competente, Regione o enti locali, secondo le rispettive funzioni; possono essere redatti da altri soggetti pubblici o privati e presentati per

l'approvazione alla Regione o agli enti locali che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza.

9. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'adozione degli atti di pianificazione e programmazione, nonché nell'adozione di tutti i documenti del processo di pianificazione degli investimenti, sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

10. L'intero processo di pianificazione degli investimenti può essere definito in una conferenza dei servizi allo scopo istituita, il cui procedimento, ai fini della validazione, sarà definito con apposito regolamento.

Art. 16.

Articolazione del processo di pianificazione dei servizi di mobilità per il trasporto pubblico

1. La giunta regionale approva le linee direttive del trasporto pubblico, redatte con il supporto dell'agenzia per la mobilità e sentite la commissione consiliare competente e il consiglio delle autonomie locali.

2. Le linee direttive orientano in particolare la programmazione triennale dei servizi minimi e contengono:

a) la definizione dei principi e dei criteri per la loro determinazione;

b) la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse da trasferire agli enti locali;

c) la definizione della dimensione minima delle unità di gestione da affidare mediante procedura di affidamento concorsuale ai sensi del successivo art. 32 comma 7.

3. Le linee direttive orientano la programmazione dei servizi di mobilità in modo che essi siano qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento sia ai criteri definiti dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 422/1997, sia:

a) ai documenti di pianificazione degli investimenti della Regione e degli enti locali;

b) alla definizione di obiettivi di ripartizione modale per ogni bacino di traffico definito, ai sensi del successivo comma 4, tenuto conto delle caratteristiche del territorio da servire e delle caratteristiche infrastrutturali esistenti;

c) al miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;

d) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti con l'obiettivo della mobilità sostenibile;

e) alla garanzia di standard di servizio con modalità o combinazione di modalità più efficienti in relazione alle caratteristiche della domanda;

f) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili agli obblighi di servizio pubblico;

g) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della mobilità;

h) alla promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane e le zone più sensibili, coerenti con gli obblighi assunti a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento ambientale;

i) ai parametri territoriali e di popolazione;

j) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni imprenditoriali di categoria e dei consumatori;

k) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza dell'intero sistema di trasporto individuale e collettivo e favoriscano l'integrazione fra le diverse modalità di trasporto;

l) allo sviluppo di servizi in territori a domanda debole;

m) alla eliminazione delle barriere e allo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili.

4. La pianificazione dei servizi per la mobilità di competenza delle province si articola per bacini di traffico. Si intende per bacino di traffico un ambito territoriale risultante dall'insieme di più comuni, caratterizzato da una domanda di mobilità i cui luoghi di origine-destinazione sono prevalentemente all'interno dei suoi confini e che dunque può essere soddisfatta con una rete funzionale autonoma e con un sistema integrato di servizi. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di pianificazione dei servizi per la mobilità, le province

elaborano e trasmettono alla Regione proposte relative alla programmazione triennale dei servizi minimi ferroviari di competenza della Regione.

5. Ciascuna provincia, in concorso con i comuni interessati, individua i bacini per la pianificazione dei servizi per la mobilità intercomunale. In particolare, con il comune capoluogo di provincia, ciascuna provincia può individuare bacini di traffico di area metropolitana.

6. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di pianificazione dei servizi per la mobilità, per far fronte agli adempimenti previsti all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997, ciascuna provincia, in concorso con gli altri enti locali interessati e in coerenza alle linee direttive di cui al comma 1 del presente articolo, può individuare differenti modalità di espletamento dei servizi di linea di cui all'art. 3, comma 3, n. 4), da affidare, attraverso procedure concorsuali e contratto di servizio, alle imprese che hanno i requisiti di idoneità morale e quelli necessari per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti, possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

Art. 17.

La programmazione triennale dei servizi minimi

1. Nell'ambito del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità di cui al precedente art. 16, ai fini di definire il livello e individuare la rete dei servizi minimi, con il supporto dell'agenzia regionale per la mobilità sostenibile, di cui al successivo art. 21, la Regione, per i servizi di propria competenza, le province, in riferimento ai singoli bacini di traffico, i comuni capoluogo di provincia e, ove esistenti, le città metropolitane per i servizi di loro competenza, o gli altri enti locali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, tutti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee direttive di cui al precedente art. 16, in coerenza all'art. 16 comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 422/1997, sentito il consiglio delle autonomie locali, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali di trasporto pubblico locale contenenti:

a) l'organizzazione dei servizi minimi di propria competenza;

b) le proposte di integrazione modale e tariffaria per i servizi di propria competenza;

c) le risorse da destinare all'esercizio;

d) le risorse da destinare agli investimenti in infrastrutture, impianti e veicoli;

e) le modalità di determinazione delle tariffe per i servizi di propria competenza;

f) la modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio di propria competenza;

g) il sistema di monitoraggio della qualità e quantità dei servizi.

2. In base ai contenuti delle linee direttive di cui all'art. 16, comma 1, e dei programmi triennali di cui al precedente comma 1, la giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali, individua con proprio atto la rete dei servizi minimi del territorio regionale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 422/1997.

3. La programmazione triennale e l'individuazione della rete dei servizi minimi di cui al comma 2 possono essere realizzate indipendentemente dall'approvazione dei piani generali dei trasporti e dei piani di settore di cui all'art. 14.

4. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'adozione degli atti di programmazione triennale nonché nell'adozione di tutti i documenti del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità, entro 6 mesi dalla scadenza del triennio o, in prima applicazione della presente legge, entro 6 mesi dall'approvazione delle linee direttive regionali, sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

Art. 18.

Articolazione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto stradale individuale

1. I documenti del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto individuale sono:

- a) piano generale del traffico per la viabilità extraurbana, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 30 aprile 1992, n. 285 «Codice della strada», di competenza delle province;
- b) piano urbano del traffico, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 285/1992 «Codice della strada».

Art. 19.

Partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali e di tutti gli altri soggetti privati e pubblici interessati al sistema di trasporto regionale e locale, gli enti locali sono tenuti a redigere, per ciascun piano, un «programma di partecipazione».

Art. 20.

Accordi di programma con lo Stato e con le altre regioni

1. Al fine di coordinare le politiche regionali e statali in materia di trasporto pubblico e mobilità, il presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 422/1997, stipula accordi di programma con lo Stato e con le altre regioni.

TITOLO IV

AGENZIE E CONSULTA PER LA MOBILITÀ

Art. 21.

Agenzia regionale per la mobilità sostenibile

1. È istituita l'agenzia campana per la mobilità sostenibile, denominata ACaM, ente dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile, tecnica.

Art. 22.

Funzioni dell'ACaM

1. All'ACaM sono demandate le funzioni di supporto alla Regione, ove richiesto, agli enti locali nelle seguenti materie:

- a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti mediante il centro studi;
- b) gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
- c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli enti locali;
- d) stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
- e) controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;
- f) definizione e gestione della politica tariffaria.

2. L'ACaM realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità, del sistema della qualità dei servizi, del sistema di informazione alla clientela, e predispone una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto da trasmettere all'assessorato ai trasporti ed alla commissione consiliare competente.

3. Per lo svolgimento dei compiti di informazione e analisi della domanda e degli altri propri compiti istituzionali, gli enti locali trasmettono all'agenzia i dati necessari forniti dalle imprese esercenti relativi ai servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio. Per tale attività l'agenzia può avvalersi di una struttura di monitoraggio, anche esterna, cui può essere conferito il diritto all'accesso ai dati delle imprese e aziende che gestiscono i servizi di trasporto. I dati raccolti dall'agenzia sono trasmessi alle orga-

nizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto tra le organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti.

Art. 23.

Organi

1. Sono organi dell'ACaM il direttore generale, il collegio dei revisori.

Art. 24.

Il direttore generale

1. Il direttore generale dell'ACaM è nominato dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione di giunta regionale, su proposta dell'assessore ai trasporti e sentita la commissione consiliare competente.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato e decade alla scadenza della giunta regionale; resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo direttore generale. Il suo emolumento è definito dalla giunta regionale su proposta dell'assessore. L'incarico è incompatibile con altre attività professionali. Nel contratto sono individuate le condizioni e le modalità attraverso le quali il presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore ai trasporti, previa deliberazione di giunta regionale, può revocare l'incarico del direttore generale.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione in coerenza con gli indirizzi della giunta regionale.

4. Il direttore provvede in particolare ai seguenti compiti:

- a) adozione del regolamento, approvato dalla giunta regionale, che disciplina il funzionamento dell'agenzia e ne specifica le funzioni;
- b) direzione della struttura;
- c) predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- d) gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio e del personale;
- e) verifica e assicurazione del livello di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno;
- f) redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla giunta regionale;
- g) stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari e obbligatori;
- h) cura delle relazioni sindacali.

5. Al direttore generale si applicano, in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché *prorogatio*, le norme di cui alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17.

Art. 25.

Collegio dei revisori

1. Presso l'ACaM è istituito il collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, dei quali tre effettivi e due supplenti, iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente del consiglio regionale. Il collegio dura in carica tre anni e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura. I revisori restano, comunque, in carica fino alla nomina del nuovo collegio.

3. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ACaM ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno anche, disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e ai documenti della agenzia.

4. La giunta regionale determina l'indennità spettante al presidente e ai componenti il collegio, effettivi e supplenti, all'atto della nomina del collegio stesso.

5. Ai componenti del collegio si applicano, in materia di revoca incompatibilità e ineleggibilità, nonché *prorogatio*, le norme di cui agli articoli 4, 9 e 12 della legge regionale n. 17/1996.

6. La nomina del collegio dei revisori dei conti, in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionati o deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.

Art. 26.

Controllo

1. Le funzioni di controllo sull'ACaM sono esercitate dalla giunta regionale; sono sottoposti a controllo preventivo della giunta regionale i seguenti atti:

- a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;
- b) gli impegni di spesa poliennale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il programma annuale di attività;
- e) il regolamento;
- f) la dotazione organica;
- g) la relazione annuale sull'attività svolta.

2. Gli atti di cui al precedente comma 1, devono essere inviati alla giunta regionale ed alle commissioni consiliari permanenti corredati del parere del collegio dei revisori.

3. Gli atti non soggetti al controllo preventivo della giunta regionale sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo della sede dell'ACaM.

4. Nei casi di inadempienza sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

Art. 27.

Funzionamento e organico

1. Il direttore generale entro 60 giorni dalla sua nomina redige e propone il regolamento dell'ACaM;

2. Il regolamento è approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e disciplina il funzionamento dell'ACaM ed in particolare ne specifica le funzioni, ne definisce l'organizzazione, la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale, le modalità di funzionamento dell'osservatorio di cui al successivo comma 4, nonché le modalità per la definizione di rapporti con soggetti esterni di cui al successivo comma 5, oltre che con soggetti aventi specifiche professionalità, presenti tra il personale di enti locali o aziende di trasporto pubblico. La struttura dell'ACaM deve essere, comunque, improntata a principi di alta professionalità, snellezza, funzionalità.

3. Per svolgere, ove richiesto, le funzioni di supporto alle province, in alternativa alla agenzia territoriale per la mobilità sostenibile di cui al successivo art. 28, l'ACaM può essere articolata su base provinciale.

4. All'interno dell'ACaM viene costituito un osservatorio regionale responsabile del monitoraggio e dell'analisi di tutti gli aspetti connessi alla mobilità di passeggeri e merci nel territorio della Regione Campania. Una sezione specifica dell'osservatorio è dedicata al lavoro, con la funzione di monitorare l'evoluzione occupazionale del settore e analizzare tutte le tematiche relative alla attività lavorativa, dalla applicazione dei contratti agli aggiornamenti e alla formazione del personale, nonché alla mobilità sia all'interno del settore che verso altri settori pubblici e privati, e di promuovere un'indagine triennale sul diritto alla mobilità a livello regionale. Altra sezione speciale dell'osservatorio, denominata centro studi, viene dedicata allo studio, alla ricerca e alla formazione in tema di trasporto e di logistica.

5. Per l'esercizio dei suoi compiti di progettazione, studio e ricerca l'ACaM può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può, altresì, stipulare convenzioni con società, enti qualificati e università per l'espletamento di particolari servizi e partecipare a consorzi e società con finalità di ricerca e formazione.

6. Per il funzionamento e la gestione dell'ACaM, e come eventuale contributo al funzionamento delle agenzie territoriali, come dal successivo art. 28, la Regione destina annualmente il 2% del fondo regionale dei trasporti.

Art. 28.

Agenzie territoriali per la mobilità sostenibile

1. Le province e i comuni capoluogo di provincia possono istituire, con l'eventuale cofinanziamento della Regione, per ciascun ambito territoriale provinciale o metropolitano, una agenzia per la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

2. L'agenzia è costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli enti locali, ai sensi del titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le province e i comuni capoluogo di provincia possono identificare modalità congiunte di organizzazione e gestione delle agenzie territoriali per la mobilità sostenibile al fine di favorire l'integrazione e il miglioramento dei servizi di propria reciproca competenza.

3. Alle agenzie territoriali sono demandate le funzioni di supporto agli enti locali nelle seguenti materie:

- a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti;
- b) gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
- c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti locali;
- d) di stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
- e) controllo vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;
- f) ogni altra funzione loro assegnata dagli enti locali, compatibilmente con le norme previste dalla presente legge.

4. Ove non sia costituita l'agenzia territoriale, le province e i comuni capoluogo di provincia, d'intesa con la Regione, possono ricorrere al supporto dell'ACaM.

Art. 29.

La Consulta regionale per la mobilità

1. La Consulta è istituita con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore ai trasporti, sentito il parere della commissione consiliare competente; è presieduta dall'assessore ai trasporti. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina la composizione della Consulta, di cui, comunque, fanno parte le associazioni degli enti locali di cui all'art. 270 del decreto legislativo n. 267/2000 e ne definisce i compiti e il funzionamento.

2. La Consulta assicura la partecipazione degli utenti, delle parti sociali, delle associazioni di categoria del settore del trasporto di persone e merci e delle comunità locali al processo di pianificazione e programmazione del sistema di trasporto e di mobilità.

TITOLO V

L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 30.

I contratti di servizio

1. I contratti di servizio, previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 422/1997, regolano l'esercizio di tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale; sono stipulati dalla Regione e dagli enti locali con riferimento alle competenze di cui agli articoli 6, 8, 9, 10.

2. Nel dare attuazione all'art. 19 del decreto legislativo n. 422/1997, i contratti di servizio assicurano, tra l'altro, la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari sono stipulati prima dell'inizio della loro validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.

3. Ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 422/1997, i contratti di servizio, per i quali non è assicurata al momento della loro stipula la corrispondenza fra gli importi di cui alla lettera l) del successivo comma 8 e le risorse effettivamente disponibili, sono nulli.

4. Nei contratti di servizio stipulati da soggetti diversi dalla Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedono o producono oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti per i servizi minimi definiti secondo le modalità dettate dalla presente legge.

5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento CEE n. 1191/69 e successive modifiche e il regolamento CEE n. 1839/1991 e successive modifiche ed avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio.

6. La durata dei contratti di servizio è:

a) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i servizi di trasporto autofilotrapianti;

b) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i servizi di trasporto marittimo;

c) fino a nove anni, per i servizi di trasporto ferroviario regionale;

d) fino a nove anni, per i servizi di trasporto ferroviario metropolitano in sede propria;

e) fino a quattro anni, con opzione di rinnovo per altri due anni, per tutte le altre modalità di trasporto.

7. Al termine del primo periodo contrattuale, per i servizi di cui alle lettere a), b), e), l'ente affidante può esercitare l'opzione di rinnovo del contratto secondo le modalità definite all'interno del contratto stesso.

8. Allo scopo di rendere omogenee le relazioni contrattuali, i contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi, in coerenza al contratto tipo elaborato e presentato dalla Regione:

a) l'oggetto del contratto;

b) il periodo di durata del contratto, comunque non superiore a quanto stabilito dal comma 6;

c) le modalità di esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto che possono essere esercitate dall'ente affidante;

d) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio;

e) le modalità di erogazione dei servizi che prevedono l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 285/1992;

f) le modalità di modifica della specifica dei servizi, con particolare riferimento alla possibilità di modificazione delle linee e degli orari anche durante il periodo di vigenza contrattuale;

g) le tariffe del servizio e, ove ritenuto necessario, le modalità per le eventuali modifiche e relativi limiti, nonché l'obbligo di aderire alle strutture per l'integrazione tariffaria, ove esistente;

h) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione agli utenti, rispetto dell'ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale e rispetto della carta dei servizi predisposta in coerenza agli standard minimi previsti dalla Regione Campania;

i) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;

j) la definizione di eventuali piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti;

k) i vincoli a carico dell'ente pubblico affidante, relativi al rilascio di autorizzazioni relativi ad altri servizi in concorrenza nello stesso territorio;

l) l'importo eventualmente dovuto dall'ente affidante all'impresa di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché i tempi e le relative modalità di pagamento;

m) i casi di revisione degli importi di cui alla lettera l) e i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione;

n) le modalità di modificazione e di risoluzione del contratto in essere;

o) le garanzie che l'impresa affidataria deve prestare;

p) l'obbligo dell'affidatario di utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio e di prevedere un piano di progressivo adeguamento dei mezzi di trasporto alla normativa di accessibilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

q) i sistemi utilizzati per il rilevamento dell'utenza;

r) l'obbligo di fornire, su supporto cartaceo ed informatico, i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio;

s) l'obbligo dell'affidatario di dotarsi di un responsabile di esercizio ai sensi del successivo art. 31, comma 2, e di un responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità;

t) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità dei servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;

u) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni imprenditoriali di categoria;

v) l'obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;

w) l'indicazione dei beni funzionali e strumentali allo svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 36 e le modalità con cui l'ente affidante può identificarne di nuovi;

x) le modalità di trasferimento del personale in caso di subentro di impresa, le modalità di trasferimento dei beni e dell'esercizio del diritto di prelazione in caso di subentro di impresa e i relativi criteri di valutazione economica previsti dal successivo art. 36;

y) l'obbligo di tenere la contabilità separata, ai sensi dell'art. 1 comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69, come modificato dall'art. 1 del regolamento CEE n. 1893/1991, e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;

z) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo anche della qualità da parte dell'ente affidante;

aa) le sanzioni e le penali in caso di mancato rispetto degli impegni assunti e gli incentivi potenziali da erogare per il perseguimento degli obiettivi concordati;

bb) le procedure da osservare in caso di controversia.

Art. 31.

Regolarità d'esercizio

1. La vigilanza sulla regolarità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è svolta dalla Regione, con il supporto dell'ACaM, dalle province e dai comuni capoluogo di provincia secondo le competenze loro attribuite. Per regolarità si intende il rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffario e delle altre condizioni o vincoli determinati in sede di affidamento. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approverà il regolamento dei servizi ispettivi previsti dal presente comma.

2. L'impresa affidataria di servizi di trasporto pubblico regionale e locale deve dotarsi di un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento dei servizi nei confronti dell'ente preposto alla vigilanza dei medesimi.

3. Gli orari dei servizi, predisposti secondo il programma di esercizio definito dall'ente affidante, così come specificato nel disciplinare di gara, debbono essere preventivamente sottoposti all'approvazione dell'ente affidante, il quale ne verifica la conformità rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di servizio. Eventuali osservazioni e rilievi sono comunicati all'impresa affidataria entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione degli orari stessi. Trascorso tale termine gli orari si intendono approvati. Salvo casi di forza maggiore, ogni variazione di orario deve essere preventivamente resa nota agli utenti attraverso opportune forme di comunicazione.

4. La localizzazione delle fermate è stabilita in sede di affidamento del servizio e inserita nel contratto di servizio, avuto riguardo agli interessi generali degli utenti e nel rispetto delle norme di circolazione. Le tabelle di fermata debbono riportare gli orari di transito dei servizi per le varie destinazioni.

5. I veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea non possono essere usati per altro scopo se non previa autorizzazione dell'ente affidante.

6. In caso di interruzione del servizio di trasporto pubblico per cause ascrivibili all'impresa affidataria, l'ente affidante adotta i provvedimenti indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del servizio pubblico, anche in danno, e avvalendosi degli impianti e materiali del gestore.

Art. 32.

Procedure per l'affidamento dei servizi

1. Le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono improntate ai seguenti principi:

a) separazione tra la funzione di pianificazione, amministrazione e controllo e la gestione dei servizi e delle reti di trasporto pubblico regionale e locale;

b) separazione fra la gestione delle reti e la gestione dei servizi, secondo i principi della direttiva CEE n. 440/1991;

c) predisposizione dei bandi di gara dei servizi di trasporto pubblico in modo da minimizzare i rischi che le imprese aggiudicatrici godano di sussidi incrociati fra le attività oggetto di contribuzione pubbliche e le attività da loro svolte in altri mercati contigui al trasporto pubblico e aperti alla concorrenza.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario, la giunta regionale, con apposito regolamento da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite.

3. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di favorire la concorrenza nella gestione, la Regione e gli enti locali, in base alla rispettiva competenza, stipulano i contratti di servizio con le imprese aggiudicatrici, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale degli appalti pubblici di servizi.

4. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente.

5. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti indicati dall'art. 18, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 422/1997.

6. L'aggiudicazione dei servizi avviene sulla base dei criteri previsti dal decreto legislativo n. 17 marzo 1995, n. 158, e dall'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 422/1997. La scelta dei soggetti effettuata attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento.

7. Le procedure di affidamento concorsuale riguardano unità di gestione che sono contraddistinte da una dimensione della percorrenza superiore ad un minimo adeguato al conseguimento di economie di scala e al miglioramento dell'efficienza, e che sono corrispondenti ad un sistema di reti e di servizi autonomo e integrato. Se l'affidamento riguarda modalità diverse di trasporto, i servizi possono essere messi a gara separatamente, salvaguardando la maggiore possibilità di integrazione modale.

8. L'eventuale risparmio, conseguito da ribassi d'asta, rispetto alle risorse assegnate alle province o ai comuni capoluogo di provincia, rimane a disposizione dell'ente locale con vincolo di destinazione alla funzione dell'esercizio del trasporto pubblico di linea.

9. Le imprese affidatarie dei servizi minimi e aggiuntivi di trasporto pubblico devono adottare un regime di contabilità separata tra tali attività e quelle svolte in altri mercati contigui al servizio pubblico e aperti alla concorrenza, o operare attraverso società distinte in relazione alla diverse attività.

Art. 33.

Sub affidamento dei servizi

1. È consentito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, il subaffidamento dei servizi di trasporto, previa autorizzazione dell'ente pubblico affidante. Con apposito regolamento la Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i criteri di rilascio e revoca delle autorizzazioni, in coerenza ai seguenti principi:

a) l'affidatario è comunque responsabile dell'attuazione del contratto di servizio nei confronti dell'ente pubblico affidante;

b) l'impresa subaffidataria deve possedere i requisiti di idoneità morale e professionale e quelli necessari per l'esercizio delle attività di trasporto di persone; è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto di persone e ad applicare il contratto nazionale collettivo di categoria;

c) in caso di decadenza o revoca dell'affidamento decade contestualmente il subaffidamento, senza il riconoscimento di alcun importo a titolo di indennizzo da parte dell'ente pubblico affidante;

d) il subaffidamento deve riguardare servizi di trasporto marginali, non superiori ad una quota percentuale massima dei servizi previsti in contratto che verrà definita nel regolamento di cui sopra;

e) se l'aggiudicazione dei servizi in subaffidamento avviene mediante procedure concorsuali, l'affidamento avviene in coerenza alle indicazioni del comma 6 del precedente art. 32;

f) in caso di trasferimento dei lavoratori dall'impresa affidataria a quella subaffidataria si applicano le disposizioni dell'art. 37, comma 1.

2. È consentito il subaffidamento di servizi complementari, previa autorizzazione dell'ente pubblico affidante. Con apposito regolamento la Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i criteri di rilascio e revoca delle autorizzazioni.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti, è vietato il subaffidamento dei servizi.

Art. 34.

Sanzioni e decadenza

1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio.

2. L'ente affidante applica le sanzioni e le penali in presenza delle infrazioni relative agli obblighi specificamente previsti nel contratto di servizio.

3. L'impresa affidataria decade dall'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:

a) se vengono meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria, e professionale previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria;

b) per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;

c) in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio;

d) per grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente responsabile dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio;

e) per gravi irregolarità per quanto attiene alla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti;

f) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

4. In caso di decadenza dall'affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'impresa affidataria del servizio, la quale dovrà risarcire l'ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovesse sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

5. Qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura giuridica dell'impresa affidataria, ovvero sostituzione da parte della stessa di altri a sé nella gestione anche parziale del servizio, in costanza dell'affidamento, deve essere tempestivamente comunicata all'ente affidante.

6. Le imprese affidatarie dei servizi hanno l'obbligo di consentire al personale, incaricato dai soggetti cui compete l'esercizio dell'attività di vigilanza, il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti di servizio.

7. Il personale di cui al comma 6, accerta e contesta le violazioni a carico delle aziende secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.

Art. 35.

Revoca

1. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:

a) in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;

b) nei casi in cui siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;

c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze dell'utenza;

d) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

2. Il contratto di servizio può prevedere, in caso di revoca dell'affidamento, procedure di arbitrato, anche conciliativo; nell'ipotesi di revoca parziale può essere previsto, alternativamente, il prolungamento dell'affidamento anche oltre i termini di cui all'art. 30 ai fini di preservare l'equilibrio economico del contratto.

Art. 36.

Subentro di impresa

1. In caso di subentro di un'impresa, al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo, così come in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del gestore dell'affidamento, di risoluzione contrattuale per qualsiasi causa imputabile all'affidatario.

2. In caso di subentro di nuova impresa il soggetto non più affidatario deve trasferire al soggetto subentrante i beni acquistati con fondi pubblici identificati dall'ente affidante come funzionali all'effettuazione del servizio, secondo le modalità e i criteri di valutazione economica dei beni indicati nel contratto di servizio stesso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione, da esercitarsi secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio.

Art. 37.

Trasferimento del personale dipendente

1. In caso di subentro di nuova impresa, si effettua il trasferimento del personale dipendente dall'impresa cessante all'impresa subentrante, in coerenza alle indicazioni dell'art. 18, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. n. 422/1997 e conservando al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico acquisito, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere.

2. I criteri e le procedure di cui al comma 1 sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, il servizio sia affidato al soggetto precedentemente affidatario.

Art. 38.

Tutela degli utenti e Carta dei servizi

1. Ai fini della valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini, la Regione istituisce lo strumento operativo della carta dei servizi, da adottarsi dalle aziende ed imprese entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Con apposito regolamento la giunta regionale definisce il contenuto minimo standard della carta dei servizi al fine di permettere la comparazione tra i vari gestori, di perseguire obiettivi di miglioramento, di attivare forme di incentivazione.

Art. 39.

Servizi di trasporto pubblico autorizzati

1. I servizi di trasporto pubblico autorizzati, di cui all'art. 5, devono essere assentiti dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 60 dagli enti locali competenti, ai sensi degli articoli 8, 9, 10, previo parere favorevole della Regione.

2. L'autorizzazione ha durata triennale e viene rilasciata alle imprese in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e quelli previsti dalla normativa nazionale vigente per l'esercizio di servizi di trasporto di linea e non di linea.

3. Con apposito regolamento regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni, sulla base del principio di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi. L'istanza per l'autorizzazione si intende implicitamente accolta se non viene data risposta entro 60 giorni della istanza medesima.

Art. 40.

Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico

1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle imprese affidatarie con apposito regolamento di servizio, nel rispetto della normativa applicabile e devono essere permanentemente rese note ai cittadini in forma adeguata. Il regolamento è comunicato all'ente affidante ed entra in vigore dopo 30 giorni dall'oltro, fatti salvi eventuali rilievi dell'ente stesso, che ne verifica la congruità rispetto al contenuto del contratto di servizio.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e le relative norme di applicazione sono definite dalla legge regionale del 13 agosto 1998, n. 13.

TITOLO VI

INTERVENTI FINANZIARI

Art. 41.

Fondo regionale trasporti

1. Le risorse finanziarie relative agli oneri derivanti dalla presente legge, trasferite dallo Stato alla Regione, confluiscono annualmente in un apposito capitolo del bilancio regionale, denominato fondo regionale trasporti. Il fondo regionale trasporti, oltre che dalle risorse precedenti, è alimentato da risorse proprie regionali ed il suo ammontare è determinato nella legge di bilancio. Il fondo regionale trasporti è adeguato annualmente al tasso d'inflazione programmata ed evidenzia separatamente le risorse destinate al finanziamento dei servizi e quelle destinate al finanziamento degli investimenti.

Rientrano nel fondo regionale trasporti gli oneri inerenti i servizi minimi, gli investimenti relativi allo sviluppo e miglioramento del trasporto pubblico regionale e locale, la costituzione e gestione dell'ACaM, e la copertura delle spese dirette della Regione relative ad interventi quali la realizzazione di infrastrutture, impianti e sistemi tecnologici, l'acquisto diretto di beni e servizi, l'esecuzione di studi, ricerche, progetti.

2. Le province e i comuni capoluogo di provincia o gli altri enti locali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, istituiscono appositi fondi dei trasporti in cui confluiscono le risorse trasferite dalla Regione, oltre a risorse proprie.

Art. 42.

Contributi per i servizi minimi

1. La Regione attraverso la sottoscrizione dei contratti di servizio destina direttamente le risorse ai soggetti gestori dei servizi minimi di competenza regionale.

2. La Regione, sulla base dei programmi triennali presentati dagli enti locali competenti e da essa approvati, trasferisce alle province ed ai comuni capoluogo di provincia o agli altri enti locali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, le risorse da destinare alla copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.

3. La giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali e la commissione consiliare competente, nelle linee direttive di cui all'art. 16, determina i criteri di allocazione delle risorse alle province ed ai comuni capoluogo di provincia, o agli altri enti locali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, tenendo conto anche delle specificità e differenze territoriali; determina altresì le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione.

Art. 43.

Contributi per gli investimenti

1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, per lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi di trasporto pubblico regionale e locale, attraverso contributi in conto capitale, contributi in conto ammortamento, mutui, contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di leasing.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono: gli enti locali, le aziende e imprese esercenti il trasporto pubblico regionale e locale, eventuali altri soggetti pubblici e privati.

3. La Regione provvede, attraverso la stipula di specifici accordi di programma con gli enti locali interessati, al finanziamento degli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e delle infrastrutture. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle parti per gli investimenti e stabiliscono quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali agli enti delegati (province e comuni capoluogo di provincia).

4. Gli investimenti effettuati con contributi regionali devono essere destinati esclusivamente al servizio pubblico di linea. I mezzi acquistati, le infrastrutture e le tecnologie realizzate anche solo parzialmente con il finanziamento regionale non possono essere trasferiti o alienati senza l'assenso della Regione.

5. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per la valutazione degli investimenti, le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44.

Esercizio temporaneo delle funzioni e dei compiti delle province e dei comuni da parte della Regione

1. Nei primi tre anni di vigenza della presente legge, la Regione, su proposta delle province e dei comuni capoluogo di provincia, può continuare ad esercitare in via temporanea le funzioni ed i compiti delega.

Art. 45.

Trasferimenti alle province e ai comuni capoluogo

1. Con l'attivazione del fondo regionale trasporti, la giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, le modalità ed i criteri di trasferimento degli stanziamenti a favore delle province e dei comuni capoluogo di provincia.

Art. 46.

Proroga dei servizi esercitati dalle aziende titolari di concessione

1. I servizi di trasporto esercitati dalle aziende e imprese titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla effettiva scadenza della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003, previa formalizzazione di uno specifico contratto di servizio ponte da sottoscrivere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancata stipula del contratto di servizio ponte per impossibilità oggettiva, la concessione decade e si provvede, in via sostitutiva, con l'attivazione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei relativi servizi.

3. I contratti di servizio ponte rimangono in vigore fino alla definizione delle procedure di affidamento concorsuale dei servizi; devono attenersi ai contenuti minimi previsti dall'art. 30, comma 8 e devono prevedere un progressivo incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura.

4. I contratti di servizio ponte di cui ai commi precedenti possono essere sottoscritti da aggregazioni fra aziende e imprese che sono titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, anche da realizzarsi attraverso la formula dell'associazione temporanea di imprese. Gli enti locali incentivano, con le modalità da loro ritenute più opportune, il processo di aggregazione fra imprese.

Art. 47.

Incentivi per il riassetto organizzativo

1. La Regione, al fine di incentivare il riassetto organizzativo e la trasformazione societaria delle aziende attuali concessionarie di servizi di trasporto e il riassetto organizzativo delle aziende che risulteranno affidatarie del servizio di trasporto a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, adotta, con la partecipazione delle stesse aziende e degli enti locali proprietari, le opportune azioni di riqualificazione professionale ed azioni finalizzate ad esodi volontari incenti-

vanti dirette ai lavoratori che non possono trovare utile collocazione nei processi di trasformazione del settore del trasporto regionale e locale.

Art. 48.

Clausola di salvaguardia

1. Per l'affidamento dei servizi, al personale dipendente, impiegato presso le aziende e imprese titolari di concessione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, trasferito per l'espletamento del contratto di servizio nei termini previsti dall'art. 37, viene garantito dal soggetto affidatario, per la durata del contratto di servizio stipulato, oltre a quanto previsto dal già citato art. 37, anche il trattamento economico del contratto integrativo aziendale in essere presso l'azienda titolare di concessione al momento di entrata in vigore della presente legge, ove eccedente l'eventuale trattamento integrativo riconosciuto dal soggetto affidatario.

2. I criteri e le procedure di cui ai commi precedenti sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale, il servizio sia affidato all'azienda titolare di concessione al momento di entrata in vigore della presente legge.

Art. 49.

Linee guida per la regolamentazione degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto di competenza regionale

1. Nelle more della redazione del programma triennale dei servizi minimi di cui agli articoli 16 e 17, la giunta regionale redige le linee guida per la regolamentazione degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico di sua competenza.

Art. 50.

Parere delle commissioni consiliari permanenti

1. Ogni qual volta negli articoli della presente legge si richiede di sentire il parere delle commissioni consiliari competenti, il parere si intende favorevolmente espresso se la commissione competente non si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 51.

Norme abrogate

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e, in particolare:

- legge regionale 28 marzo 2000 n. 7;
- legge regionale 8 settembre 1993 n. 34;
- legge regionale 8 marzo 1985 n. 17;
- legge regionale 25 gennaio 1983 n. 16;
- legge regionale 23 febbraio 1982 n. 11;
- legge regionale 24 aprile 1980 n. 27;
- legge regionale 28 giugno 1978 n. 19;
- legge regionale 26 maggio 1975 n. 40.

Art. 52.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Lì, 28 marzo 2002

BASSOLINO

02R0310

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2002, n. 4.

Incentivazione di interventi a carattere territoriale per l'emergenza fitosanitarie conclamate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 19 dell'8 aprile 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Campania tutela il patrimonio agricolo e forestale regionale da tutte le cause avverse, ivi comprese quelle di origine parassitaria.

2. La Regione Campania provvede al monitoraggio delle infezioni ed infestazioni che si verificano a carico di tutte le specie vegetali, presenti sul territorio regionale, e fornisce le indicazioni tecniche per il loro controllo.

3. La Regione Campania individua le eventuali emergenze fitosanitarie che, da focolai d'infezione o di infestazione iniziali rilevati a carico di coltivazioni agrarie, forestali o di essenze vegetali facenti parte del verde urbano, possono diffondersi a più vaste aree di territorio, mettendo in pericolo le coltivazioni agrarie, forestali o le essenze vegetali facenti parte del verde urbano.

Art. 2.

1. Per i fini di cui al comma 1 dell'art. 1, la giunta regionale incentiva gli interventi per il controllo di conclamate emergenze fitosanitarie, di cui al comma 3 dell'art. 1, che possono riguardare coltivazioni agrarie, forestali o essenze vegetali facenti parte del verde urbano.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono volti a fare sì che gli interventi coinvolgano la totalità del territorio interessato all'emergenza fitosanitaria o la maggiore parte di esso, così da consentire il controllo nel più breve tempo possibile.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 consistono in contributi fino al 70% dei costi derivanti dall'attuazione delle azioni di controllo fitosanitarie, previste da Progetti di intervento territoriali, redatti dai beneficiari dell'iniziativa ed approvati dalla giunta regionale.

Art. 3.

1. I beneficiari dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 2 sono individuati come segue:

- a) enti locali presenti sul territorio regionale;
- b) associazioni di produttori;
- c) cooperative;
- d) consorzi.

2. I beneficiari di cui al comma 1, per accedere agli aiuti, devono presentare all'assessore competente per materia - area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario - settore sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura, il progetto di intervento territoriale di cui al comma 3 dell'art. 2, nel quale sono indicati:

- a) i limiti del territorio colpito e quello interessato all'intervento;
- b) i criteri di intervento che si intendono applicare per controllare o limitare l'emergenza fitosanitaria, preferendo quelli a minore impatto ambientale;
- c) il fabbisogno finanziario così come risulta da un dettagliato computo economico.

Art. 4.

1. I criteri di base per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 sono i seguenti:

- a) urgenza fitosanitaria;
- b) valutazione dello specifico pregio delle colture interessate.

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il presidente della giunta regionale, con delibera di giunta, sentito il parere della competente commissione consiliare, emana un apposito regolamento per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, anche in relazione alle modalità di erogazione dei contributi.

Art. 5.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il biennio 2001/2002 trova capienza per € 516.457,00 sul capitolo 3551 del bilancio di previsione 2001 la cui denominazione è così modificata: Attività di ricerca e sperimentazione a carattere regionale, interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate, informazione, consulenza ed in genere assistenza tecnica in agricoltura; partecipazione ad organismi di intervento - legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, e legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, risorse vincolate.

2. La relativa spesa sarà sostenuta con le risorse costituite dai residui fondi statali di cui alle leggi 8 novembre 1986, n. 752, 12 luglio 1991 n. 201, ed art. 3 del decreto legislativo n. 19 gennaio 1996, n. 26, costituenti elementi attivi dell'avanzo dell'amministrazione regionale A2.

3. A partire dall'esercizio finanziario 2002, la giunta regionale determina lo stanziamento da destinare agli interventi della presente legge.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Li, 28 marzo 2002

BASSOLINO

02R0311

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2002, n. 5.

Promozione della ricerca scientifica in Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 19 dell'8 aprile 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Campania persegue i seguenti obiettivi:

a) contribuire alla promozione del progresso e della diffusione della ricerca di base nel campo scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico;

b) favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca progettata e condotta da giovani, al fine di rimuovere i rischi del depauperamento di risorse umane innovative nel sistema della ricerca regionale;

c) favorire lo svolgimento di un adeguato ruolo delle molteplici competenze presenti sul territorio regionale anche con l'obiettivo di realizzare un reale collegamento tra mondo della ricerca e mondo produttivo nel complessivo processo di sviluppo;

d) sostenere interventi in materia di ricerca in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale.

Art. 2.

Programma degli interventi

1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1, la Regione si dota di uno strumento di programmazione triennale con il quale:

a) adegua la propria attività promozionale agli indirizzi della politica nazionale nel campo della ricerca, ai piani e progetti elaborati dal Governo, in armonia con i programmi e le direttive europee, concorrendo con proprie proposte alla programmazione nazionale nel rispetto della vigente normativa;

b) promuove, favorendone l'istituzione o anche il sostegno, servizi di informazione e diffusione di programmi nazionali ed internazionali di ricerca allo scopo di agevolare il più ampio coinvolgimento e la più estesa partecipazione da parte di soggetti locali;

c) provvede al cofinanziamento di programmi di ricerca di università, enti e strutture di ricerca pubbliche e private, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da giovani;

d) promuove la formazione di consorzi, società consortili e fondazioni, con finalità di attività di ricerca, anche mediante convenzioni o partecipazioni;

e) concede contributi per progetti di ricerca e provvede alla realizzazione del coordinamento degli interventi regionali in materia;

f) concede contributi per la pubblicazione di opere di interesse scientifico e culturale, per la cura della raccolta e della divulgazione dei risultati delle ricerche nonché per la realizzazione di manifestazioni di alto valore scientifico.

Art. 3.

Articolazione del programma triennale

1. Il programma triennale degli interventi di cui all'art. 2, deve indicare:

a) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio;

b) la ripartizione delle risorse e l'impegno finanziario relativo ai singoli piani annuali di esecuzione;

c) le fonti finanziarie ed il tasso di cofinanziamento per ciascun intervento;

d) i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti;

e) criteri di valutazione di riferimento.

2. Il programma, per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma e) e f), si realizza attraverso specifici piani annuali di attuazione.

Art. 4.

Formulazione, adozione e approvazione del Programma triennale

1. Entro e non oltre il termine del 30 ottobre antecedente il primo anno di ciascun triennio, l'assessore alla ricerca scientifica formula il programma triennale e lo sottopone alla giunta che lo adotta con proposta di deliberazione al consiglio regionale.

2. Il consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, approva il programma o lo rinvia.

Art. 5.

Attuazione del programma triennale

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla ricerca scientifica, delibera le iniziative previste dal programma triennale ed approva i piani annuali di attuazione di cui all'art. 6.

2. I piani annuali di attuazione sono predisposti ed avviati entro il 31 gennaio di ciascun anno e, individuati i soggetti beneficiari, sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno dello stesso anno.

Art. 6.

piani annuali di attuazione

1. I piani annuali di attuazione riguardano progetti rispondenti alle iniziative di cui all'art. 2, comma e) e f), e sono attuati da università, enti e strutture di ricerca pubbliche e private operanti nel territorio regionale, individuati attraverso azioni di evidenza pubblica emanati in esecuzione del programma.

2. I progetti devono corrispondere alle priorità indicate nel programma di cui all'art. 3, punto d), ed avere la finalità di innescare processi innovativi, conoscitivi e propulsivi del sistema della ricerca regionale.

3. I progetti devono contenere il programma delle attività, i tempi e le modalità di svolgimento, le risorse umane e strumentali necessarie e la relativa analisi economica-finanziaria per la completa realizzazione dell'intervento.

4. I piani annuali sono disciplinati da un apposito regolamento di attuazione di cui all'art. 14, comma 3.

Art. 7.

Organi di gestione

1. Sono organi di elaborazione, attuazione, verifica e controllo del programma triennale il comitato scientifico di garanzia, di cui all'art. 8, e il nucleo scientifico di valutazione, di cui all'art. 10, supportati dalle strutture dell'assessorato alla ricerca scientifica.

Art. 8.

Comitato scientifico di garanzia

1. È istituito il comitato scientifico di garanzia per la valutazione *ex ante* dei progetti presentati per la concessione di contributi.

2. Il comitato è composto da sette componenti di alta qualificazione scientifica nominati per il triennio di programmazione con decreto del presidente della Regione Campania, su proposta dell'assessore alla ricerca scientifica che ne dà comunicazione alla commissione consiliare competente.

3. Il comitato è presieduto da uno dei componenti su indicazione dell'assessore alla ricerca scientifica.

4. Il comitato, per la valutazione *ex ante* dei progetti di ricerca, si avvale di revisori esterni internazionali, esperti nelle specifiche materie.

5. Assolve le funzioni di segretario un funzionario del settore ricerca scientifica, nominato con decreto dell'assessore al ramo.

6. Il comitato è supportato da una segreteria tecnica appositamente costituita presso il settore ricerca scientifica.

7. Per le prestazioni di cui all' art. 9, ai componenti il comitato è attribuito un compenso determinato dalla giunta regionale.

Art. 9.

Compiti del comitato scientifico di garanzia

1. Il comitato scientifico di garanzia effettua la valutazione di conformità delle proposte presentate secondo gli obiettivi del programma triennale, nonché la valutazione di merito nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma e), indicando i progetti idonei al contributo.

2. Per i progetti di ricerca, il comitato, sulla base del parere espresso dal revisori esterni, formula la graduatoria di tutti i progetti valutati positivamente con il relativo punteggio ottenuto e l'elenco dei progetti non ammessi al contributo con le relative motivazioni di esclusione.

3. Al comitato è affidata la funzione di controllo e vigilanza sull'attuazione del programma triennale. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il comitato formula un rapporto annuale sull'andamento dei piani d'attuazione ed eventuali rimodulazioni degli interventi.

4. L'assessore alla ricerca scientifica relazione alla giunta regionale ed alla commissione competente del consiglio regionale sullo stato di attuazione del programma triennale e le eventuali proposte di revisione dello stesso.

Art. 10.

Nucleo scientifico di valutazione

1. Il nucleo è composto da tre esperti esterni alla Regione Campania, nominati con decreto dell'assessore alla ricerca scientifica. L'incarico ha validità triennale.

2. Ogni esperto, in forma autonoma, redige la propria valutazione *ex post* sull'attività scientifica realizzata dai progetti di ricerca ammessi al contributo e formula la dichiarazione con la quale certifica il raggiungimento o meno degli obiettivi proposti e la regolare conclusione della ricerca. Nel caso di valutazione negativa, l'esperto indica il provvedimento di revoca parziale o totale del contributo concesso che esclude il beneficiario da altri contributi regionali per i tre anni successivi.

3. Per le prestazioni di cui al presente articolo ai componenti esterni del nucleo è attribuito un compenso determinato con provvedimento della giunta regionale.

Art. 11.

Revisione del programma triennale

1. Le varianti al programma triennale sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale con le stesse modalità stabilite all'art. 4.

2. Con legge di bilancio o sua variazione, gli stanziamenti annuali sui competenti capitoli di spesa saranno adeguati alle esigenze finanziarie conseguenti alle intervenute revisioni.

Art. 12.

Avvio della programmazione

1. Il primo programma triennale di interventi in materia di ricerca scientifica sarà predisposto nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'assessore alla ricerca scientifica, entro trenta giorni dalla data di approvazione del programma, avvia l'attuazione del piano del primo anno del triennio attraverso strumenti di evidenza pubblica, approvati con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri derivanti della presente legge, si provvede con la legge di bilancio per il corrente esercizio finanziario, così come per gli anni successivi.

Art. 14.

Norme finali

1. È abrogata la legge regionale 31 dicembre 1994, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il regolamento di attuazione disciplina i tempi e le modalità di realizzazione dei piani annuali ed è approvato e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania entro 30 giorni dall'approvazione del programma triennale.

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Li, 28 marzo 2002

BASSOLINO

02R0312

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2001, n. 20.

Norme generali di governo e uso del territorio.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 128 del 24 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi generali dell'ordinamento italiano e comunitario, nel rispetto delle leggi dello Stato, regola e controlla gli assetti, le trasformazioni e gli usi del territorio.

2. La Regione Puglia persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale.

Art. 2.

Principi

1. La presente legge assicura il rispetto dei principi di:

- a) sussidiarietà, mediante la concertazione tra i diversi soggetti coinvolti, in modo da attuare il metodo della copianificazione;
- b) efficienza e celerità dell'azione amministrativa attraverso la semplificazione dei procedimenti;
- c) trasparenza delle scelte, con la più ampia partecipazione;
- d) perequazione.

TITOLO II

SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E URBANISTICA

Art. 3.

pianificazione del territorio pugliese

- 1. La pianificazione del territorio si articola nei livelli regionale, provinciale e comunale.
- 2. Soggetti della pianificazione sono la Regione, le province e i comuni.
- 3. Partecipano, altresì, alla pianificazione gli enti pubblici cui leggi statali o regionali assegnano la cura di un interesse pubblico connesso al governo e uso del territorio.

TITOLO III

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE REGIONALE

Art. 4.

Documento regionale di assetto generale

- 1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il documento regionale di assetto generale (DRAG) in coerenza con i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio-economiche del territorio.
- 2. Il DRAG definisce le linee generali dell'assetto del territorio, nonché gli obiettivi da perseguire mediante i livelli di pianificazione provinciale e comunale.
- 3. In particolare, il DRAG determina:
 - a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale della Regione;
 - b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) di cui all'art. 15;
 - c) lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale.

Art. 5.

Procedimento di formazione e variazione del DRAG

- 1. Per garantire il più ampio coinvolgimento della intera comunità regionale nella definizione dei programmi, obiettivi e suscettività socio-economiche del territorio, il presidente della giunta regionale convoca la conferenza programmatica regionale, alla quale partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali.
- 2. Il presidente della giunta regionale, al fine della elaborazione dello schema di documento, indice con proprio decreto una conferenza di servizi, alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni statali, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.

3. La giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della conferenza di cui al comma 2 e sentito il consiglio regionale, adotta lo schema di documento.

4. Lo schema di documento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia e dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana nonché su un quotidiano diffuso in ciascuna provincia.

5. I comuni e le province possono far pervenire alla Regione le loro proposte integrative sullo schema di documento entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

6. I soggetti pubblici di cui all'art. 3, comma 3, nell'ambito delle rispettive competenze, possono far pervenire indicazioni sullo schema di documento entro il termine previsto dal comma 5.

7. Le organizzazioni ambientaliste, socio-culturali, sindacali ed economico-professionali attive nel territorio regionale possono proporre osservazioni entro lo stesso termine di cui al comma 5.

8. La giunta regionale, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, approva il DRAG del territorio, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 5.

9. Il DRAG è pubblicato con le modalità di cui al comma 4.

10. Il documento acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

11. Il periodico aggiornamento e le variazioni del documento sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà.

TITOLO IV

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PROVINCIALE

Art. 6.

Piano territoriale di coordinamento provinciale

- 1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio provinciale adotta il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) in conformità e in attuazione del DRAG del territorio.
- 2. Ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTCP assume l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle materie inerenti la protezione della natura, la tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.
- 3. In mancanza dell'intesa di cui al comma 2, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti a essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

Art. 7.

Procedimento di formazione e variazione del PTCP

- 1. Il presidente della provincia, al fine della elaborazione dello schema di PTCP, indice una conferenza di servizi, alla quale partecipano i rappresentanti delle amministrazioni statali, delle amministrazioni comunali, delle comunità montane, delle autorità di bacino, dei consorzi di bonifica, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.
- 2. Il consiglio provinciale, su proposta della giunta provinciale, adotta lo schema di PTCP.
- 3. Lo schema di PTCP è depositato presso la segreteria della provincia. Dell'avvenuto deposito è dato avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia nonché su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.
- 4. I comuni possono presentare le loro proposte sullo schema di piano entro sessanta giorni dalla data di avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

5. Le organizzazioni ambientaliste, socio-culturali, sindacali ed economico-professionali attive nel territorio provinciale possono proporre osservazioni allo schema di PTCP entro i termini di cui al comma 4.

6. Il consiglio provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle osservazioni pervenute nei termini e, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 4, adotta il PTCP e lo trasmette alla giunta regionale per il controllo di compatibilità con il DRAG di cui all'art. 4.

7. La giunta regionale si pronuncia entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di ricezione del PTCP, decorso inutilmente il quale lo stesso si intende controllato con esito positivo.

8. Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto una sola volta qualora la giunta regionale richieda alla provincia chiarimenti o ulteriori documenti, nel qual caso il nuovo termine decorre dalla ricezione degli stessi.

9. Qualora la giunta regionale deliberi la non compatibilità del PTCP con il DRAG, la provincia ha facoltà di indire una conferenza di servizi, alla quale partecipano il presidente della giunta regionale o suo assessore delegato e il presidente della provincia o suo assessore delegato. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.

10. La conferenza assume la determinazione di adeguamento del PTCP alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della prima convocazione, l'inutile decorso del quale comporta la definitività della delibera regionale di cui al comma 9.

11. La determinazione di adeguamento della conferenza di servizi deve essere recepita dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla data della comunicazione della determinazione medesima. L'inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della giunta regionale.

12. Il consiglio provinciale approva il PTCP in via definitiva in conformità della deliberazione della giunta regionale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero all'esito dell'inutile decorso del termine di cui ai commi 7 e 11.

13. Il PTCP definito ai sensi dei commi precedenti è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani diffusi nella provincia.

14. Il PTCP acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

15. Le variazioni del PTCP sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti.

TITOLO V

PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Art. 8.

Strumenti della pianificazione urbanistica comunale

1. La pianificazione urbanistica comunale si effettua mediante il piano urbanistico generale (PUG) e i PUE.

Art. 9.

Contenuti del PUG

1. Il PUG si articola in previsioni strutturali e previsioni programmatiche.

2. Le previsioni strutturali:

a) identificano le linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica, dell'identità ambientale, storica e culturale dell'insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi;

b) determinano le direttrici di sviluppo dell'insediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini.

3. Le previsioni programmatiche:

a) definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale, le localizzazioni delle aree da ricomprendere in PUE, stabilendo quali siano le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili;

b) disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali consentite nelle aree non sottoposte alla previa redazione di PUE.

4. La redazione di PUE è obbligatoria per le aree di nuova urbanizzazione, ovvero per le aree da sottoporre a recupero.

Art. 10.

PUG intercomunale

1. È facoltà dei comuni procedere alla formazione di un PUG intercomunale.

2. Con delibere del consiglio comunale, i comuni di cui al comma 1 approvano e presentano alla giunta regionale un documento congiunto, contenente uno studio di fattibilità dell'iniziativa e un quadro economico dei relativi oneri.

3. La giunta regionale individua le modalità di sostegno ai comuni che intendono procedere alla formazione di un PUG intercomunale.

Art. 11.

Formazione del PUG

1. Il consiglio comunale adotta, su proposta della giunta, un documento programmatico preliminare (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del PUG.

Nei comuni ricadenti all'interno del comprensorio di una comunità montana, il DPP deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al singolo comune.

2. Il DPP è depositato presso la segreteria del comune e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale.

3. Chiunque può presentare proprie osservazioni al DPP, anche ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito.

4. La giunta comunale, sulla base del DPP di cui al comma 1 e delle eventuali osservazioni, propone al consiglio comunale l'adozione del PUG. Il consiglio comunale adotta il PUG e lo stesso è depositato presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici.

5. Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni al PUG, anche ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del deposito.

6. Il consiglio comunale, entro i successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al comma 5 e si determina in ordine alle stesse, adeguando il PUG alle osservazioni accolte.

7. Il PUG così adottato viene inviato alla giunta regionale e alla giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 267/2000.

8. La giunta regionale e la giunta provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo.

9. Qualora la giunta regionale o la giunta provinciale deliberino la non compatibilità del PUG rispettivamente con il DRAG o con il PTCP, il comune promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all'art. 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di invio del PUG, una conferenza di servizi alla quale

partecipano il presidente della giunta regionale o suo assessore delegato, il presidente della provincia o suo assessore delegato e il sindaco del comune interessato o suo assessore delegato. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare specificamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.

10. La conferenza di servizi assume la determinazione di adeguamento del PUG alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua prima convocazione, l'inutile decorso del quale comporta la definitività delle delibere regionali e/o provinciali di cui al comma 9, con contestuale decadenza delle misure di salvaguardia.

11. La determinazione di adeguamento della conferenza di servizi deve essere recepita dalla giunta regionale e/o dalla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di comunicazione della determinazione medesima. L'inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della giunta regionale e/o della giunta provinciale.

12. Il consiglio comunale approva il PUG in via definitiva in conformità delle deliberazioni della giunta regionale e/o della giunta provinciale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero all'esito dell'inutile decorso del termine di cui ai commi 8 e 11.

13. Il PUG, formato ai sensi dei commi precedenti, acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 12.

14. Il comune dà avviso dell'avvenuta formazione del PUG mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.

Art. 12.

Variazione del PUG

1. Il comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento previsto dall'art. 11.

2. La deliberazione motivata del consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni programmatiche del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale.

3. La deliberazione motivata del consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da:

a) verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;

c) modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli;

d) adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni del PUG di cui all'art. 15, derivanti dalle verifiche, precisazioni e modifiche di cui alle lettere a), b) e c);

e) modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 13.

Misure di salvaguardia

1. Per il periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione del PUG, il comune sospende ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con il PUG stesso.

Art. 14.

Perequazione urbanistica

1. Al fine di distribuire equamente, tra i proprietari interessati dagli interventi, i diritti edificatori attribuiti dalla pianificazione urbanistica e gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione del territorio, il PUG può riconoscere la stessa suscettività edificatoria alle aree comprese in un PUE.

Art. 15.

Piani urbanistici esecutivi

1. Al PUG viene data esecuzione mediante PUE di iniziativa pubblica o di iniziativa privata o di iniziativa mista.

2. In relazione agli interventi in esso previsti, il PUE può assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi, anche settoriali o tematici, attuativi dello strumento urbanistico generale, oppure previsti dalla vigente normativa statale o regionale, ivi compresi i programmi integrati di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i programmi di recupero urbano, di cui all'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e i programmi di riqualificazione urbana ex art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 dicembre 1994, che per la loro realizzazione necessitano di piano esecutivo.

3. Nella formazione dei programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della legge n. 179/1992 i comuni perseguono obiettivi di riqualificazione, con particolare riferimento ai centri storici, alle zone periferiche, alle aree e costruzioni produttive obsolete, dismesse o da sottoporre a processi di dismissione. Tali programmi definiscono la distribuzione delle funzioni, dei servizi e le loro interrelazioni, le caratteristiche planivolumetriche degli interventi, gli standards e l'arredo urbano. Il programma integrato si attua su aree, anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate. I programmi possono essere presentati da soggetti pubblici e/o privati, singoli e associati e sono corredati di uno schema di convenzione e di una relazione che definisce l'inquadramento dell'intervento nell'ambito della riqualificazione urbana, di un programma finanziario e della indicazione dei tempi di realizzazione delle opere.

4. I programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione urbana sono approvati dal consiglio comunale con le modalità previste per i PUE ai sensi degli articoli 21 e seguenti della legge regionale n. 56/1980. Qualora tali programmi non siano conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti e/o adottati, il sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, al quale partecipa il soggetto proponente. L'accordo sostituisce lo strumento urbanistico attuativo, ove prescritto dallo strumento urbanistico generale.

5. Fino alla formazione del DRAG la realizzazione di interventi riservati dalla pianificazione comunale all'iniziativa pubblica può essere affidata ai proprietari legittimati previo convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 16.

Formazione dei PUE

1. I PUE possono essere redatti e proposti:

a) dal comune;

b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il cinquantuno per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell'area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione;

c) dalle società di trasformazione urbana previste dalla normativa vigente.

2. Decorso il termine eventualmente previsto dal PUG per la redazione del PUE su iniziativa del comune, il PUE può essere rispettivamente proposto dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

3. Qualora sia proposto dai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), il PUE è adottato dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta.

4. Entro trenta giorni dalla data di adozione, il PUE e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella provincia.

5. Qualora il PUE riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici, contestualmente al deposito di cui al comma 4 il sindaco, o l'assessore da lui delegato, indice una conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni competenti per l'emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati.

6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990.

7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 5, il consiglio comunale approva in via definitiva il PUE, pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini.

8. La deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

9. Il PUE acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione di cui al comma 8.

10. La variante al PUE segue lo stesso procedimento di formazione di cui ai commi precedenti. Qualora le variazioni non incidano sul dimensionamento globale del PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, la variante al PUE è approvata con deliberazione del consiglio comunale, previa acquisizione di eventuali atti di consenso ove necessari.

11. In caso di inerzia e/o inadempienza nelle procedure di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'art. 21.

Art. 17.

Efficacia del PUE

1. La deliberazione di approvazione del PUE ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti, ai fini della acquisizione pubblica degli immobili mediante espropriazione.

2. I PUE sono attuati in un tempo non maggiore di dieci anni, salvo specifiche disposizioni di leggi statali. Decorsi i termini stabiliti per l'attuazione rimane efficace, per la parte di PUE non attuata, l'obbligo di osservarne le previsioni mentre, ai fini espropriativi, decadono gli effetti della pubblica utilità delle opere previste.

Art. 18.

Rapporti fra PUG e PUE

1. Il PUE può apportare variazioni al PUG qualora non incida nelle previsioni strutturali del PUG, ferma l'applicazione del procedimento di cui all'art. 16.

2. Ai fini della formazione del PUE, non costituiscono in ogni caso variazione del PUG:

a) la modificazione delle perimetrazioni contenute nel PUG conseguente alla trasposizione del PUE sul terreno;

b) la modificazione delle localizzazioni degli insediamenti e dei relativi servizi che non comporti aumento delle quantità e del carico urbanistico superiore al cinque per cento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Sospensione e revoca dei programmi pluriennali di attuazione

1. L'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico generale è comunque sospeso sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136.

2. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge sono dotati di un programma pluriennale di attuazione hanno facoltà di revocarlo o di mantenerlo fino alla scadenza.

Art. 20.

Norme di prima attuazione

1. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 56/1980.

2. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'approvazione delle stesse, seguono le disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 56/1980.

3. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica non adeguate alla legge regionale n. 56/1980 e/o non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate soltanto per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e di piani per gli insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e/o progetti di adeguamento agli standards urbanistici, così come definiti dalla vigente normativa, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, nonché per la realizzazione di opere e interventi previsti dalla vigente legislazione statale e/o regionale.

4. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica adeguati alla legge regionale n. 56/1980 e non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate e seguono le disposizioni stabilite dalla vigente legislazione regionale e statale. Esse devono conformarsi al DRAG, ove esistente.

5. I PUE di cui al comma 1 dell'art. 15, nelle more della definizione del DRAG di cui all'art. 4, sono formati secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 56/1980.

Art. 21.

Poteri sostitutivi

1. Al fine di assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa, i poteri sostitutivi di cui all'art. 22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136 e di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 398/1993, come modificato dalla legge n. 493/1993 e successive modifiche e integrazioni, possono essere delegati dal presidente della giunta regionale a un garante della pianificazione nominato per ciascun ambito territoriale provinciale con decreto pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. I criteri di nomina sono individuati con apposito regolamento dalla giunta regionale.

2. I garanti durano in carica per un periodo non superiore a un anno ed esercitano direttamente il potere sostitutivo, dandone notizia al presidente della giunta regionale entro quindici giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.

3. A tal fine, i garanti si possono avvalere degli uffici di tutte le amministrazioni locali interessate e gli oneri derivanti sono posti a carico dell'amministrazione inadempiente.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

5. In caso di inerzia degli uffici comunali nell'adozione dei provvedimenti e delle misure repressive o sanzionatorie previste dalla normativa vigente, il presidente della giunta regionale assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedere, decorso infruttuosamente il quale si avvale del garante competente per territorio.

Art. 22.

Poteri di annullamento

1. Entro dieci anni dalla data della loro emanazione e/o adozione, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'urbanistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, assegna un termine di trenta giorni al comune per l'annullamento dei provvedimenti o delle deliberazioni comunali non conformi alla disciplina urbanistica e/o edilizia vigente.

2. In caso di inadempienza nel termine, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'urbanistica, annulla, con decreto motivato, i provvedimenti e le deliberazioni comunali non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

3. Il presidente della giunta regionale può delegare i poteri di cui ai commi precedenti al garante di cui all'art. 21 competente per territorio.

Art. 23.

*Norme per il rilascio delle autorizzazioni
in zone soggette a tutela paesaggistica*

1. L'art. 1 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, come modificato dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 è abrogato e così sostituito:

«L'autorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all'art. 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è sub-delegata ai comuni. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegata ai comuni.

Art. 24.

Sistema informativo territoriale

1. La giunta regionale istituisce, presso l'assessorato all'urbanistica, il sistema informativo territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune e accessibile, funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela del territorio e della pianificazione regionale, provinciale e comunale.

Art. 25.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 27 luglio 2001

FITTO

02R0163

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651775/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 6 2 2 *

€ 3,20